

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024

29^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 7 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 1507 emendamenti e 15 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

In accordo con la presidente Bongiorno, si riserva di valutare eventuali improponibilità o inammissibilità, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione e che per l'illustrazione può intervenire uno solo dei presentatori, una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Avverte che il senatore Martella ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.5 e che il senatore Manca ha sottoscritto l'emendamento 1.7, mentre il senatore Sensi ha sottoscritto la proposta 6.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore **CATALDI** (M5S) precisa preliminarmente, in merito all'intervento in replica del relatore Lisei, che proprio l'estrema eterogeneità del provvedimento non ha consentito un approfondito esame di tutte le disposizioni in esso contenute.

Pertanto, con l'emendamento 1.1, che propone la soppressione dell'articolo 1, non si intende manifestare una contrarietà alle politiche di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Piuttosto, si ritiene che un tema così rilevante dovrebbe costituire argomento di uno specifico disegno di legge, prevedendo stanziamenti adeguati, invece di inserire una norma di invarianza finanziaria. Peraltro, la disposizione suscita scetticismo, perché difficilmente un terrorista avrà bisogno di procurarsi un manuale di istruzioni per costruire, per esempio, una bomba molotov.

In subordine, gli emendamenti 1.8 e 1.10 apportano modifiche più puntuali.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) sottolinea che i molti emendamenti presentati dal Gruppo Misto al provvedimento intendono esprimere un forte dissenso e un giudizio molto negativo sul provvedimento, in quanto inefficace e per di più lesivo di alcune libertà costituzionali. Formula altresì considerazioni critiche sulle modalità di esame del testo, che impongono tempi ristretti per la discussione, benché non si tratti di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Avverte quindi che illustrerà tutti gli emendamenti all'articolo 1 presentati dal Gruppo Misto: 1.2, 1.3, 1.8, 1.0.1 e 1.0.2. Si sofferma, in particolare, sui due emendamenti aggiuntivi, che sono volti a introdurre il divieto del saluto fascista, noto anche come romano, attraverso una modifica all'articolo 5 della legge n. 645 del 1952, che disciplina l'attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Tale misura appare quanto mai necessaria,

in un periodo in cui si susseguono manifestazioni che si ispirano chiaramente al partito fascista, come è successo a Bologna nei giorni scorsi, e che andrebbero per questo sciolte. Con l'emendamento 1.2, invece, si propone la soppressione dell'articolo 1, poiché si ritiene che la disposizione, nel punire chiunque detenga materiale con finalità di terrorismo, comprese le istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici, violi i principi di tassatività e offensività della norma penale. Non si distingue, infatti, tra l'attività preparatoria del reato e quella in cui si concretizza il fatto specifico, punendo quindi una condotta senza che vi sia la necessaria lesione di un bene giuridico.

La senatrice **ROSSOMANDO** (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.4 volto a modificare la disposizione proposta dal disegno di legge in materia di contrasto al terrorismo internazionale in quanto risulta priva della necessaria tassatività che dovrebbe caratterizzare le norme penali. Queste norme, infatti, non debbono essere generiche e prestarsi a interpretazioni che finiscono per non garantire i cittadini, specialmente nel caso di reati che anticipano la soglia di punibilità come nell'articolo 270 - *quinquies*.3 del codice penale. Si sofferma in particolare sulla esimente introdotta dal secondo comma dell'emendamento, che introduce una causa di non punibilità per chi detiene il materiale contenente istruzioni relative a congegni bellici micidiali per finalità di lavoro, di studio o comunque estranei al compimento di condotte illecite. La correzione si rende necessaria proprio per evitare cattive interpretazioni di norme che sono invece finalizzate a combattere crimini rilevanti come quelli di terrorismo internazionale.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 1.5, ribadisce ancora una volta la contrarietà del suo Gruppo ad un provvedimento liberticida, che aumenta i reati, criminalizza il dissenso ma non affronta in maniera adeguata il tema della sicurezza. L'effetto che le norme contenute nel provvedimento potranno avere non è soltanto quello di essere lesive delle libertà personali, ma anche quello di riempire le carceri e creare un clima di tensione e malessere sociale nel Paese. Che il provvedimento abbia una natura prevalentemente propagandistica è peraltro certificato dall'assenza di risorse finanziarie destinate al rafforzamento delle forze dell'ordine, che invece non viene in alcun modo perseguito. Il provvedimento si pone in una linea di continuità con il decreto cosiddetto Caivano, che peraltro ha avuto il solo effetto di riempire le carceri minorili che, come ha avuto modo di verificare personalmente visitandole, non sono nella condizione di porre in essere quella rieducazione che servirebbe a prevenire e a mitigare la criminalità giovanile.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.6, che introduce una modifica specifica all'articolo 1, sottolineando che il Partito democratico non intende sottovalutare affatto la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, tanto che ritiene indispensabile l'uso delle intercettazioni per una efficace attività di contrasto. In ogni caso, conferma le considerazioni critiche sul provvedimento, a suo avviso inefficace nel tutelare la sicurezza, poiché si prevedono nuovi reati, limitando di fatto l'esercizio dei diritti individuali e collettivi dei cittadini.

Il senatore **MANCA** (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.7, che tenta di circoscrivere l'applicazione della norma, evitando di punire le condotte lecite. A suo avviso, la maggioranza non intende risolvere effettivamente il problema della sicurezza. Se così fosse, sarebbe disponibile al confronto per migliorare il testo, stanziando risorse adeguate, nella leale collaborazione e nel reciproco riconoscimento tra poteri. Si prevedono invece misure a invarianza finanziaria, riversando sui sindaci il compito di affrontare la delinquenza, seppure in un contesto di tagli ai bilanci comunali e con la riduzione delle possibilità di assunzione degli agenti di polizia municipale.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 2, si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.1, ribadendo la disponibilità del Partito Democratico a collaborare per migliorare le politiche in materia di sicurezza e respingendo la narrazione proposta dal Governo secondo cui le opposizioni non sarebbero interessate al tema, purché però le misure siano davvero efficaci. Per esempio, si puniscono i blocchi stradali, quando i ritardi nella circolazione dei treni e degli aerei non dipendono certo dal susseguirsi di manifestazioni.

Il senatore **CATALDI** (M5S) illustra l'emendamento 3.4, che sopprime la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3. Si tratta di una misura, infatti, che - pur in un quadro repressivo - attenua le misure adottate nel codice antimafia in materia di interdittiva antimafia. Si conferisce infatti al prefetto il potere discrezionale di prevedere eccezioni, con il rischio tra l'altro di causare

disparità sul territorio. Fa presente che, se ci fosse stato più tempo per l'audizione di esperti, il Movimento 5 Stelle sarebbe anche stato in grado di proporre una soluzione alternativa.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per domani, martedì 12 novembre, alle ore 13,30, è anticipata alle ore 11,45.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1236

G/1236/1/1 e 2

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

il provvedimento interviene duramente con un approccio securitario immotivato trasformando la percezione di insicurezza in un testo che ambisce a intervenire in situazioni di disagio sociale tramite la repressione penale;

l'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-bis, L. 91/1992) stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra;

oggi l'acquisizione della cittadinanza italiana, *regolamentata dalla Legge 91 del 1992*, che stabilisce il cosiddetto *ius sanguinis*, ovvero il diritto di cittadinanza sin dalla nascita per chi è figlio di uno o entrambi i genitori cittadini italiani. La stessa legge prevede *alcune salvaguardie contro l'apolidia* e per chi ha genitori impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza. Anche i figli di ignoti trovati nel territorio italiano acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana;

diverso è il caso dei minorenni di origine straniera nati in Italia. Secondo le norme attualmente vigenti, solo coloro che hanno risieduto legalmente e senza interruzioni nel nostro Paese fino al raggiungimento della maggiore età possono divenire cittadini italiani, *presentando richiesta entro un anno dal compimento del diciottesimo compleanno*;

l'attuale legge sulla cittadinanza, vecchia di trent'anni, non fotografa più il Paese: è una legge ormai superata nei fatti, per bambini, bambine e adolescenti che nascono e crescono in Italia insieme ai compagni di scuola, ma con meno diritti e opportunità. *La mancata cittadinanza complica l'accesso ad attività extra scolastiche come la partecipazione a gite scolastiche e attività sportive;*

per chi è arrivato in Italia anche da molto piccolo, invece, vige il principio della naturalizzazione, cioè una volta diventato maggiorenne, il cittadino straniero può chiedere la cittadinanza se ha raggiunto i dieci anni di residenza regolare ininterrotta e può dimostrare un certo livello di reddito, oltre ad altri requisiti alloggiativi, linguistici e di carattere sociale;

sono tantissimi gli alunni e le alunne con background migratorio che ogni giorno frequentano le scuole. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, *nelle scuole ci sono 914.860 studenti con cittadinanza non italiana: sono l'11,2% della popolazione scolastica*. Solo il 15,5% delle scuole italiane non registra la presenza di alunni di origine straniera;

lo *ius scholae* è un dibattito politico ravvivato dalle dichiarazioni di quest'estate, nel pieno dei giochi olimpici; un dibattito che merita dignità, merita serietà e responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Il Parlamento è il luogo dove questa riforma deve compiersi e deve compiersi leggendo la contemporaneità, leggendo le articolazioni e i cambiamenti della nostra società;

auspichiamo una società dove tutti e tutte abbiano le stesse possibilità e non si trovino, a un certo punto, le porte chiuse rispetto alle proprie ambizioni e ai propri sogni, perché manca quel documento, quell'attestazione e quel riconoscimento da parte dello Stato rispetto alla propria condizione di cittadino. E ciò a maggior ragione se parliamo di bambini e di bambine.

abbiamo presentato più di un emendamento sul tema della cittadinanza per le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze in Italia che non ce l'hanno e che, non soltanto la rivendicano, ma ne avrebbero pienamente diritto, si tratta di una questione centrale per l'Italia. Si tratta di una questione centrale anche per la nostra scuola perché, parlando dei diritti delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze straniere - chiamiamoli stranieri, in realtà sono italiani e italiane di fatto -, noi non parliamo di una questione avulsa da quella più complessa e complessiva della scuola. Infatti, da anni, la scuola è investita da ondate di trasformazione demografica e sociale che colpiscono la nostra società e il nostro Paese e ne ha molto risentito. Noi abbiamo un calo, ovviamente, della popolazione scolastica anche e questo si proietta e si

proietterà anche sulla - chiamiamola così - "produzione" di personale, di personale qualificato, di laureati e di laureate. Quindi, anche questo aspetto dobbiamo tenere in considerazione.

spesso un'immagine conta più di mille parole, lo scorso 11 agosto, la nostra squadra di nazionale di pallavolo femminile ha vinto la sua prima medaglia olimpica, ebbene quell'immagine, quella fotografia, quel podio olimpico che si accompagna anche a tante altre immagini di atleti, di atleti olimpici e paralimpici, comprese quelli dove la medaglia non c'era, è la rappresentazione perfetta di un'Italia moderna, aperta, dove non ci sono differenze o le eventuali differenze sono ricchezze e contribuiscono alla capacità di essere una squadra;

immagine la troviamo in ogni settore giovanile di qualunque disciplina sportiva; ragazzi e ragazze il cui colore della pelle è diverso, magari il credo religioso è diverso, la provenienza geografica dei genitori è diversa, il conto in banca è diverso eppure accade una magia: quelle differenze smettono di esistere e lasciano il posto alla volontà di difendere la stessa maglietta, di far parte della stessa squadra, di vincere una partita;

immagine che ogni giorno troviamo in ogni aula scolastica del nostro Paese, dove poco meno di un milione di ragazzi e ragazze, bambini e bambine che non hanno il passaporto italiano studiano, parlano con le inflessioni dialettali delle nostre regioni, tifano le stesse squadre, vanno alle stesse feste di compleanno e nessuno capisce perché non siano italiani a tutti gli effetti. Non lo capiscono i loro compagni di classe, non lo capiscono gli insegnanti, non lo capiscono i genitori, non lo capiamo nemmeno noi;

lo *ius scholae* propone una soluzione di cui tanto si è parlato nelle settimane scorse, ovvero completare un ciclo scolastico di cinque anni che permette di chiedere la cittadinanza italiana; tanti, lo abbiamo sentito, si sono espressi sul tema, chi secondo coscienza, chi forse inseguendo un certo tipo di elettorato;

lo *ius scholae* è una promessa di speranza per quei ragazzi, è una risposta al loro desiderio di appartenere, ed è la possibilità finalmente di essere riconosciuti per quello che già sono: italiani nel cuore, nella mente e nella cultura;

impegna il Governo:

ad avviare un processo di riforma della legge sulla cittadinanza italiana per le bambine e i bambini nati o cresciuti in Italia e garantire politiche efficaci di inclusione scolastica che sostengano i percorsi educativi degli studenti con background migratorio, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze anche nei diritti riconosciuto e tutelati dalla costituzione e dalle norme internazionali sottoscritte dall'Italia.

G/1236/2/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1236 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;

premesso che:

l'articolo 10 prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, prevede una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso conferendo ampio potere alle forze di polizia, disponendo consistenti aumenti di pena e rendendo le condotte previste dall'articolo 634-*bis* procedibili d'ufficio nel caso l'occupazione interessi immobili di proprietà pubblica;

da oltre 20 anni nel centro di Roma, in Via Napoleone III, uno stabile di proprietà dell'agenzia del Demanio e già sede del Ministero della pubblica istruzione, è occupato abusivamente dal movimento politico di estrema destra e di ispirazione neofascista, CasaPound;

nel giugno del 2023 con una sentenza del giudice monocratico di Roma sono arrivate le condanne a due anni e due mesi per 15 esponenti di CasaPound per occupazione abusiva aggravata dello stabile di Via Napoleone;

dalla sentenza emerge che tale immobile è stato occupato non per fini abitativi, ma per prevalenti interessi di militanza politica, con un mancato introito da parte dell'Agenzia del Demanio che non ha potuto definire adeguati canoni di locazione per 17 anni, di ben oltre 4 milioni di euro;

attualmente lo stabile di Via Napoleone III si trova nell'elenco del piano di sgomberi del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma all'ottavo posto;

impegna il Governo
nell'ambito delle proprie competenze, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove norme in via di approvazione, a procedere allo sgombero dell'immobile abusivamente occupato da CasaPound anche al fine di recuperare tutti i canoni di locazione così come stabiliti dalla sentenza.

G/1236/3/1 e 2

De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia, Cucchi

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

l'articolo 10 prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, prevede una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso conferendo ampio potere alle forze di polizia;

proseguendo in questa direzione, il Governo intende non solo introdurre un nuovo reato, ma aumentare ancora la pena da 2 a 7 anni di reclusione, anche per chi coopera nell'occupazione, così escludendo la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive della pena per questi ultimi;

gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno ricevuta la denuncia possono ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e procedere alla reintegrazione del denunciante nel possesso dell'immobile oggetto della denuncia;

per come è strutturato, il nuovo art. 634-*bis* configura un reato permanente e pertanto ogni condotta di intromissione o di cooperazione nell'occupazione si traduce in un concorso nel reato;

l'art. 634-*bis* c.p. è procedibile querela, ma, andando ad implementare le fattispecie di cui all'art. 639-*bis* c.p., diventa procedibile d'ufficio, quando si tratta di edifici pubblici, come nel caso dell'edificio di proprietà pubblica - prima dell'occupazione ospitava gli uffici del ministero dell'Istruzione -, occupato dal 17 dicembre 2003 da movimento neofascista CasaPound;

vent'anni dopo l'occupazione la sentenza della giudice Ilaria Amarù fa comprendere la verità: "l'immobile, di proprietà dell'agenzia del Demanio, è stato occupato al fine di utilizzarlo per i propri interessi, non fu necessità o disperata rivendicazione di un diritto negato bensì semplice prevaricazione, tollerata per anni fino al recente inserimento dell'immobile in una lista di beni da sgomberare da parte della Prefettura perché si tratta di una occupazione per interessi politici". "Più dell'emergenza abitativa prevalsero gli interessi di militanza", scrivono i giudici nel condannare a due anni 15 esponenti di CasaPound;

"La verifica della situazione economico patrimoniale degli occupanti l'immobile effettuata dalla Guardia di finanza al contrario, attesta lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione dei redditi da parte degli stessi. Trattasi pertanto di stabile occupazione di un immobile, trasformato dagli odierni imputati in abituale residenza senza che la finalità abitativa possa peraltro ritenersi prevalente rispetto a quella di militanza politica";

gli occupanti di CasaPound e amici avrebbero ben potuto permettersi di pagare un canone d'affitto come qualunque altro cittadino, ma trovarono più comodo occupare abusivamente un edificio pubblico e in seguito difendere a oltranza quella invasione e stabilircisi;

la giudice prende atto di un quadro istruttorio che «ha riscontrato compiutamente ed esaustivamente i fatti rappresentati nell'impianto accusatorio (sostenuto dal pm Eugenio Albamonte) e sottolinea il danno riportato dalle casse pubbliche in questi venti anni di abuso: «Deve inoltre tenersi conto che è stato precluso il percepimento dell'indennità che l'Agenzia del Demanio quale proprietaria avrebbe potuto chiedere attraverso la definizione di canoni di locazione il cui ammontare è stato stimato di importo complessivo per il periodo 12/12/2003-31/5 /2019 (periodo preso in esame dagli investigatori) pari ad euro 4 milioni 656 mila 952»;

l'immobile è stato oggetto anche di un provvedimento, mai eseguito per ragioni di ordine pubblico, di sequestro preventivo con restituzione al Demanio con una provvisoria immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento in sede civile per l'Agenzia del Demanio da parte della Corte dei Conti;

impegna il Governo:

a provvedere con la massima urgenza ad applicare le nuove norme, qualora in vigore, anche per lo sgombero dell'immobile abusivamente occupato da CasaPound e a recuperare tutti i canoni di locazione così come stabiliti dalla sentenza.

G/1236/4/1 e 2

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 12 del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia;

emerge la volontà di andare a soffocare, reprimere, continuamente limitare il diritto di manifestare. Quindi, c'è un messaggio di natura politica, che si afferma ormai in maniera costante da parte del governo nei confronti di chi la pensa diversamente e vuole rendere noto il suo pensiero. Attivisti, studenti, lavoratori, sono tutti nel mirino del governo che intende punire chi si oppone o chiede condizioni di vita e di lavoro migliori;

la formazione umana, culturale e sociale degli studenti, in termini di sviluppo continuo e di acquisizione di valori, avviene anche attraverso l'esercizio del "diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi", come cita l'art. 17 della Costituzione, perché altrimenti, laddove lo stesso venisse negato, non sarebbe possibile parlare della scuola come luogo educativo e formativo alla convivenza civile degli studenti;

l'autogestione degli studenti richiede che essi abbiano un programma o progetto da svolgere all'interno della comunità scolastica, dando prova, durante lo svolgimento delle iniziative che si intraprenderanno, di sapersi autoregolare e gestire autonomamente. Essa trova sostegno esplicito nell'art. 2 comma 10 del D.P.R. n.249 del 1998 "I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni";

negli ultimi tempi accade sempre più spesso che i dirigenti scolastici denuncino gli studenti per le occupazioni degli istituti scolastici sulla base degli articoli 340 e 633 del codice penale. Il primo disciplina l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica sicurezza; il secondo l'invasione di terreni o edifici;

con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione ha rilevato che: "Non è applicabile l'art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. Affermando in particolar modo che l'edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto.";

sulla questione dell'interruzione del pubblico servizio la giurisprudenza è più controversa. Per ovviare al vuoto normativo sul tema, servirebbe un intervento con lo scopo di evidenziare la funzione della scuola quale agenzia educativa, in cui si investe in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle studentesse e degli studenti per garantire un ambiente formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica e al fine di favorire la formazione di una coscienza morale e civile e, quindi, sviluppare in tutte le studentesse e in tutti gli studenti comportamenti di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della partecipazione e della responsabilità;

impegna il Governo:

a prevedere che le forme di breve durata di occupazione o di autogestione dell'istituto scolastico nel caso in cui non si verifichino danni a persone o cose, non debbano essere considerate interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 340 del codice penale.

G/1236/5/1 e 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge all'esame, interviene con numerose e varie disposizioni in materia penale, di sicurezza pubblica e di ordinamento penitenziario. Una sorta di treno sul quale caricare un gran numero di norme poco omogenee tra loro, molte delle quali introdotte nelle commissioni referenti. Si passa, per fare solo qualche esempio, dalla previsione sulla non obbligatorietà del rinvio della pena per le donne incinte e per le madri di bambini fino a un anno di età, all'aggravante nel caso di reato commesso sui vagoni ferroviari o della metropolitana o nelle immediate vicinanze. Dal nuovo delitto di rivolta penitenziaria, che varrà anche per i migranti reclusi nei CPR e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo - dimenticando che il diritto di manifestare è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione - per passare al divieto della cannabis light, ossia delle infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC, contro qualunque buon senso e con danni enormi a migliaia di aziende e lavoratori che hanno dato vita a una importante filiera italiana;

uno dei fenomeni quotidiani estremamente diffusi nel nostro Paese, soprattutto in alcune città, e che in tanti anni non si è riusciti minimamente a gestire e ridurre, è certamente quello della presenza dei parcheggiatori abusivi;

purtroppo, a Napoli, ma non solo, come in altre zone del Paese, quello dei parcheggiatori abusivi è un fenomeno criminale gestito sempre prevalentemente dalla camorra e dalla criminalità organizzata, che non si ferma nemmeno con denunce e/o "Daspo urbano", ovvero i divieti d'accesso alla città che scattano davanti a comportamenti illegali reiterati;

l'articolo 13 introduce ulteriori aggravanti alla disciplina del Daspo urbano introdotto nel 2017, questa misura di prevenzione "atipica" è stata già oggetto di numerosi interventi legislativi, sempre volti ad ampliarne i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione;

si tratta di una misura di prevenzione che, pur non essendo organicamente inserita nel c.d. "Codice antimafia", condivide con quest'ultimo il fatto di essere applicabile prima della commissione di qualsiasi reato, cioè con finalità di prevenzione più che di sanzione;

il Daspo urbano crea un sistema di provvedimenti variegati, con diversità di graduazione. Si parte da un provvedimento di allontanamento (ordine di lasciare una determinata area della città) di 48 ore che, in caso di condotte reiterate, unitamente a una valutazione di pericolosità del destinatario del provvedimento, può portare all'interdizione dallo spazio urbano per un periodo di tempo che può arrivare fino a due anni;

se la condotta è commessa da persona precedentemente condannata anche soltanto in primo grado è previsto il c.d. Daspo "anticontrabbando" che può arrivare fino a 5 anni;

infine, prevede una particolare forma di "Daspo giudiziario", stabilendo che "Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza di un divieto, imposto dal giudice, di accesso a luoghi o aree specificamente individuati";

ora si amplia la disciplina del divieto di accesso, in quanto consente al questore di disporre il divieto di accesso, per un periodo massimo di dodici mesi, «anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei 5 anni precedenti per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio: è dunque sufficiente non solo una condanna non definitiva, ma anche una semplice denuncia per un qualunque delitto contro la persona o il patrimonio a giustificare il divieto impartito dal questore e non richiede nemmeno l'accertamento del pericolo per la sicurezza;

si prevede l'inserimento di un comma all'art. 165 c.p.: «Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati». La disposizione introduce una prescrizione obbligatoria che nella disciplina vigente è, invece, facoltativa. Il divieto, infatti, potrebbe avere una portata molto ampia considerato che il divieto potrebbe essere esteso anche alle aree indicate dai regolamenti di polizia urbana, aree sulle quali insistono presidi sanitari, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici, spettacoli ovvero adibite a verde pubblico;

come ha ricordato anche il Procuratore aggiunto di Napoli, Sergio Amato, «le forze dell'ordine svolgono un lavoro straordinario, ma purtroppo vivono uno stato di inevitabile frustrazione nel momento in cui si accorgono che il loro lavoro non arriva a buon fine. Quante volte sono costrette a ritrovare per strada gli stessi che magari anche solo pochi giorni prima avevano sanzionato»;

in alcune aree di Napoli, siamo di fronte a un parcheggiatore abusivo ogni dieci auto o anche meno. Un controllo "militare" del territorio, che si espande e si ramifica sempre di più. Un'economia tutta in nero, che arricchisce soprattutto le casse dei clan della camorra;

in molti casi, non si tratta di attività intraprese per la sopravvivenza, ma di veri e propri lavori redditizi trasferiti da nonno a nipote, come accertato nel periodico report della Polizia locale di Napoli. L'esercito dei parcheggiatori abusivi alimenta un'immagine negativa di Napoli. Siamo di fronte a una forma di illegalità vera e propria che ha per protagonisti chi occupa senza titolo 1356 tra strade e piazze, pari al 42 per cento del nostro territorio comunale;

impegna il Governo:

a prevedere le opportune iniziative legislative al fine di dare opportuna copertura penalistica all'attuale illecito amministrativo che caratterizza il reato di parcheggio abusivo, sanzionando i parcheggiatori abusivi e chiunque organizzi o gestisca parcheggi abusivi estorcendo con minacce e violenza denaro ai cittadini;

ad adottare tutte i necessari provvedimenti affinché le norme contenute nel provvedimento in esame possano in qualche modo debellare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi sopra descritto.

G/1236/6/1 e 2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*";

il provvedimento interviene duramente con un approccio securitario immotivato nell'ampliare le fattispecie di reato a un codice penale già ricco, tutta una sezione è dedicata a intervenire pesantemente nella repressione di diverse forme di dissenso;

l'articolo 14 novella l'art. 1-*bis* del D.lgs. n. 66 del 1948 introducendo l'illecito penale, in luogo dell'illecito amministrativo attualmente previsto, con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, nel caso un blocco stradale o ferroviario effettuato con i propri corpi. Si prevede inoltre la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite;

in tal modo si incriminano indirettamente anche forme di protesta che, per quanto possano risultare moleste - come quello promosso con il blocco stradale degli ecoattivist, punito anche quando esercitato solo con il proprio corpo -, sono sempre forme di espressione di dissenso che andrebbero affrontate sul piano del dialogo più che su quella della incriminazione;

non appare un caso, del resto, che tale proposta venga introdotta nell'attuale momento storico caratterizzato da forme similari di protesta da parte dei cosiddetti "eco-attivisti", che appaiono come gli specifici destinatari della proposta, che ha dunque una evidente finalità repressiva e criminalizzante del dissenso politico;

il riferimento al "proprio corpo" ai fini della realizzazione del fatto, tuttavia, implica che un blocco stradale compiuto con modalità differenti, ossia servendosi di strumenti di ostacolo alla circolazione (ad esempio, cassonetti, materiale di intralcio, ecc.) non integrerebbe la "nuova" fattispecie di reato;

la scelta di trasformare l'illecito da amministrativo a delitto appare irragionevole e sproporzionata anche sotto il profilo delle sanzioni estremamente pesanti che si prevedono per la fattispecie aggravata. Sarebbe più ragionevole rivedere la norma sotto il profilo sanzionatorio mantenendola come illecito amministrativo o, tutt'al più, elevarlo a contravvenzione punita con pena della sola ammenda o alternativa favorendone l'obbligatorietà;

il reato così definito potrebbe, per giunta, applicarsi non solo ai casi di blocco, ma anche nei casi di mero impedimento o semplice turbativa della circolazione.

una norma non solo sbagliata nel merito e ambigua nella formulazione che rischia di aumentare la discrezionalità nel sanzionare le forme di protesta o dissenso. Così facendo, a

nostro parere, è evidente che questa norma, ostacolerà le occasioni di libero e democratico dissenso;

le soluzioni proposte vanno, come sempre, verso un inasprimento delle pene, anche attraverso la codificazione di nuovi reati, la riduzione degli spazi di dissenso e protesta e trasformando alcune azioni, prima soggette a sanzione amministrativa, in veri e propri reati; si compie questa scelta nonostante giuristi, esperti, studiosi in materia di sicurezza, e le principali organizzazioni della società civile, continuino a evidenziare, fornendo dati precisi, che all'inasprimento delle pene non corrisponda mai una reale diminuzione dei reati; si tratta quindi di un approccio ideologico pericoloso per le libertà individuali e per la tenuta democratica del Paese;

a tal proposito, si rappresenta che la disciplina sul blocco stradale, introdotta nel 1948 dal Ministro Scelba, è stata ampiamente contestata e ha visto diverse amnistie per studenti e lavoratori condannati nel corso degli anni, per poi giungere alla depenalizzazione nel 1999. Il decreto-legge 113/18 ha poi riattualizzato il reato, prevedendo una pena da 2 a 12 anni di reclusione, specialmente in caso di concorso di persone, e adesso l'art. 11 rischia di inasprire ulteriormente la disciplina, riconducendo nuovamente la fattispecie nella branca del diritto penale;

in tal senso, ci preme dunque ricordare la definizione di diritto di riunione pacifica fornita dall'ONU che *"comprende il diritto di tenere riunioni, sit-in, scioperi, raduni, eventi o proteste, sia offline che online. Serve come veicolo per l'esercizio di molti altri diritti garantiti dal diritto internazionale, con i quali è intrinsecamente legato e che costituiscono la base per partecipare a proteste pacifiche. In particolare, si tratta dei diritti alla libertà di espressione e di partecipazione alla gestione degli affari pubblici"*;

impegna il Governo:

a garantire a chiunque il diritto di tenere riunioni, sit-in, scioperi, raduni, eventi o proteste secondo i principi definiti dall'ONU e garantiti dal diritto internazionale, con particolare riguardo ed attenzione qualora trattasi dei diritti alla libertà di espressione e di partecipazione alla gestione degli affari pubblici.

G/1236/7/1 e 2

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

le norme contenute in questo provvedimento in esame sono, in gran parte, in contraddizione con il dettato costituzionale e con la normativa europea. Se, da una parte, l'effetto propagandistico di tali norme sarà politicamente efficace, l'applicazione concreta delle nuove fattispecie di reato e delle altre modifiche sarà di certo affaticata dai numerosi ricorsi che si possono già prevedere alla Consulta. Certo è che la Corte Costituzionale valuterà queste leggi anche alla stregua del contesto politico sociale attuale, non più secondo le Parole della Carta ma seguendo la c.d. "Costituzione vivente", ossia il testo della Costituzione coordinato con il complesso delle norme giuridiche dell'Ordinamento complessivamente inteso;

in nome di una indefinita, quanto pericolosa, idea della "certezza della pena" si prevedono norme che mascherano intenti discriminatori, come quella che prevede il carcere per le donne in stato di gravidanza, norma dall'evidente contenuto simbolico, finalizzata a reprimere un particolare gruppo sociale, connotato sul piano culturale e razziale, ossia le donne rom. Si rischia così di assecondare le pulsioni razziste già presenti nella società, perché parliamo di una decina di persone in tutta Italia. Non è questa sicurezza ma disumanità contro le donne e contro i bambini;

priva di ogni giustificazione politico-criminale sono le disposizioni contenute nell'articolo 15 che rendono facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno, disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga posto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre, è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti;

a parte la necessità di coordinare tale disposizione con l'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario, per comprendere se possa essere disposta la detenzione domiciliare per le

detenute madri, la modifica normativa si pone in tendenziale contrasto col principio costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma 3, Cost.);

certainemente disumana è la pena carceraria inflitta alla detenuta madre di un bambino in tenerissima età, sia pur in presenza di un rischio "di eccezionale rilevanza" (ma non altrimenti specificato) di commissione di ulteriori delitti;

la civiltà di un ordinamento si valuta dal modo nel quale vengono trattate le persone più deboli - i detenuti, i migranti, i poveri, i vagabondi e tutte le persone vulnerabili - e dalla misura nella quale viene salvaguardata la loro dignità di persone che non si acquista per meriti e non si perde per demeriti;

le statistiche sulle detenute madri elaborate dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (aggiornate al 31 gennaio 2024) confermano, poi, che il numero di detenute madri - al momento nove in tutto il territorio nazionale - non è tale da giustificare una modifica *in peius* del regime di cui agli art. 146 e 147 c.p;

tra l'altro, gli ICAM allo stato sono solo 5 in tutta Italia e, per la loro natura ancora sperimentale nonché per l'inadeguatezza dei locali e del personale addetto, hanno caratteristiche assolutamente incompatibili con il benessere dei bambini e delle loro madri: sono carceri a tutti gli effetti;

l'interesse superiore del minore è, in tutta evidenza, di vivere fuori dal carcere e non è necessaria una valutazione individuale per stabilirlo. Dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice;

il nuovo articolo elimina il rinvio obbligatorio della pena creando così un vulnus intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;

nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come 'Regole di Bangkok'), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto. La Regola 64 afferma chiaramente che "Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile" e viene richiamato l'interesse superiore del bambino rispetto all'esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti;

occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell'ordinamento italiano della regola 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall'Assemblea generale dell'ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale *"Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l'interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi."*

la norma in questione è solo una norma propagandistica, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva e fa parte di un pacchetto di misure repressive che ignorano le conseguenze per la salute dei bambini e delle donne. La nuova disposizione è pensata, nonché pubblicamente raccontata, come norma anti-rom, partendo dal pregiudizio che le donne rom sono tutte dedite al furto e che scelgono la maternità per sottrarsi alla carcerazione. In realtà i numeri delle donne rom in carcere sono così bassi, poche decine, da scardinare ogni pregiudizio;

l'inasprimento della disciplina del differimento dell'esecuzione della pena costituisce un effetto indiretto della pena che va ad incidere sul minore: si passa, infatti, per le madri con prole sino ad un anno dal regime di rinvio obbligatorio al regime di rinvio facoltativo. Tutto dipenderà da come i giudici eserciteranno il potere discrezionale, ma l'effetto della riforma potrebbe tradursi in un pregiudizio per il minore; pregiudizio che non viene meno per il solo fatto che, laddove il rinvio non sia disposto, la pena detentiva vada scontata negli ICAM (obbligatoriamente con prole di età inferiore ad un anno; solo facoltativamente in caso di prole in età compresa tra uno e tre anni);

le nuove norme appaiono di dubbia legittimità costituzionale con riguardo all'art. 31 Cost. che prescrive di tutelare la gravidanza, la maternità e i minori;

con tale intervento, il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno, si allineano le condizioni tra le madri di figli di età maggiore o minore di un anno attraverso la scelta carcerocentrica, seppure presso gli ICAM sulla cui notoria carenza (solamente 5, con distribuzione territoriale assai disomogenea). Con la inevitabile conseguenza che si apre alle donne in attesa ed ai bambini la porta del carcere, nonostante siano note le condizioni drammatiche nelle quali versano gli istituti del nostro Paese. Non solo in termini di sovraffollamento, ma anche di carenza di organici e di personale sanitario e psichiatrico, con conseguenze evidentemente negative di termini di tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica di madri e minori, che dovrebbero essere oggetto di specifica tutela costituzionale.

in particolare, si colpiscono, introducendo nuovi reati e inasprendo le pene, tutti quei comportamenti che nascono e si determinano in ambienti di povertà, di disagio, di marginalità, di degrado sociale che, per essere affrontati, avrebbero bisogno di una di politiche per l'inclusione e non di sanzioni penali. Tutte queste norme hanno anche l'effetto di aumentare il sovraffollamento degli istituti di pena, che già versano in situazioni di inaccettabile criticità. In particolare, si denuncia la presenza, come dato mai raggiunto, di più di 500 minori costretti nelle carceri minorili. Quanto sopra è inaccettabile sia per la condizione di detenute e detenuti e per quella del personale impiegato negli istituti;

si elimina l'obbligo di rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in gravidanza e per le madri di bambini fino a tre anni, con l'obbligatorietà della reclusione per le madri con bambini di età superiore a tre anni

nessun bambino debba varcare la soglia del carcere (ICAM compresi) ne, per questo, non sia più rinviabile l'istituzione di case-famiglia per le madri con bambini, già previste per legge e mai istituite, è indegno di una democrazia che gli infanti crescano dentro tra le mura del carcere;

prevede la possibilità anche per le donne incinta o con figli di età minore di un anno di essere recluse presso gli "istituti a custodia attenuata", così volendo salvaguardare i neonati e gli infanti di meno di tre anni di età dalla vita in carcere;

impegna il Governo:

a stipulare, con gli enti locali e con gli enti del terzo settore, ulteriori convenzioni volte a potenziare e implementare il modello funzionante delle case famiglia.

G/1236/8/1 e 2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (A.S. 1236),

premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame, introdotto dalla Camera, apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa* L.) di cui alla legge n. 242 del 2016. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa* L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

considerato che:

ad avviso delle associazioni di settore, l'attuale formulazione della legge n. 242 del 2016 già fornisce una tutela della salute pubblica nei confronti dell'utilizzo ricreativo delle infiorescenze, in quanto la coltivazione della canapa viene consentita solamente per gli scopi industriali elencati da tale norma e al contempo mantenendo fermo il limite legale dello 0.2% di THC;

molte associazioni di settore respingono con forza l'assunto che nega le interferenze negative delle modifiche introdotte dall'articolo 18 e lo svolgimento delle attività della filiera agro-industriale. Vietare l'utilizzo delle infiorescenze della pianta di canapa anche per uso

industriale, infatti, limita numerose operazioni della filiera stessa, penalizzando enormemente i diversi ambiti di utilizzo della pianta;

valutato che:

i semi di canapa, i cui benefici per la salute umana sono ormai ampiamente riconosciuti, sono contenuti nelle infiorescenze della pianta. L'impossibilità di lavorare le infiorescenze, introdotta proprio dal più volte citato articolo 18, paralizza un importante segmento produttivo;

allo stesso modo, le rotoballe di steli canapa - da cui vengono ricavate le fibre che contengono anche delle infiorescenze - non potrebbero essere spedite per la lavorazione. Sarebbe necessaria, infatti, una gravosa operazione di pulitura, insostenibile dal punto di vista economico per l'operatore agricolo;

appare difficile comprendere come si ritenga possibile coltivare la canapa impedendo lo sviluppo delle infiorescenze, dato che prima della fioritura la pianta rimane non adeguatamente utilizzabile da parte dell'operatore agricolo,

impegna il Governo:

rimodulare, in un'ottica costruttiva, la disciplina contenuta nel menzionato articolo 18, tale da non ostacolare, anche per quanto concerne il versante della lavorazione delle infiorescenze, il legittimo svolgimento delle attività delle imprese operanti nel comparto della canapa industriale.

G/1236/9/1 e 2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (A.S. 1236),

premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame reca una serie di modifiche alla legge n. 242 del 2016. In particolare, le modifiche vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.), anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati e dispone che a queste attività si applicano le sanzioni previste dal testo unico sugli stupefacenti;

valutato che:

stante la pesante restrizione alla circolazione di prodotti derivanti dalle infiorescenze di canapa, in assenza di evidenze scientifiche che giustifichino tale provvedimento, è palese il contrasto con il principio eurounitario riguardante la libera circolazione delle merci;

nello specifico, l'articolo 34 del TFUE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Analogamente, l'articolo 35 TFUE, che riguarda le esportazioni da uno Stato membro all'altro vieta le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. In base all'articolo 36 del TFUE le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri;

come rilevato da più parti, inoltre, il disposto di cui al menzionato articolo 18 avrebbe dovuto essere oggetto di previa notifica tramite il sistema TRIS (Notification in the field of technical regulations), vale a dire il sistema che permette alla Commissione UE e agli altri Stati membri di valutare le basi e gli effetti di misure tecniche che pongono restrizioni al commercio tra gli Stati membri stessi,

impegna il Governo:

adottare ogni opportuna misura, di stampo modificativo ovvero soppressivo dell'attuale traccia dispositiva dell'articolo 18, volta a sanare i profili procedurali di stampo preventivo

derivanti dal diritto dell'Unione europea nonché ad eliminare i profili di contrarietà con i principi sulla libera circolazione dei beni nell'ambito dell'Unione europea.

G/1236/10/1 e 2

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (A.S. 1236),

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame reca una serie di modifiche alla legge n. 242 del 2016. In particolare, le modifiche vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.), anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati e dispone che a queste attività si applicano le sanzioni previste dal testo unico sugli stupefacenti;

valutati che:

secondo quanto riportato dal dossier del Servizio Bilancio all'Atto Senato in titolo, "il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che relativamente alle disposizioni che vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e olii da esse derivati, alle stesse non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica". Il detto rappresentante del governo, nella medesima sede, ha affermato altresì che "trattandosi di attività illecite, seppur sinora esercitate sotto una veste apparentemente legale, non appare possibile effettuare un'analisi che valuti l'impatto finanziario dell'ipotizzata riduzione del gettito tributario";

secondo uno studio dell'agenzia "Prohibition Partners", il mercato europeo della canapa dovrebbe raggiungere i 3,2 miliardi di euro nel 2025. Inoltre, come chiarito da un rapporto della Commissione UE, negli ultimi anni la superficie destinata alla coltivazione della canapa tessile nel territorio dell'Unione europea è aumentata notevolmente, passando da 20.540 ettari nel 2015 a 33.020 ettari nel 2022;

anche in Italia, i numeri risultano in crescita di almeno il 25% annuo, sia per quanto riguarda il fatturato, sia per quanto concerne il numero degli addetti del settore. Tale indicatore rivela quanto l'offerta del prodotto agricolo delle aziende italiane sia competitiva non solo sul mercato nazionale, ma anche su quello estero, che assorbe oltre il 70% del prodotto interno;

inoltre, secondo i dati divulgati dalle associazioni di categoria Imprenditori Canapa Italia (ICI), CIA Agricoltori Italiani, Assocanapa, il fatturato annuo del settore si attesta su circa 500 milioni di euro, il numero di addetti in circa 10.000 lavoratori stabili e il numero di imprese attive in circa 3.000;

alla luce di tali dati, dunque, non si comprende come, dal versante governativo, possano scaturire rassicurazioni di tipo economico prive delle più elementari valutazioni causa-effetto. Se, infatti, tantissime imprese operanti saranno scoraggiate a produrre a causa di una legislazione stringente e punitiva, è evidente che tale misura avrà delle importanti ricadute finanziarie. Parimenti, il volume di clientela che attualmente si serve dei fornitori italiani sarà costretto a rivolgersi ad imprenditori di altri Paesi dell'Unione europea al fine di soddisfare le istanze di rifornimento,

impegna il Governo:

adottare ogni opportuna misura, di stampo modificativo ovvero soppressivo dell'attuale traccia dispositiva, tesa a scongiurare gli evidenti nefasti effetti economici che l'applicazione dell'articolo 18 sprigionerà nell'ordinamento legislativo e sul tessuto economico nazionale.

G/1236/11/1 e 2

Magini, Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

il disegno di legge "Sicurezza" in molte delle sue norme si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario. A denunciarlo, oltre numerose organizzazioni che si occupano di diritto, come Amnesty International Italia, Antigone, Asgi ed altre, è stata anche l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), in un suo documento di analisi di questo provvedimento, affermando che: "La maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto".

L'articolo 18 prevede una forte restrizione all'uso della cannabis light, equiparandola a quella non light e mettendo così a rischio la sopravvivenza di un intero comparto. Allo stesso modo, il Decreto 27 giugno 2024 (GU Serie Generale n. 157 del 06-07-2024), classificando il CBD tra le sostanze stupefacenti in Tabella B, ne ostacola la libera vendita nel mercato comunitario;

tali misure sollevano, dunque, problemi di compatibilità con la normativa UE, nonché con la giurisprudenza CGUE (C-663/18), che vieta di impedire la vendita di CBD legale senza evidenze di rischio per la salute pubblica. In particolare, porre un divieto alla vendita di prodotti contenenti cannabidiolo è in contrasto con la normativa comunitaria che considera il CBD un prodotto legale se derivato dalla Cannabis sativa con un contenuto di THC inferiore allo 0,2 %. Altresì, le suddette misure non sono state notificate al sistema TRIS, malgrado il loro impatto sul mercato interno e sulla libera circolazione delle merci;

dopo un lungo periodo di oblio, la *Cannabis sativa* sta attirando nuovamente l'attenzione delle imprese agricole, degli enti di ricerca e delle istituzioni, soprattutto a causa dei suoi molteplici utilizzi sia nei settori tradizionali (cartario, tessile e alimentare) sia in quelli più innovativi (bioplastiche, biocarburanti, bioedilizia, ma anche cosmetica e farmaceutica). La situazione settoriale e il quadro normativo e politico risultano in forte mutamento, anche in risposta alle richieste dei consumatori che sembrano riconoscere le peculiarità dei prodotti ottenuti da questa coltura;

la canapa sativa è certamente una tra le piante più conosciute e diffuse nel mondo, è una pianta annuale che cresce senza l'utilizzo di pesticidi e concimi chimici, non necessita di costante manutenzione e irrigazione e quindi si presta ai cambiamenti climatici in atto;

gli usi in Italia risalgono a tempi molto antichi. Recenti ritrovamenti sul lago di Albano, nei pressi di Roma, hanno dimostrato che la canapa fosse presente allo stato selvatico in Europa già intorno all'11.000 secolo a.C. L'Italia per un lungo arco di tempo ne è stata la seconda produttrice del mondo: dalla produzione tessile (vestiti, carte e tessuti tradizionali ricamati), a materiali di costruzione di bioedilizia (mattoni, vele e corde per la navigazione) cosmetici, sostanze alimentari, prodotti oleosi e molto altro ancora.

la differenza tra cannabis indica e cannabis sativa riguarda diversi aspetti: l'origine, la posizione geografica, il tempo di fioritura, i principi attivi, gli effetti psico-fisici e gli utilizzi;

gli effetti della cannabis sativa vengono chiamati "effetti high - effetti alti" perché rivolti in particolare alla sfera psichica e celebrare: se assunta aumenta il senso creativo ed euforico. Le sue qualità si esprimono al massimo grado sugli effetti psico-fisici che offre: riesce efficacemente a ridurre gli stati infiammatori regolando diversi apparati tra cui il sistema nervoso centrale, contrasta l'ansia e la depressione, insonnia, mal di testa e cefalee;

con canapa legale si intende la varietà sativa, quella che nella legge n.242 del 2 dicembre 2016 permette la libera coltivazione di canapa con contenuti di THC inferiori allo 0,2%. I maggiori impieghi della canapa legale in Italia sono a base di alimenti (nella produzione di semi, olio, farina, biscotti, condimenti) tessuti, carte, cosmetici, materiali edili, sportivi, accessori di moda ma anche aromaterapici come l'impiego dell'olio essenziale;

d'altro canto in Italia, come dimostra l'approvazione dell'articolo 18 si fa deliberatamente confusione tra canapa sativa e canapa indica, è una contrapposizione politica e ideologica che ha impedito negli anni un approccio laico al tema del consumo delle droghe leggere;

infatti, le politiche antidroga hanno da sempre privilegiato una legislazione orientata alla repressione penalistica del fenomeno, ponendo in secondo piano l'aspetto preventivo, nonostante la presenza di esempi virtuosi che, sia in Europa che nel resto del mondo, dimostrano, anche ai più scettici, come politiche antiproibizionistiche alla fine raggiungano obiettivi migliori sia in termini di riduzione del consumo di sostanze stupefacenti e di

commissione di reati sia sotto il profilo del contrasto dei fenomeni criminali nazionali e internazionali che hanno impostato gran parte della propria attività sul commercio illegale, anche di droghe leggere;

basterebbe ricordare la recente decisione della Commissione sugli stupefacenti istituita dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (CND) che, su raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità e con il voto favorevole anche dell'Italia, ha rimosso la cannabis dalla tabella IV - che contiene le sostanze particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto - allegata alla Convenzione unica sugli stupefacenti fatta a New York il 30 marzo 1961, ratificata ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 412.

i dati, anche quelli più recenti, dimostrano che una legislazione incentrata sulla repressione penale e sul proibizionismo non consente di arginare un fenomeno dalle profonde radici sociali: i fenomeni diffusi vanno regolamentati, non vietati. Ed è proprio la regolamentazione che consente il controllo da parte dello Stato, così come è sempre avvenuto per l'alcol e il tabacco, il cui consumo - certamente più dannoso e dai costi sociali enormemente superiori rispetto a quelli del consumo di cannabis è sempre stato regolamentato, ma al contempo largamente pubblicizzato;

attualmente il consumo e la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti non hanno rilevanza penale grazie all'esito del referendum del 1993, mentre la detenzione per uso personale può essere oggetto di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il referendum abrogativo del 18 aprile 1993 vide un'ampia partecipazione, con il 77 per cento degli aventi diritto che parteciparono al voto, il 55,3 per cento dei quali - oltre 19 milioni di cittadini - si esprime contro la repressione penale del consumo. Viceversa è ancora sanzionata penalmente la coltivazione di piante dalle quali possano estrarsi sostanze stupefacenti e ciò, con riferimento alla cannabis, ha comportato e comporta il rischio che anche nei casi di coltivazione domestica effettuata con finalità di autoconsumo, anche terapeutico, possa essere instaurato un procedimento penale, con tutte le conseguenze del caso;

riteniamo che sia giunto il momento che anche il legislatore intervenga per adeguare la normativa alle istanze sociali, rimaste parzialmente disattese dal 1993 a oggi, volte a escludere finalmente la criminalizzazione di una condotta che non viene ritenuta illecita dalla maggioranza dei cittadini e che difetta degli elementi costitutivi del fatto tipico: se la condotta non è idonea a ledere la salute pubblica, la coltivazione domestica di poche piante di cannabis non può essere considerata reato. Questo anche al fine di interrompere il rapporto tra il consumatore e la fonte di approvvigionamento illecita e sottrarre alle organizzazioni criminali ingenti fonti di guadagno, come più volte evidenziato dalla stessa Direzione nazionale antimafia, consentendo così agli investigatori di concentrare le risorse disponibili di uomini e mezzi sul contrasto delle vere attività criminali legate allo spaccio, nazionale e internazionale, di sostanze stupefacenti come il fentanyl;

impegna il governo:

a introdurre modalità legali di autocoltivazione della canapa sativa per consentire a persone maggiorenni la possibilità di coltivare modiche quantità di pianta non riconducibili all'ambito della rilevanza penale perché prive di offensività, esattamente come avviene nelle ipotesi del consumo e della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente;

a reintrodurre nel primo provvedimento utile la libera coltivazione della pianta della canapa con contenuti di THC inferiori allo 0,2% e la commercializzazione di essa e dei suoi derivati.

G/1236/12/1 e 2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

il provvedimento interviene duramente con un approccio securitario immotivato, il quale evocando una percezione di insicurezza interviene tramite la repressione penale sulle situazioni di disagio e di protesta sociale tramite la repressione penale;

chiara l'ispirazione politica delle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 24 del provvedimento che prevedono una differenziazione di pene se i reati vengono commessi nei confronti di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, introducendo disposizioni che aumentano le pene non solo in caso di violenza, ma anche di resistenza poste in essere nei confronti di questi ultimi, con ulteriore neutralizzazione delle eventuali attenuanti previste dal codice;

queste norme ci riportano ad una vecchia e poco liberale idea di diritto penale, poste a tutela non dei cittadini ma dello Stato o meglio di chi assume nello stesso funzioni di governo, le forze dell'ordine, come avviene nelle esperienze giuridiche non democratiche, è vista come l'organo che più di ogni altro deve indentificarsi con la volontà politica espressa dal Governo, un modello di polizia così costruito è in conflitto con l'idea stessa di una polizia democratica e di prossimità che deve essere la prima garanzia pubblica a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, come specificato nei documenti dell'OSCE e del Consiglio d'Europa;

i reati di resistenza o violenza sono spesso contestati da chi protesta per motivi politici o sociali, appare quindi evidenti il rischio di discriminare le opposizioni e le proteste sociali, deve sottolinearsi come gli episodi più rilevanti degli ultimi mesi sono stati tutti relativi ad azioni di protesta non violenta volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di particolare valore sociale come la tutela dell'ambiente;

l'autorità e il prestigio di una Forza di polizia e dei suoi appartenenti poggiano più ancora che sul giusto e necessario, ma astratto, principio del primato della legge, sul consenso dell'opinione pubblica e sulla generalizzata percezione che proprio gli appartenenti alle Forze di polizia siano per primi soggetti alla legge e tenuti comunque al suo rigoroso rispetto, in qualsiasi circostanza. Un principio che vale soprattutto quando la polizia può essere costretta ad usare la forza per garantire la sicurezza dei cittadini o per ripristinare l'ordine;

a questo, d'altra parte, dovrebbe essere finalizzato l'addestramento degli agenti e questo prevede la normativa generale e specifica che regola il comportamento degli stessi; pertanto eventuali condizioni di stress o tensione non possono certo essere invocate come esimenti, in queste circostanze, i principi inderogabili di legalità e di trasparenza prevalgono su qualsiasi altra considerazione per evitare che il legittimo impiego della forza possa trasformarsi in arbitrio o abuso

il comma 1 dell'articolo 21, prevede che le Forze di polizia possano essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo generalizzato;

la disposizione prevede tale possibilità per i casi in cui le Forze di polizia siano impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno;

il comma 2 rende possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale;

è compresa tra le Forze di polizia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche la Polizia penitenziaria, la quale può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica;

con riferimento a tali dispositivi di videosorveglianza il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimenti n. 290 e n. 291 del 22 luglio 2021, aveva avuto modo di fornire parere favorevole alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali relativamente all'utilizzo di tali dispositivi presentate, rispettivamente, dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

l'articolo 23 del D.P.R. 15/2018 ("Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia") già prevede che l'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio "per le finalità di polizia di cui all'articolo 325, è consentito ove necessario per documentare una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio;

il Garante aveva, inoltre, ritenuto ragionevole il periodo di sei mesi di conservazione dei dati, prospettato nelle valutazioni di impatto presentate, e ritenuto rispettato il principio di privacy by default (protezione per impostazione predefinita), essendo stata prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine;

la norma fa riferimento ai luoghi e agli ambienti in cui vengono "trattenute" le persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Nella fattispecie indicata dalla disposizione in commento potrebbero quindi rientrare anche le misure cosiddette precautelari, ossia quelle limitative della libertà personale aventi natura anticipatoria e strumentale di una misura cautelare, come per esempio l'arresto in flagranza ex artt. 380 e seguenti c.p.p., nonché il fermo ex art. 384 c.p.p.;

sicuramente applicabile la norma anche al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR), tant'è che il secondo comma stabilisce che i sistemi di videosorveglianza "possono" essere utilizzati nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il personale delle Forze dell'ordine durante le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1 e 2, sia dotato di videocamere sempre attive e che le immagini siano conservate in apposito server per almeno sei mesi.

G/1236/13/1 e 2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"*;

gli artt. 26 e 27 del provvedimento mirano, nelle intenzioni del Governo, a rafforzare l'ordine pubblico e la sicurezza negli istituti penitenziari e nei centri di permanenza temporanea, le conseguenze invece saranno l'ingestibilità di strutture già piegate dal sovraffollamento;

questo disegno di legge mostra con chiarezza, come molti altri provvedimenti prima di questo, le ossessioni, le ristrettezze di vedute e i *diktat* ideologici e propagandistici che sottendono le politiche di questo Esecutivo e lo rendono incapace di governare la realtà dei fatti. Come al solito, si risponde al disagio e alle disuguaglianze economiche e sociali con la repressione, aumentando sanzioni e pene in una logica unicamente repressiva e securitaria;

è un provvedimento affetto da ipertrofia penalistica, con norme che si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali nel campo del diritto penale, del diritto sociale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario. Persino l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'OSCE, in un suo documento di analisi di questo specifico provvedimento, afferma che la maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto;

Interessante è stato notare che il termine sicurezza compare nel testo ben 48 volte, con una reiterazione ossessiva di un concetto declinato esclusivamente in termini di proibizioni e punizioni, privo di ogni azione di prevenzione, assolutamente inefficace a realizzare quella sicurezza sociale, ambientale, lavorativa e umana, finalizzata a garantire benessere e uguaglianza di condizioni a cittadine e cittadini del nostro Paese;

nell'insieme del provvedimento ci troviamo di fronte a un complesso di misure che danno luogo a un'idea di giustizia e sicurezza che riteniamo non solo inefficace, ma proprio sbagliata. Infatti, è inefficace qualunque azione di giustizia e sicurezza che si affidi esclusivamente al carcere, in particolare al carcere così com'è oggi nella sua realtà. Sappiamo bene che le carceri italiane scoppiano, che il tasso di affollamento è del 130,6 per cento e che sono detenute circa 14.000 persone in più rispetto ai posti regolamentari.

sappiamo bene che oltre 60.000 persone affollano i nostri istituti penitenziari, al caldo insopportabile d'estate, al freddo in inverno; spesso senza acqua, circondate da cimici, blatte e topi; spesso in condizioni psicologiche e psichiatriche del tutto incompatibili con la permanenza dietro le sbarre. Sappiamo bene che 17,4 detenuti su 100 commettono atti di autolesionismo e che il numero di suicidi è già a quota 70 quest'anno;

sappiamo bene che gli agenti della Polizia penitenziaria lavorano in condizioni drammatiche: 6 di loro, solo quest'anno, hanno deciso di togliersi la vita. Sappiamo bene che il diritto alla salute, a partire da quella psichica, non è affatto garantita, posto che le carceri si stanno trasformando in nuovi manicomi. Ma, nonostante questo, nulla si fa per rendere le carceri meno disumane;

la tesi che le donne incinte o, soprattutto, con bambini piccoli, possano trovare maggiore conforto chiuse in prigione ci fa riflettere sulla vostra reale idea di carcere, sulla tutela dei minori e sulle politiche di inclusione;

il nuovo impegno che riservate alle condizioni di vita all'interno delle carceri è l'introduzione del delitto di rivolta carceraria: un'arma di ricatto che richiama il regolamento fascista del 1931 e che, violando l'esercizio di un diritto fondamentale, mira a ottenere silenzio e disciplina, senza far nulla per prevenire e per risolvere le principali problematiche delle carceri: ad esempio, spazi di dimensioni e qualità adeguata; aumento dell'organico della Polizia penitenziaria; tutela della salute dei detenuti, a partire dalle condizioni igieniche. Niente di tutto questo è contenuto nel provvedimento in esame;

se poi chi osa manifestare il proprio dissenso per le condizioni della propria detenzione è straniero e si trova malauguratamente all'interno di un CPR, allora dal meschino passiamo proprio al sadico: piuttosto che abolire questi brutali *lager* e cercare di trovare una soluzione al fenomeno migratorio, prospettando una vita degna per chi spesso fugge da fame e miseria, introducete un nuovo reato, con la pena da uno a sei anni, per chi, anche con la resistenza passiva, promuova una rivolta in un CPR. E questo, nonostante la situazione nei centri italiani di permanenza per i rimpatri sia stata più volte dichiarata in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e chiunque ne abbia visitato anche solo uno non possa che aver constatato la brutalità di questi luoghi;

l'introduzione di queste nuove pene rappresenta, in maniera plastica, la voglia di alimentare odio e razzismo: due sentimenti che cozzano con qualsiasi logica di sicurezza ma, anzi, rendono insicuro ogni ambiente in cui si ritrovino, oltre a rappresentare la massima contravvenzione ai doveri di solidarietà previsti dall'articolo 2 della nostra Costituzione.

l'articolo 26 prevede, anzitutto, la modifica dell'art. 415 c.p. che come noto contempla, nell'ambito dei delitti contro l'ordine pubblico, la fattispecie di istigazione a disubbidire alle leggi. A tale disposizione viene ora aggiunto un comma che prevede "la pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario";

l'art. 27 introduce una disciplina simile all'art. 14 d.lgs. 286/1998 per coloro che realizzino all'interno di uno dei centri per migranti, «*mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta*»;

stiamo assistendo a una criminalizzazione di qualsiasi tipo di dissenso che arriva a punire anche quelle che in carcere o nei CPR sono, molto spesso, semplici manifestazioni di insofferenza, non rivolte. Non ha alcuna funzione rieducativa condannare fino a 8 anni di reclusione ad esempio, un detenuto, che batte sulle sbarre per richiamare l'attenzione, sulle sue condizioni di carcerazione o la resistenza passiva, che può essere anche il semplice sciopero della fame;

di fatto qualsiasi atto di disobbedienza o di critica anche di modesto valore quale ad esempio la mancata pulizia della cella, la mancata assunzione del pasto o di medicinali, se realizzata contemporaneamente da tre o più persone potrà essere qualificata come rivolta e, quindi, punita ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p. senza che sia possibile predeterminare quali siano le condotte che effettivamente sono idonee a recare offesa al bene giuridico dell'ordine pubblico;

paradossalmente se un detenuto rimane seduto sul proprio letto, rifiutandosi di obbedire ad un ordine, rischia ulteriori otto anni di reclusione, dimenticandoci che la resistenza passiva è stata sdoganata dal Mahatma Gandhi il quale ha dimostrato come in tal modo si possa arrivare a cambiare il mondo;

le norme si prestano a fungere da pericoloso strumento di gestione arbitraria dell'ordine pubblico in contesti dove le relazioni di forza sono necessariamente a senso unico;

nella vita carceraria di tutti i giorni, questa norma sarà un'arma di ricatto per indurre alla disciplina e al silenzio i detenuti che non avranno la possibilità di dissentire, protestare ovvero opporsi a qualsiasi ordine carcerario. La norma rischia di produrre l'annichilimento dei detenuti che saranno così definitivamente esclusi da qualsiasi dimensione di vita autonoma e responsabile: è la trasformazione del detenuto e del clandestino, in una persona docile che deve solo obbedire, impone un ritorno al passato, quando i detenuti dovevano camminare in carcere a testa bassa e lungo i muri;

questi nuovi reati sono in contrasto con un modello di carcere basato sulla responsabilità e sull'autonomia: le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle detenute e i provvedimenti non detentivi per le autrici di reati, c.d. "Regole di Mandela", alla Regola 5, in

particolare stabilisce che "Il regime carcerario deve sforzarsi di ridurre al minimo le differenze tra la vita carceraria e la vita privata".

impegna il Governo:

a garantire anzitutto, la sicurezza di spazi di vivibilità interna sia per i detenuti che per il personale dell'amministrazione penitenziaria, rendendo più umane le condizioni detentive, garantendo efficacemente l'accesso ai trattamenti sanitari e la comunicazione telefonica con l'esterno, e aprendo tali strutture al controllo della società civile;

a garantire ai detenuti e agli internati, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, visite con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere anche relazioni affettive intime, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.

G/1236/14/1 e 2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

il concetto di sicurezza, termine comparso nel testo ben 48 volte, viene tradotto in concreto sia nell'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e di circostanze aggravanti, sia nella possibilità di far circolare più armi così come prevede l'articolo 28 del provvedimento;

da un rapporto di Save the Children risulta che più della metà dei settantadue milioni di bambini che non hanno accesso all'istruzione, cioè oltre trentasette milioni, vivono nei Paesi colpiti dalle guerre (denominati CAFS) e sono spesso i destinatari finali del commercio di armi leggere mentre sei tra i Paesi del G8 (tra cui l'Italia) sono tra i primi dieci esportatori di armi nel mondo, l'84% delle quali sono le cosiddette "armi leggere", largamente diffuse e utilizzate, con conseguenze devastanti, da minori;

secondo un Rapporto del Segretariato Generale dell'ONU vengono addestrati e usati in azioni belliche bambini e bambine-soldato, queste ultime in alcuni casi esposte all'obbligo di prestazioni sessuali;

se, per ora, l'uso delle armi leggere non sembra essere una consuetudine diffusa tra i giovani del nostro Paese, ci sono tuttavia altri indicatori che confermano una deriva di sovraesposizione verso il pericolo di comportamenti individuali, ma orientanti anche nel gruppo, indirizzati alla violenza o da essa condizionati;

pistole giocattolo, giochi militari, abbigliamento bellici, oggetti di uso offensivo costituiscono materia per regali e aspirazioni prevalenti, fin dalla più tenera età;

l'influenza dei programmi televisivi improntati alla violenza come prassi abituale e trama di comportamenti ricorrenti è pressante, pervasiva, pedagogicamente negativa: l'utenza di questi programmi - dai cartoni animati ai talk-show ai film d'azione, di guerra, di narrazione di profili criminali - spazia per età e genere, dai bambini e le bambine della scuola dell'infanzia agli adolescenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'introduzione delle fasce protette non è deterrente sufficientemente dissuasivo poiché il leit-motiv è sempre quello della violenza come prevalente modello antropologico-comportamentale: un modello idealizzato e reso vincente, nell'ostentazione della forza come strumento di emergenza sociale, di successo tra i pari, di perseguimento del 'lieto fine';

si diffonde una cultura mass-mediologica negativa che spiega che si fa e si ottiene giustizia solo attraverso l'uso della forza, mentre vengono ridicolizzate e valutate pregiudizialmente perdenti tutte le altre strade che passano dalle relazioni pacifiche e positive, dall'interlocuzione, dal dialogo;

non è difficile immaginare l'influenza degli interessi commerciali e industriali, anche attraverso la realizzazione di fiere campionarie, che sottende e ispira questi filoni e queste trame narrative, dove il prossimo è sempre antagonista, nemico da battere, fino alla sua eliminazione fisica, con una reiterazione e una disinvoltura veramente raccapriccianti;

nel nostro Paese è incredibile il divario tra sicurezza reale e percepita, studi criminologici e dati statistici avallano questa affermazione. Oggi l'Italia è il paese più sicuro dell'Unione Europea: nel 2020 ci sono stati 271 omicidi (di cui 112 femminicidi), con un tasso dello 0,45 per ogni 100.000 abitanti. Seguono Austria, Grecia, Portogallo e Spagna, con un tasso dello 0,7, Olanda e Polonia con lo 0,8, Germania con l'1, Regno Unito con 1,2, Francia con 1,3,

Estonia con 2,2, Ungheria con 2,5, Lettonia con 4,2, Russia con 9,2. Nel mondo, per grado di sicurezza, l'Italia è seconda solo al Giappone, che ha un tasso dello 0,3;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti necessari affinché sia fatto divieto ai minori di diciotto anni l'accesso nelle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco e conseguentemente prevedere sanzioni amministrative adeguate nei confronti dei responsabili dell'evento.

G/1236/15/1 e 2

Tubetti, Della Porta

Il Senato,

premesso che

nell'ambito del disegno di legge AS 1236 è stato approvato l'articolo 32 che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, imponendo ulteriori obblighi di identificazione per l'acquisto di SIM da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, introducendo come requisito la copia del titolo di soggiorno;

altresì, viene attribuita agli addetti ai negozi di telefonia la responsabilità di verificare la validità del suddetto titolo di soggiorno in sede di sottoscrizione del contratto e, in caso di errata identificazione, viene applicata una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività, fino ad un massimo di 30 giorni.

considerato che:

tale misura, nata per perseguire il condiviso obiettivo della lotta alle presenze illegali sul territorio nazionale, risulta inefficace proprio ai fini della sicurezza perché sussistono numerosi metodi di elusione degli obblighi associati all'acquisizione di SIM, che potrebbero peraltro risultare incentivati dalle nuove previsioni normative;

inoltre, già oggi, proprio ai fini della sicurezza, al momento dell'acquisto di una SIM il cliente deve fornire al gestore almeno un documento di identità; quindi, la registrazione rende anche più tracciabile e identificabile il soggetto che la acquista, a prescindere dal titolo di soggiorno;

al contrario, la misura potrebbe provocare l'effetto opposto a quello desiderato, incentivando la creazione di un mercato nero di SIM acquistate in altri Stati dell'Unione, stimolando il mercato delle SIM virtuali (e-SIM), che non richiedono la registrazione dell'utente e ostacolando il turismo nel nostro Paese;

proprio su quest'ultimo punto, infatti, la norma potrebbe provocare un forte disagio anche nei confronti dei cittadini extra-europei che soggiornano in Italia per periodi limitati e tuttavia sufficientemente lunghi da suggerire l'acquisto di una SIM rilasciata da un Operatore nazionale allo scopo di limitare le spese di connessione. Una criticità ancora più preoccupante all'indomani dell'avvio del Giubileo con l'arrivo di più di 30 milioni di pellegrini in Italia.

rilevato in ultimo che:

tale implementazione potrebbe comportare elevati rischi di inadempimento a causa della scarsa chiarezza su quali siano i "titoli di soggiorno" validi e quindi indurre comportamenti prudenziali tali da aumentare gli ostacoli a cittadini extraeuropei legittimamente presenti sul territorio nazionale; per fronteggiare almeno parzialmente tali rischi, gli Operatori dovrebbero sostenere costi aggiuntivi per formare il personale su tale identificazione, andando ad aggravare un contesto economico già fortemente critico per il settore delle telecomunicazioni.

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a chiarire tutte le tipologie di documenti validi come titolo di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

a valutare l'opportunità di prevedere la validità, in sede di attivazione di SIM, non solo della copia del titolo di soggiorno ma di qualsiasi altro documento di viaggio riconosciuto dallo Stato Italiano;

a valutare l'opportunità di esentare gli Operatori di Telecomunicazioni da responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca un titolo di soggiorno non idoneo.

1.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

1.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida

Sopprimere l'articolo.

1.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2 è inserito il seguente:

«Art.

270-*quinquies*.3.

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».

1.5

Bazoli, Martella

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2 è inserito il seguente:

«Art.

270-*quinquies*.3.

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».

1.6

Giorgis

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 270-quinquies.3.», sostituire le parole da "Chiunque" a "congegni bellici" con le seguenti: "Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni per l'uso concreto di congegni bellici".*

1.7

Parrini, Manca

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 270-quinquies.3.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola: "consapevolmente" con le seguenti: "con finalità di terrorismo";
- b) aggiungere, in fine, il seguente comma: "Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite".

1.8

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 270-quinquies.3.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: "di violenza ovvero";
- b) sostituire le parole: "da due a sei anni" con le seguenti: "fino a tre anni".

1.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: " , o su qualunque altra tecnica" fino a: "cinque anni,".

1.0.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: "manifestazioni" sono inserite le seguenti: ", incluso il saluto romano,"».

1.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

1. All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi del primo comma del presente articolo"».

Art. 3

3.1

Verini, Giorgis, Bazoli, Parrini, Mirabelli, Meloni, Rossomando, Valente

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *prima della lettera a), anteporre la seguente:*

"0a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 150.000 euro»";

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-*bis*) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 150.000 euro»."

Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 85», con le seguenti: «agli articoli 83, 85 e 91».

3.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) all'articolo 86, comma 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse.

Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 85», con le seguenti: «agli articoli 85 e 86».

3.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "e introduzione dell'articolo 94.1";*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

Art. 5

5.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

Art. 6

6.1

[Rando](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «Ministero dell'Interno», inserire le seguenti: «che ne informa il Presidente della Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,».

6.0.1

[Bazoli, Sensi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)

1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.2

[Verini, Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole del trattamento pensionistici".

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

6.0.3

[Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, di seguito indicato come «testimone per motivi di giustizia», che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.

2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9 della medesima legge, che la valuta secondo le medesime modalità previste dalla stessa legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.

3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.

4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.

5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.».

6.0.4

[Valente](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.1

[Bazoli, Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'amministratore stesso» sono inserite le seguenti: «o dall'esperto coadiutore, se nominato».

7.2

[Rossomando](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l'amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei consulenti tecnici o dei periti del Tribunale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono inserire le seguenti: all'esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.

7.3

[Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività ad essi demandate, l'amministratore giudiziario segnala l'inerzia al Tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto."

7.4

Valente

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.".

7.5

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

7.6

Verini, Manca, Zambito

Al comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: non sanabili, inserire le seguenti: il Tribunale per le misure di prevenzione, il Tribunale penale o.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il Giudice penale o di prevenzione dispone la demolizione come spesa ripetibile e la cancelleria dà corso all'incarico ad impresa sul libero mercato, sostenendo l'onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere al condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.

7.7

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-novies, sostituire le parole: "almeno annuale" con la seguente: "trimestrale".

7.8

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), capoverso 5-bis, dopo la parola: "liquidabile" inserire le seguenti: "previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa tenuto presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 356, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,";

b) dopo il numero 2), inserire il seguente: "2-bis) il comma 6-bis è abrogato.".

7.9

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) all'articolo 48

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile";

2) al comma 4, dopo le parole: "Fondo unico giustizia," sono inserite le seguenti: "per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte";

3) dopo il comma 15-*quater* è inserito il seguente: "15-*quater*.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*, del presente codice"»

7.10

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale."

7.0.1

Meloni, Martella, Manca

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della

medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

7.0.2

Parrini, Zambito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza *Next Generation Eu*, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

7.0.3

[Giorgis](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)

1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo Unico Giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

7.0.4

[Bazoli, Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del Fondo dei beni confiscati alla mafia)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 9

9.1

[Bilotti, Lopreiato, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 a tutela della sicurezza dei cittadini e degli stranieri)

1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) è nato nel territorio della Repubblica, vi risiede legalmente e sia figlio di straniero nato in Italia e ivi legalmente residente, qualora ne faccia domanda all'ufficiale di stato civile del comune di residenza alla nascita o durante la minore età il genitore legalmente residente in Italia, col consenso dell'altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza, ovvero l'interessato legalmente residente in Italia entro due anni dal compimento della maggiore età;

b-ter) è nato nel territorio della Repubblica, e vi abbia regolarmente frequentato, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l'istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, qualora durante la minore età ne faccia domanda all'ufficiale di stato civile del comune di residenza il genitore legalmente residente in Italia e ivi regolarmente soggiornante da almeno un anno dopo la nascita del minore, avuto il consenso dell'altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età allorché sia in possesso di altra cittadinanza»;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla suddetta data all'ufficiale di stato civile del comune in cui risiede legalmente in Italia»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Lo straniero che abbia regolarmente frequentato in Italia, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l'istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, se giunto nel territorio italiano entro il compimento del sesto anno di età ovvero, se giunto in Italia entro il compimento dei quattordici anni, che vi abbia regolarmente frequentato almeno cinque anni di istruzione o di formazione professionale presso un istituto italiano del sistema di istruzione e formazione professionale, avendone regolarmente superato l'esame di Stato finale o gli altri esami finali, diviene cittadino qualora dopo il compimento della maggiore età sia legalmente residente in Italia e dichiarare la volontà di diventare cittadino nei termini e nei modi indicati all'articolo 4, comma 2, oppure, durante la minore età, ne facciano domanda al comune di residenza entrambi i genitori legalmente residenti in Italia ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale, ma il maggiorenne può rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza»;

d) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'istanza di acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo può essere presentata dal coniuge o dal partner dell'unione civile registrata dopo sei mesi dalla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile se lo straniero è legalmente residente in Italia ovvero dopo un anno da tale celebrazione se lo straniero risiede all'estero e l'accoglimento dell'istanza può avvenire al compimento dei requisiti indicati al comma 1 se non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 6»;

e) all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «concernenti comportamenti concreti e attualmente pericolosi del richiedente o di suoi familiari conviventi, allorché appartengano a talune delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, emanato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

f) all'articolo 8, comma 1, le parole: «l'istanza di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «le istanze presentate alle Prefetture, di cui agli articoli 7 e 9, comma 1»;

g) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Può acquistare la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, colui che sia maggiore di età, risieda legalmente in Italia, ne presenti istanza alla Prefettura competente per il comune di residenza, non risulti avere le preclusioni indicate nell'articolo 6, risulti avere adempiuto ai suoi obblighi previdenziali e tributari, disponga in Italia, da almeno due anni dopo il compimento della maggiore età, di un reddito non occasionale derivante da fonte lecita, di importo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale ovvero appartenga ad un nucleo familiare avente un reddito

complessivo lordo, riferito ai due anni precedenti, non inferiore agli importi annui previsti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) è straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) è straniero che abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

c) è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e sia titolare di attestazione comunale del diritto di soggiorno;

d) è apolide o cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE residenti in Italia. L'apolide o il rifugiato riconosciuti in Italia possono presentare la domanda dopo tre anni dal riconoscimento dei relativi status, che può essere accolta al momento del compimento del quinto anno di residenza legale ininterrotta se sussistono tutti gli altri requisiti, con esclusione di quelli reddituali, dopo avere acquisito il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

h) all'articolo 9-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini della presente legge è legalmente residente lo straniero o l'apolide che è titolare di un titolo di soggiorno, in corso di validità, rilasciato in Italia e che è regolarmente iscritto nelle liste della popolazione residente in un comune italiano o che, in mancanza di iscrizione anagrafica, vi ha una dimora abituale ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione della presente legge la minore di età si considera con riguardo alla data della presentazione dell'istanza che concerne il minore o il suo genitore.»;

i) all'articolo 9-*ter* le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scadenza di tale termine l'istanza di acquisto della cittadinanza che era stata presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell'istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti lo straniero e il suo difensore e i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato. La sentenza del tribunale che dichiara l'acquisto della cittadinanza comporta anche la condanna al Ministero dell'interno al pagamento delle spese processuali e alle spese legali sostenute dall'istante ed è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale al Ministero dell'interno e al comune di residenza che provvede al giuramento ai sensi dell'articolo 10. Il medesimo giudice è competente per controversie contro il rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza.»;

l) l'articolo 10-*bis* è abrogato;

m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma il maggiorenne può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza. Si considera convivente anche il genitore legalmente residente in Italia che non viva abitualmente col figlio minore residente in Italia, ma che sia titolare della responsabilità genitoriale e in base ad un accordo tra coniugi o a decisione giudiziaria abbia un diritto di visita al figlio minore allorché il giudice abbia dichiarato che le visite sono obbligatorie e devono svolgersi in territorio italiano»;

n) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha perduto la cittadinanza italiana, dopo l'espatrio dall'Italia, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso presso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza in Italia ovvero presso il consolato italiano competente per il luogo di residenza»;

o) dopo l'articolo 17-ter è inserito il seguente:

«Art. 17-quater.

1. Ottiene il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana colui che risiede legalmente in Italia da almeno un anno e dimostri di essere discendente in linea retta fino al sesto grado di cittadino italiano, ai sensi degli articoli 74 e 77 del codice civile, se nessuno degli ascendenti in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana, e se dimostri la conoscenza della lingua italiana ai sensi dell'articolo 9.1. o abbia acquisito un titolo di studio presso scuola italiana o presso una scuola italiana all'estero o presso una scuola all'estero legalmente riconosciuta in lingua italiana.

2. La domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza è presentata, insieme con la prescritta documentazione, all'ufficiale di stato civile del comune italiano di residenza, che provvede sulla domanda entro il termine di un anno, scaduto il quale l'istanza che era stata presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell'istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti l'istante e il suo difensore e i competenti uffici; la sentenza del tribunale che riconosce il possesso della cittadinanza italiana è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, che provvede all'immediata iscrizione nei registri di cittadinanza. Il medesimo giudice è competente per le controversie contro il rigetto dell'istanza di riconoscimento.

3. A coloro che si trovino nelle condizioni di parentela e di conoscenza della lingua italiana indicate al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia; fino alla comunicazione del provvedimento amministrativo o giudiziario adottato sull'istanza da essi presentata di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana il loro ingresso e soggiorno in Italia e il loro trattamento, inclusi l'accesso al lavoro, sono equiparati a quelli previsti per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

9.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 9

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica»;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono soppresse;

c) all'articolo 9, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni; e la lettera f) è soppressa»;

d) all'articolo 9-ter, comma 1, le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse;

e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, se in possesso di altra cittadinanza possono rinunciarvi. Nel caso di figli minori, questi possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, divenuti maggiorenni.».

9.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 9

(Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica».

9.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Abrogazione dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è abrogato.

9.7

Scalfarotto, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente

"Art. 9

(Modifiche in caso di revoca della cittadinanza)

1. L'articolo 10-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

9.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

3. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;

sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

9.9

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

3. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;

sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

9.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.

9.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 36 mesi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

9.12

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza ulteriori condizioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91

9.13

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) all'articolo 10-bis, comma 1,

1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;

2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

i) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-ter. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

9.14

[Bazoli, D'Elia](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.

9.15

[Scalfarotto, Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "o possa acquisire".

9.16

[Giorgis](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.17

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9.18

Bilotti, Lopreiato, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere la lettera b).

9.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.0.1

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.»;

b) l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.

2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.

2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiarare, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana»;

c) l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».

d) dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide. 2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.

2. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.

Art. 5-*ter*. - 1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero»;

e) l'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-*bis*, 5 e 5-*bis*:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;

c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.

3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna»;

f) l'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato;

g) all'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) all'articolo 25, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione e del merito».

2. All'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 2, le parole: «diciannovesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno».

3. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

9.0.2

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'acquisto della cittadinanza. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.".

9.0.3

Patuanelli, Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'acquisto della cittadinanza. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana.»."

9.0.4

Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 2-bis è sostituito con il seguente:

2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 39-bis.1, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dall'articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all'art. 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."

Art. 010

010.1

Valente

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Potenziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2025-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-*quinquies*, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-*ter*.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

010.2

Giorgis

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

010.3

Lopreato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 010

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

010.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo

denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

010.5

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 010

(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

010.6

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 010

(Piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado)

"1. Ai fini dell'attuazione e del potenziamento della tutela della sicurezza urbana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, eventualmente di concerto con altri Ministri competenti, presenta alle Camere un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive."

010.7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 010

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.".

010.8

Parrini

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata, e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

010.9

Musolino, Scalfarotto

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

010.10

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 010

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della Polizia locale)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di Polizia locale disposte per l'anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

010.11

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo 10, premettere il seguente:

"Art. 010

(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del comune di Caivano)

1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

010.12

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 010

(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del comune di Caivano)

1. Per l'anno 2024 e per l'anno 2025, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 10

10.1

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

10.2

Lopreato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10

(Modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».

3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 321-bis.

(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».

10.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 1 e il comma 2.

10.4

Lopreato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;

Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale»".

10.5

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: "o detiene senza titolo".

10.6

Rossomando

*Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», **primo comma**, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo inserire le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole.*

10.7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: "destinato a domicilio altrui" con le seguenti: "adibito ad abitazione altrui".

10.8

Verini, Zambito

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire la parola: "destinato" con le seguenti: "già adibito".

10.9

Bazoli

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: "o sue pertinenze";*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: "o di sue pertinenze".*

10.10

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: "o sue pertinenze";
b) al secondo periodo, sopprimere le parole: "o di sue pertinenze".

10.11

Verini, Manca, Malpezzi

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: "da due a sette anni" con le seguenti: "fino a cinque anni" e sopprimere il secondo periodo.

10.12

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

10.13

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "un immobile" inserire le seguenti: "destinato a domicilio"

10.14

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "con artifici o raggiri" con le seguenti: "durante l'assenza della persona offesa".

10.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere il secondo comma.

10.16

Nicita, Malpezzi, Camusso

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole da: "si intromette" fino a: "ovvero".

10.17

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sostituire le parole: "si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde" con la seguente: "riceve".

10.18

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sopprimere le parole: "o corrisponde".

10.19

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», terzo comma, sostituire le parole: "Non è punibile" con le seguenti: "La pena è ridotta di un terzo per".

10.20

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato".

10.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 3.

10.22

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 321-bis.

(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.»".

10.23

Musolino, Scalfarotto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:

a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.1

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Misure a sostegno dell'inclusione sociale dei giovani nelle periferie urbane)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle città» con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per il 2025 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Il Fondo è destinato ai comuni capoluogo di provincia per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, progetti di contrasto all'abbandono scolastico e di orientamento al lavoro nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente

All'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «articoli 5» inserire le seguenti: «, 10-bis».

10.0.2

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Misure di contrasto alla crisi abitativa, finanziamento del fondo Pinqua)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa in tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle periferie, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Le risorse sono, altresì, destinate a promuovere progetti di riutilizzo edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente

All'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «articoli 5» inserire le seguenti: «, 10-bis».

10.0.3

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente

All'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «articoli 5» inserire le seguenti: «, 10-bis».

10.0.4

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli immobili abitativi)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente

All'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «articoli 5» inserire le seguenti: «, 10-bis».

10.0.5

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.0.6

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art 10-bis.

(Disposizioni in materia decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni)

1. Il comma 1, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è sostituito dal seguente: " 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies, 624, 624-bis, 628, 659, 697 del codice penale, nonché di cui all'art. 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In caso di decadenza dell'assegnazione ai sensi del primo periodo, le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto."

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 è sostituita dal seguente: "Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni".

Art. 11

11.1

[Valente](#)

Sopprimere

l'articolo.

11.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Verini](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 1.

11.4

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 1.

11.5

[Bazoli](#)

Sopprimere il comma 1.

11.6

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere il comma 1.

11.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

11.8

Bazoli

Al comma 1, capoverso «11-decies), premettere le seguenti parole: "Nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone".

11.9

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 640. - (Truffa) - Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;
- 3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);
- 4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

11.10

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11.11

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: "due a sei" con le seguenti: "uno a cinque" e le parole: "da 700 a euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 200 e euro 1000".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».

11.12

Giorgis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: "due a sei" con le seguenti: "uno a cinque";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma»".

11.13

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: "due a sei" con le seguenti: "uno a cinque".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».

11.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

11.15

[Rossomando](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma»."

11.0.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di furto)

1. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625.»".

11.0.2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di furto)

1. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 4, 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-bis.»".

11.0.3

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500»."

Art. 12

12.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

12.3

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 1.

12.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

1. All'articolo 635 codice penale, il comma 3 è soppresso.

Art. 13

13.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

13.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.4

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "denunciati o".

13.5

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "denunciati o".

13.6

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti: "due anni"

13.7

[Bazoli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 2.

13.8

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- b) sopprimere il comma 2.*

13.9

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, sopprimere le parole: «in materia di flagranza differita, e»;*
- b) al comma 1, sopprimere la lettera c).*

13.10

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 2.

Art. 14

14.1

Musolino, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 25 e 28.

14.2

Musolino, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

14.3

Bazoli

Sopprimere

l'articolo.

14.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

14.5

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

14.6

Verini, Zambito, Manca

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.100 a euro 4.000»;

14.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.101 a euro 4.000»;

14.11

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.102 a euro 4.000»;

14.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.103 a euro 4.000»;

14.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.104 a euro 4.000»;

14.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.105 a euro 4.000»;

14.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.106 a euro 4.000»;

14.16

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.107 a euro 4.000»;

14.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.108 a euro 4.000»;

14.18

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.109 a euro 4.000»;

14.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.110 a euro 4.000»;

14.20

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.111 a euro 4.000»;

14.21

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.112 a euro 4.000»;

14.22

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.113 a euro 4.000»;

14.23

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.114 a euro 4.000»;

14.24

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.115 a euro 4.000»;

14.25

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.116 a euro 4.000»;

14.26

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.117 a euro 4.000»;

14.27

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.118 a euro 4.000»;

14.28

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.119 a euro 4.000»;

14.29

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.120 a euro 4.000»;

14.30

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.121 a euro 4.000»;

14.31

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.122 a euro 4.000»;

14.32

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.123 a euro 4.000»;

14.33

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.124 a euro 4.000»;

14.34

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.125 a euro 4.000»;

14.35

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.126 a euro 4.000»;

14.36

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.127 a euro 4.000»;

14.37

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.128 a euro 4.000»;

14.38

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.129 a euro 4.000»;

14.39

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.130 a euro 4.000»;

14.40

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.131 a euro 4.000»;

14.41

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.132 a euro 4.000»;

14.42

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.133 a euro 4.000»;

14.43

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.134 a euro 4.000»;

14.44

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.135 a euro 4.000»;

14.45

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.136 a euro 4.000»;

14.46

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.137 a euro 4.000»;

14.47

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.138 a euro 4.000»;

14.48

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.139 a euro 4.000»;

14.49

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.140 a euro 4.000»;

14.50

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.141 a euro 4.000»;

14.51

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.142 a euro 4.000»;

14.52

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.143 a euro 4.000»;

14.53

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.144 a euro 4.000»;

14.54

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.145 a euro 4.000»;

14.55

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.146 a euro 4.000»;

14.56

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.147 a euro 4.000»;

14.57

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.148 a euro 4.000»;

14.58

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.149 a euro 4.000»;

14.59

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.150 a euro 4.000»;

14.60

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.151 a euro 4.000»;

14.61

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.152 a euro 4.000»;

14.62

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.153 a euro 4.000»;

14.63

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.154 a euro 4.000»;

14.64

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.155 a euro 4.000»;

14.65

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.156 a euro 4.000»;

14.66

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.157 a euro 4.000»;

14.67

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.158 a euro 4.000»;

14.68

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.159 a euro 4.000»;

14.69

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.160 a euro 4.000»;

14.70

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.161 a euro 4.000»;

14.71

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.162 a euro 4.000»;

14.72

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.163 a euro 4.000»;

14.73

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.164 a euro 4.000»;

14.74

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.165 a euro 4.000»;

14.75

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.166 a euro 4.000»;

14.76

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.167 a euro 4.000»;

14.77

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.168 a euro 4.000»;

14.78

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.169 a euro 4.000»;

14.79

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.170 a euro 4.000»;

14.80

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.171 a euro 4.000»;

14.81

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.172 a euro 4.000»;

14.82

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.173 a euro 4.000»;

14.83

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.174 a euro 4.000»;

14.84

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.175 a euro 4.000»;

14.85

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.176 a euro 4.000»;

14.86

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.177 a euro 4.000»;

14.87

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.178 a euro 4.000»;

14.88

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.179 a euro 4.000»;

14.89

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.180 a euro 4.000»;

14.90

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.181 a euro 4.000»;

14.91

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.182 a euro 4.000»;

14.92

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.183 a euro 4.000»;

14.93

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.184 a euro 4.000»;

14.94

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.185 a euro 4.000»;

14.95

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.186 a euro 4.000»;

14.96

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.187 a euro 4.000»;

14.97

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.188 a euro 4.000»;

14.98

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.189 a euro 4.000»;

14.99

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.190 a euro 4.000»;

14.100

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.191 a euro 4.000»;

14.101

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.192 a euro 4.000»;

14.102

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.193 a euro 4.000»;

14.103

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.194 a euro 4.000»;

14.104

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.195 a euro 4.000»;

14.105

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.196 a euro 4.000»;

14.106

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.197 a euro 4.000»;

14.107

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.198 a euro 4.000»;

14.108

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.199 a euro 4.000»;

14.109

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.200 a euro 4.000»;

14.110

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.201 a euro 4.000»;

14.111

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.202 a euro 4.000»;

14.112

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.203 a euro 4.000»;

14.113

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.204 a euro 4.000»;

14.114

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.205 a euro 4.000»;

14.115

[Rossomando](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.116

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.117

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.118

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1101 a euro 4000".

14.119

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1102 a euro 4000".

14.120

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1103 a euro 4000".

14.121

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1104 a euro 4000".

14.122

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1105 a euro 4000".

14.123

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1106 a euro 4000".

14.124

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1107 a euro 4000".

14.125

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1108 a euro 4000".

14.126

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1109 a euro 4000".

14.127

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1110 a euro 4000".

14.128

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1111 a euro 4000".

14.129

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1112 a euro 4000".

14.130

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1113 a euro 4000".

14.131

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1114 a euro 4000".

14.132

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1115 a euro 4000".

14.133

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1116 a euro 4000".

14.134

[De Cristofaro, Magni, Aurora Florida, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1117 a euro 4000".

14.135

[De Cristofaro, Magni, Aurora Florida, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1118 a euro 4000".

14.136

[De Cristofaro, Magni, Aurora Florida, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1119 a euro 4000".

14.137

[De Cristofaro, Magni, Aurora Florida, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1120 a euro 4000".

14.138

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1121 a euro 4000".

14.139

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1122 a euro 4000".

14.140

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1123 a euro 4000".

14.141

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1124 a euro 4000".

14.142

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1125 a euro 4000".

14.143

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1126 a euro 4000".

14.144

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1127 a euro 4000".

14.145

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1128 a euro 4000".

14.146

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1129 a euro 4000".

14.147

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1130 a euro 4000".

14.148

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1131 a euro 4000".

14.149

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1132 a euro 4000".

14.150

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1133 a euro 4000".

14.151

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1135 a euro 4000".

14.152

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1136 a euro 4000".

14.153

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1138 a euro 4000".

14.154

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1139 a euro 4000".

14.155

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1140 a euro 4000".

14.156

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1141 a euro 4000".

14.157

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1142 a euro 4000".

14.158

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1143 a euro 4000".

14.159

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1144 a euro 4000".

14.160

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1145 a euro 4000".

14.161

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1146 a euro 4000".

14.162

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1147 a euro 4000".

14.163

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1148 a euro 4000".

14.164

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1149 a euro 4000".

14.165

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1150 a euro 4000".

14.166

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1151 a euro 4000".

14.167

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1152 a euro 4000".

14.168

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1153 a euro 4000".

14.169

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1154 a euro 4000".

14.170

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1155 a euro 4000".

14.171

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1156 a euro 4000".

14.172

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1157 a euro 4000".

14.173

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1158 a euro 4000".

14.174

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1159 a euro 4000".

14.175

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1160 a euro 4000".

14.176

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1161 a euro 4000".

14.177

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1162 a euro 4000".

14.178

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1163 a euro 4000".

14.179

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1164 a euro 4000".

14.180

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1165 a euro 4000".

14.181

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1166 a euro 4000".

14.182

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1167 a euro 4000".

14.183

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1168 a euro 4000".

14.184

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1169 a euro 4000".

14.185

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1170 a euro 4000".

14.186

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1171 a euro 4000".

14.187

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1172 a euro 4000".

14.188

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1173 a euro 4000".

14.189

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1174 a euro 4000".

14.190

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1175 a euro 4000".

14.191

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1176 a euro 4000".

14.192

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1177 a euro 4000".

14.193

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1178 a euro 4000".

14.194

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1179 a euro 4000".

14.195

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1180 a euro 4000".

14.196

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1181 a euro 4000".

14.197

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1182 a euro 4000".

14.198

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1183 a euro 4000".

14.199

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1184 a euro 4000".

14.200

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1185 a euro 4000".

14.201

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1186 a euro 4000".

14.202

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1187 a euro 4000".

14.203

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1188 a euro 4000".

14.204

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1189 a euro 4000".

14.205

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1190 a euro 4000".

14.206

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1191 a euro 4000".

14.207

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1192 a euro 4000".

14.208

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1193 a euro 4000".

14.209

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1194 a euro 4000".

14.210

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1195 a euro 4000".

14.211

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1196 a euro 4000".

14.212

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1197 a euro 4000".

14.213

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1198 a euro 4000".

14.214

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1199 a euro 4000".

14.215

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1200 a euro 4000".

14.216

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1200 a euro 4000".

14.217

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1301 a euro 4000".

14.218

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1302 a euro 4000".

14.219

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1303 a euro 4000".

14.220

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1304 a euro 4000".

14.221

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1305 a euro 4000".

14.222

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1306 a euro 4000".

14.223

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1307 a euro 4000".

14.224

[Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1308 a euro 4000".

14.225

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1309 a euro 4000".

14.226

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1310 a euro 4000".

14.227

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1311 a euro 4000".

14.228

[Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1312 a euro 4000".

14.229

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1313 a euro 4000".

14.230

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1314 a euro 4000".

14.231

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1315 a euro 4000".

14.232

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1316 a euro 4000".

14.233

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1317 a euro 4000".

14.234

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1318 a euro 4000".

14.235

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1319 a euro 4000".

14.236

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1320 a euro 4000".

14.237

[Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1321 a euro 4000".

14.238

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1322 a euro 4000".

14.239

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1323 a euro 4000".

14.240

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1324 a euro 4000".

14.241

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1325 a euro 4000".

14.242

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1326 a euro 4000".

14.243

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1327 a euro 4000".

14.244

[Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1328 a euro 4000".

14.245

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1329 a euro 4000".

14.246

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1330 a euro 4000".

14.247

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1331 a euro 4000".

14.248

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1332 a euro 4000".

14.249

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1333 a euro 4000".

14.250

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1334 a euro 4000".

14.251

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1335 a euro 4000".

14.252

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1336 a euro 4000".

14.253

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1337 a euro 4000".

14.254

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1338 a euro 4000".

14.255

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1339 a euro 4000".

14.256

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1340 a euro 4000".

14.257

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1341 a euro 4000".

14.258

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1342 a euro 4000".

14.259

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1343 a euro 4000".

14.260

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1344 a euro 4000".

14.261

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1345 a euro 4000".

14.262

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1346 a euro 4000".

14.263

[Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1347 a euro 4000".

14.264

[Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1348 a euro 4000".

14.265

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma del pagamento di una somma da euro 1349 a euro 4000".

14.266

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) le parole: "reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1350 a euro 4000".

14.267

[Giorgis](#)

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con il fine di causare danni alle cose o alle persone".

Art. 15

15.1

[Musolino, Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo

15.2

[Giorgis](#)

Sopprimere

l'articolo.

15.3

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

15.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

15.5

Aurora Floridia, Cucchi, Magni, De Cristofaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Finanziamento Fondo per le case famiglia protette)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,

15.6

Tajani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

15.7

Verini, Zambito, Manca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo le parole: "articoli 5," inserire la seguente: 15,".

15.8

Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».

5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata

la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».

15.9

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 15

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».

5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinqües*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quinqües*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».

15.10

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».

5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».

15.11

[Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

15.12

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

15.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 147:

1) al primo comma:

1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre o padre di prole di età inferiore a sei anni con loro convivente, qualora l'altro genitore sia deceduto o assolutamente impossibilitato a dare assistenza alla prole».

15.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 147:

1) al primo comma:

1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre o padre di prole di età inferiore a tre anni con loro convivente, qualora l'altro genitore sia deceduto o assolutamente impossibilitato a dare assistenza alla prole».

15.15

Lopreato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.16

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

15.17

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).

15.18

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).

15.19

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).

15.20

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).

15.21

D'Elia, Sensi

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

15.22

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

15.23

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»

15.24

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»

15.25

Camusso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sostituire le parole: "di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti." Con le seguenti: "di commissione di ulteriori delitti di eccezionali rilevanza"

15.26

Verducci, Malpezzi, Camusso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sopprimere le parole: "di commissione di ulteriori delitti."

15.27

[Alfieri, Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sopprimere le parole da "nell'ipotesi di cui al numero 3-bis)," a: "al numero 3)".

15.28

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e incremento delle case famiglia protette».

15.29

[Meloni, Furlan, Rando](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: "Entro il 31 ottobre di ciascun anno" con le seguenti: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";*
- b) *sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "sei anni";*
- c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, e l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità."*

15.30

[Bazoli](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: "Entro il 31 ottobre di ciascun anno" con le seguenti: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" e sostituire **le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni"**.*

15.31

[Manca](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: "Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" e sostituire **le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni"**.*

15.32

[Parrini](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" e sostituire **le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni"**.*

15.33

[Nicita](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "Entro il 31 ottobre di ciascun anno" con le seguenti: "Con cadenza bimestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge" e sostituire **le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni"**.*

15.34

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire le parole: "Entro il 31 ottobre di ciascun anno" con le seguenti: "Ogni quattro anni".

15.35

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire le parole: "Entro il 31 ottobre di ciascun anno" con le seguenti: "Ogni tre anni".

15.36

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire le parole: "Entro il 31 ottobre di ciascun anno" con le seguenti: "Ogni due anni".

15.37

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire la parola: "ottobre" con la seguente: "marzo".

15.38

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire la parola: "ottobre" con la seguente: "luglio".

15.39

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire la parola: "ottobre" con la seguente: "dicembre".

15.40

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire le parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma con le seguenti: "alle Camere e al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale una relazione sulle condizioni e lo stato psicofisico delle donne incinte detenute e della loro prole".

15.41

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire le parole da: "alle Camere" fino a: "cautelari" con le seguenti: "alle Camere e al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale una relazione sull'applicazione degli articoli 146 e 147 del codice penale, come modificati dal presente articolo,".

15.42

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire le parole da: "una relazione" fino alla fine del comma con le seguenti: "una relazione sulle condizioni e lo stato psicofisico delle donne incinte detenute e della loro prole".

15.43

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ove da tale relazione emerga la presenza in carcere di soggetti di età inferiore a tre anni, il Governo, senza indugio, ne informa l'autorità giudiziaria competente affinché sia disposta la scarcerazione delle madri."

15.0.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: "5," inserire la seguente: "15-bis,".

15.0.2

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: "5," inserire la seguente: "15-bis,".

15.0.3

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: "5," inserire la seguente: "15-bis,".

15.0.4

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.5

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.»

15.0.6

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia»

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della

medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*bis*.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-*bis* nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

b) all'articolo 47-*ter*, al comma 1-*bis* è premesso il seguente:

«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

c) all'articolo 47-*quinquies*, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

d) all'articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-*bis*. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

16.1

Musolino, Scalfarotto, Enrico Borghi

Sopprimere l'articolo

16.2

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

16.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 16

(Introduzione dell'articolo 610 bis del codice penale in materia di interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 610-bis

(Interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una multa da 500 euro a 10.000 euro chiunque, entro un raggio di 150 metri da qualsiasi punto di accesso ad un edificio pubblico o privato presso il quale si forniscano trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza, compia atti comunque diretti a ostacolare o influenzare la decisione di qualsiasi persona di accedere, fornire o facilitare la fornitura di trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza.
2. È abrogato l'articolo 44-*quinqies* del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 29 convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

16.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 16

(Introduzione dell'articolo 610 bis del codice penale in materia di interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 610-bis

(Interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una multa da 500 euro a 10.000 euro chiunque, entro un raggio di 150 metri da qualsiasi punto di accesso ad un edificio pubblico o privato presso il quale si forniscano trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza, compia atti comunque diretti a ostacolare o influenzare la decisione di qualsiasi persona di accedere, fornire o facilitare la fornitura di trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza."

16.5

Musolino, Scalfarotto, Enrico Borghi

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

16.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: "la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e";

b) sostituire le parole: "a cinque" con le seguenti: "a tre".

16.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e";

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: "a cinque" con le seguenti: "a tre".

16.9

Bazoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»".

16.10

Musolino, Scalfarotto, Enrico Borghi

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "Induzione e costrizione all'accattonaggio«

16.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.12

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nei confronti di un soggetto minore di anni 14 o comunque non imputabile»".

b) sopprimere la lettera c).

16.13

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.1

Parrini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2025, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale di ciascun ente.»;

b) al comma 6, le parole: «a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 36.100.000 euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.2

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) le parole "capoluogo di città metropolitana" sono abrogate;

b) *alla lettera*

b) sostituire "3.900.000" con "9.100.000" e "7.800.000" con "15.600.000".

Conseguentemente:

a) alla rubrica sopprimere le parole "capoluoghi di città metropolitana";

b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5.200.000 euro per l'anno 2024 e 7.800.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

17.3

Lopreato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e misure in materia di assegnazione di unità di personale alle isole minori della Sicilia";

b) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

17.0.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

17.0.2

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Utilizzo di risorse ai fini dell'implementazione della sicurezza pubblica e urbana, anche ai fini del rafforzamento del personale della polizia locale, da parte degli enti locali)

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica nei comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso in cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

17.0.3

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Misure di sostegno all'attività della polizia locale)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale."

Art. 18

18.1

Scalfarotto, Musolino

Sopprimere l'articolo

18.2

Verini, Zambito

Sopprimere

l'articolo.

18.3

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

18.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora, Floridia

Sopprimere l'articolo.

18.5

Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton

Sopprimere l'articolo.

18.6

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Al fine di sostenere la filiera dei prodotti derivanti dalla canapa (*Cannabis Sativa* L.), combattere l'espansione sul territorio nazionale di un mercato illegale e clandestino nonché al

fine di regolamentare il settore della produzione, trasformazione e vendita degli stessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«f) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«h) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;

i) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.

3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico al tetraidrocannabinolo.».

18.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e introduzione dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione costituiti da infiorescenze di canapa e dai suoi derivati)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2: 1) al comma 1, dopo la parola: «consentita» sono inserite le seguenti: «sia in forma gamica (semi) che agamica (talee)»; 2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate che possono essere consumate per uso inalatorio»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

b) all'articolo 4: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie»; 2) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto»; 4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

c) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: a) alla quantità di THC contenuto; b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto; c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea; d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea; e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza. 1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis».

2. Dopo l'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - è aggiunto dal seguente: Art. 62-*quater*.2 (Imposta di consumo sui prodotti da inalazione costituiti da infiorescenze di canapa e dai suoi derivati) 1. I prodotti costituiti da infiorescenze fresche ed essiccate di canapa, i semilavorati della pianta o di sue parti, i prodotti da essa derivati, contenenti tetraidrocannabinolo (THC) nel limite non superiore allo 0,5 per cento, in qualsiasi forma idonei a essere consumati come prodotti da inalazione, con o senza combustione, anche se privi di tabacco, sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari a euro 500 il chilogrammo convenzionale. 2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata con le seguenti modalità: a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato; b) obbligato al pagamento dell'imposta è: 1) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo nel territorio nazionale; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea; c) l'immissione al consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; 3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione. 3. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le

disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 6 e 7 dell'art. 62-quater. Con una o più determinazioni del direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli da adottarsi in conformità alle disposizioni richiamate al precedente periodo sono disciplinate le modalità di circolazione, di inserimento in apposite tabelle di commercializzazione divise per tipologia merceologica, di approvvigionamento e apposizione di contrassegni, di stampa delle avvertenze in lingua italiana sulle confezioni di vendita al pubblico, di richiesta e rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione, di prestazione di cauzioni semestrali in misura pari all'imposta mediamente dovuta da parte dei soggetti autorizzati, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e di esaurimento delle rimanenze giacenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo, nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il 15 del mese successivo. 5. La vendita a distanza è consentita esclusivamente attraverso il sito internet e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia accise, dogane e monopoli che può disporre l'oscuramento con le modalità di cui all'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 6. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibre, canapulo e biomasse di canapa.

18.8

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «agro-industriale»;

2) al comma 3, lettera b), le parole «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e, dopo la parola «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), dopo le parole «coltivazioni destinate al florovivaismo» è aggiunta la seguente: «professionale»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»

18.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1 comma 1, dopo le parole «della filiera» aggiungere: «agro-industriale»;

b) All'articolo 1 comma 3, lettera b), sostituire le parole «dell'impiego e del consumo finale» con «della realizzazione» e, dopo la parola «locali», inserire: «, per gli usi consentiti dalla legge».

c) All'articolo 1 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

d) all'articolo 2, comma 2, lettera g), dopo le parole «coltivazioni destinate al florovivaismo» inserire: «professionale»;

e) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

f) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»

18.10

Sabrina

Licheri, Naturale, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 dopo le parole: «della filiera» sono inserite le seguenti: «agro-industriale»;

2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite con le seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo della canapa (Cannabis sativa L.) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al

presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. È vietata ogni attività ovvero il consumo ricreativo di canapa (*Cannabis sativa* L.) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Nei casi di cui al precedente periodo resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

18.11

Naturale, Sabrina

Licheri, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 dopo le parole: «della filiera» sono inserite le seguenti: «agro-industriale»;

2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite con le seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il consumo della canapa (*Cannabis sativa* L.) avente effetti stupefacenti ovvero psicotropi non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. È vietato lo svolgimento di attività ovvero il consumo di canapa (*Cannabis sativa* L.) o derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Nei casi di cui al precedente periodo resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

18.12

Nave, Naturale, Sabrina

Licheri, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione, alla trasformazione e alla successiva commercializzazione;»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, sia attraverso la tecnica di riproduzione gamica mediante l'utilizzo dei semi, sia mediante la tecnica di riproduzione agamica attraverso l'utilizzo delle talee, del pollone radicale, della propaggine, dello stolone ovvero di altre tecniche di riproduzione agamica.»;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da una qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di coltivazione mediante la tecnica di riproduzione agamica, il coltivatore ha l'obbligo di conservazione della semente acquistata fino alla moltiplicazione di una porzione della pianta.»;

d) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

2) al comma 3, le parole: «da colture in pieno campo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coltura» e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, ovvero in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

e) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente,» sono aggiunte le seguenti: «sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione gamica, sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione agamica,»;

g) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al

consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis.»".

18.13

Cataldi, Maiorino, Naturale, Sabrina

Licheri, Nave, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1.All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dello 1,0 per cento".

b) al comma 7 le parole: "è superiore allo 0,6" sono sostituite dalle seguenti: "è superiore allo 1,0".

18.14

Cataldi, Maiorino, Naturale, Sabrina

Licheri, Nave, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1.All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "superiore allo 1,0 per cento ed entro il limite dello 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dello 1,0 per cento".

b) al comma 7 le parole: "è superiore allo 0,6" sono sostituite dalle seguenti: "è superiore allo 1,5".

18.15

Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di seguito denominata «Agenzia nazionale», con le seguenti funzioni:

a) regolamentazione del mercato della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco e l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015;

b) predisposizione delle norme di sicurezza da applicare nell'esercizio delle autorizzazioni concesse a fini commerciali e per la coltivazione in forma associata della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati;

c) controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e applicazione delle sanzioni amministrative;

d) registrazione delle associazioni dei consumatori e dei gruppi autorizzati per la coltivazione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati;

e) promozione della ricerca sull'uso di tutte le sostanze psicoattive, in coordinamento con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le autorità locali competenti;

g) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le autorità locali competenti;

h) promozione e finanziamento di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi, che abbiano ad oggetto tutte le sostanze psicoattive.

2. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale è istituito un Consiglio nazionale con funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio nazionale è composto anche da rappresentanti dell'esecutivo, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) interessate e delle associazioni dei consumatori, è convocato annualmente e la partecipazione a esso è totalmente gratuita. Il Consiglio nazionale provvede alla gestione del fondo di cui al comma 3 e presenta all'Agenzia nazionale una relazione annuale sulla sua attività.

3. L'Agenzia nazionale finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalle sanzioni amministrative e dalle multe di cui alla presente legge, nonché con quelli derivanti da contributi statali e privati le cui entità e provenienza sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia medesima. Il 10 per cento degli stessi proventi è destinato a un fondo per l'attuazione di interventi specifici, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di prevenzione e di assistenza sociale nelle aree più a rischio nel territorio nazionale; il fondo è istituito presso l'Agenzia medesima.

4. L'Agenzia nazionale presenta una relazione annuale alle Camere sulla propria attività.»

18.16

Sabrina

Licheri, Nave, Naturale, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)

1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle Autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le Autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.17

[Bazoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Sanzioni amministrative a tutela della sicurezza nella circolazione delle sostanze)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale e all'articolo 74 del testo unico, la coltivazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita e la cessione di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a fini commerciali, ad uso non terapeutico, senza autorizzazione sono soggette alle sanzioni amministrative di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale e all'articolo 74 del testo unico, l'acquisto o la detenzione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati, ad uso non terapeutico, provenienti da un esercizio commerciale non autorizzato sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 del presente articolo.

3. Le sanzioni amministrative sono:

- a)* la diffida;
 - b)* l'adesione a un percorso di prevenzione, di informazione e di riduzione dei rischi nell'ambito dei servizi socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale;
 - c)* la confisca della sostanza;
 - d)* la pena pecuniaria;
 - e)* l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f)* l'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività;
 - g)* la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - h)* la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.
4. Gli articoli 75 e 79 del testo unico non si applicano alla *cannabis* e ai prodotti da essa derivati.»

18.18

[Sabrina](#)

[Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Portale per la tracciabilità delle piante di canapa)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio del ciclo di vita delle piante di canapa (*Cannabis sativa* L.) presenti sul territorio nazionale, la relativa corretta determinazione numerica e l'allocazione negli areali di riferimento, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il portale per la tracciabilità delle piante di canapa.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi alla realizzazione e al funzionamento del portale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.19

Nicita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Coltivazione per uso personale di gruppo e associato)

1. Sono ammesse la coltivazione di *cannabis* per uso personale e per la cessione gratuita a terzi destinata al consumo personale non terapeutico, salvo che colui che coltiva o riceve la sostanza sia un minore di età.

2. Non è punibile chi coltiva in forma associata piante di *cannabis* idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate al consumo personale o di gruppo.

3. È ammessa la costituzione di gruppi di persone in forma libera per l'attività di coltivazione di *cannabis* al fine della produzione di sostanze destinate all'esclusivo consumo personale dei componenti dei medesimi gruppi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del comune ove esso ha sede, che istituisce un apposito registro, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno cinque soci fondatori. Il numero di piante coltivabili per ciascun gruppo autorizzato, l'ammontare della tassa di concessione governativa annuale e i relativi adempimenti organizzativi sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della salute. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere un numero di soci superiore a cento.

4. Ogni violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al comma 6.

5. Il minore di età che coltiva o riceve *cannabis* e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*.

6. Le sanzioni amministrative sono:

- a) la diffida;
- b) l'adesione a un percorso di prevenzione, di informazione e di riduzione dei rischi nell'ambito dei servizi socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale;
- c) la confisca della sostanza;
- d) la pena pecuniaria;
- e) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) l'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività;
- g) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- h) la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.»

18.20

D'Elia, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Disposizioni in materia di detenzione e uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati)

1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», la detenzione e l'uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di *cannabis* e di prodotti da essa derivati non è punibile ai fini penali e amministrativi, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. In deroga al testo unico l'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati a fini di commercio sono soggette ad autorizzazione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e la relativa tassazione, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il decreto di cui al primo periodo privilegia la tutela della salute nella determinazione delle imposte e indica gli *standard* minimi di qualità per la produzione delle sostanze, al fine di rendere agevole l'adesione da parte degli utenti al mercato legale. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le tossicodipendenze e un programma di formazione degli operatori del settore, secondo i principi della strategia di riduzione del danno. »

18.21

Sabrina

Licheri, Nave, Naturale, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Disposizioni per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti)

1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

18.22

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Disposizioni per la promozione della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo,».

18.23

Sabrina

Licheri, Nave, Naturale, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)

1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.24

Naturale, Sabrina

Licheri, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole «dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti:* «della canapa e degli ulteriori prodotti»;

b) *dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti:* «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 2 dicembre 2016, n. 242»".

18.25

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'incentivazione della realizzazione, dell'impiego, della commercializzazione e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali".

18.26

Naturale, Sabrina

Licheri, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente*: "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa";

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

"1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole «dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti*: «della canapa e degli ulteriori prodotti»;

b) *dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti*: «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 2 dicembre 2016, n. 242»".

18.27

[Sabrina](#)

[Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»".

18.28

[Sabrina](#)

[Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o di sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui alla presente legge. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»".

18.29

[Naturale](#), [Sabrina](#)

[Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 è sostituito dal seguente:

«2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è destinata, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione nonché alla promozione della ricerca, selezione e registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.».

18.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: "Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:";

b) Al comma 1:

alla lettera a): al numero 1), sostituire la parola: "industriale" con la seguente: "agro-industriale";

sostituire il numero 4) con il seguente: "4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di canapa sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»";

alla lettera b): sostituire il numero 2) con i seguenti: "2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3.bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di canapa sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Si applicano in questo caso le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.; 3-ter. L'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 è abrogato»".

18.31

Nave, Naturale, Sabrina

Licheri, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiglione, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:*

"2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) *alla quantità di THC contenuto;*

b) *alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;*

c) *all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;*

d) *al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;*

e) *al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.*

3-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 3-bis.»".

18.32

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.33

Sabrina

Licheri, Nave, Naturale, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a):

1) sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al comma 1, dopo le parole «della filiera» sono inserite le seguenti: «agro-industriale»";

2) sostituire il numero 4) con il seguente: "4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il consumo della canapa (Cannabis sativa L.) avente effetti stupefacenti ovvero psicotropi non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge.»";

b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:

«2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

2-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono vietate le attività di produzione ovvero di consumo di canapa (Cannabis sativa L.) o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»".

18.34

Giorgis

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire la parola "industriale" con la seguente: "agro-industriale".

18.35

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

18.36

Sabrina

Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

18.37

Sabrina

Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);*
- b) alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

18.38

Sabrina

Licheri, Nave, Naturale, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

18.39

Sabrina

Licheri, Naturale, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), numero 4), capoverso «3-bis.»:*

1) al primo periodo, sostituire le parole «non si applicano» con le seguenti: «si applicano»;

- 2) sopprimere il secondo periodo;*

- b) sopprimere la lettera b).*

18.40

Sabrina

Licheri, Naturale, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), numero 4), capoverso «3-bis.», sostituire le parole «non si applicano» con le seguenti: «si applicano»;*

- b) alla lettera b), numero 2), capoverso «3-bis.»:*

1) al primo periodo, sostituire le parole «Sono vietati» con le seguenti: «Sono consentiti»;

- 2) sopprimere il secondo periodo.*

18.41

Parrini

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

- 4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

"3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

18.42

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.43

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castie

Ilo, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio
Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.44

Valente

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

18.45

Martella, Camusso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

18.46

Naturale, Nave, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castie
Ilo, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio
Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

18.47

Manca

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

18.48

Rossomando

Al comma 1, lettera b, dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di *Cannabis sativa* L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

18.49

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis) Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agro-industriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.

1-ter) Con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 1-quater.

1-quater) Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del

made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 18.

18.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis) Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 600 mila euro di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agro-industriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.

1-ter) Con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 1-quater.

1-quater) Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro per l'anno a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 18,.

18.51

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis) Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agroindustriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.

1-ter) Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.

1-quater) Agli oneri dei commi che precedono, quantificati in 450 milioni per il 2025 si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 18,.

18.52

[Franceschelli](#), [Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 450 milioni di

euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agroindustriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025.»

18.53

[Scalfarotto, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis.). Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agroindustriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente. Agli oneri derivati dal comma pari a 450 milioni per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

18.54

[Sabrina](#)

[Licheri, Naturale, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire la compensazione degli effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle misure di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* è istituito un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della canapa industriale.

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.55

Sabrina

Licheri, Nave, Naturale, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo,»".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa".

18.56

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2048.

18.57

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2047.

18.58

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2046.

18.59

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2045.

18.60

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2044.

18.61

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2043.

18.62

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2042.

18.63

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2041.

18.64

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2040.

18.65

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2039.

18.66

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2038.

18.67

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2037.

18.68

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2036.

18.69

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2035.

18.70

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2034.

18.71

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2033.

18.72

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2032.

18.73

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 2 gennaio 2031.

18.74

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2031.

18.75

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2030.

18.76

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 3 dicembre 2030.

18.77

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2030.

18.78

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 novembre 2030.

18.79

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2030.

18.80

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2030.

18.81

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 ottobre 2030.

18.82

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2030.

18.83

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2030.

18.84

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 settembre 2030.

18.85

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2030.

18.86

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2030.

18.87

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 agosto 2030.

18.88

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2030.

18.89

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2030.

18.90

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 luglio 2030.

18.91

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2030.

18.92

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2030.

18.93

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 giugno 2030.

18.94

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2030.

18.95

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2030.

18.96

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 maggio 2030.

18.97

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2030.

18.98

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2030.

18.99

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2030.

18.100

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2030.

18.101

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2030.

18.102

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 marzo 2030.

18.103

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2030.

18.104

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2030.

18.105

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 28 febbraio 2030.

18.106

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 27 febbraio 2030.

18.107

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 26 febbraio 2030.

18.108

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 25 febbraio 2030.

18.109

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 24 febbraio 2030.

18.110

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 23 febbraio 2030.

18.111

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 22 febbraio 2030.

18.112

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 21 febbraio 2030.

18.113

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 20 febbraio 2030.

18.114

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19 febbraio 2030.

18.115

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 18 febbraio 2030.

18.116

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 17 febbraio 2030.

18.117

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 16 febbraio 2030.

18.118

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2030.

18.119

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 14 febbraio 2030.

18.120

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 13 febbraio 2030.

18.121

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 12 febbraio 2030.

18.122

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 11 febbraio 2030.

18.123

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 10 febbraio 2030.

18.124

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 9 febbraio 2030.

18.125

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 8 febbraio 2030.

18.126

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 7 febbraio 2030.

18.127

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 6 febbraio 2030.

18.128

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 5 febbraio 2030.

18.129

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 4 febbraio 2030.

18.130

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 3 febbraio 2030.

18.131

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 2 febbraio 2030.

18.132

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2030.

18.133

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 gennaio 2030.

18.134

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 29 gennaio 2030.

18.135

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 28 gennaio 2030.

18.136

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 27 gennaio 2030.

18.137

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 26 gennaio 2030.

18.138

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 25 gennaio 2030.

18.139

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 24 gennaio 2030.

18.140

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 23 gennaio 2030.

18.141

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 22 gennaio 2030.

18.142

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 21 gennaio 2030.

18.143

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 20 gennaio 2030.

18.144

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19 gennaio 2030.

18.145

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 18 gennaio 2030.

18.146

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 17 gennaio 2030.

18.147

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 16 gennaio 2030.

18.148

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 14 gennaio 2030.

18.149

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 13 gennaio 2030.

18.150

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 12 gennaio 2030.

18.151

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 11 gennaio 2030.

18.152

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 10 gennaio 2030.

18.153

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 9 gennaio 2030.

18.154

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 8 gennaio 2030.

18.155

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 7 gennaio 2030.

18.156

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 6 gennaio 2030.

18.157

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 5 gennaio 2030.

18.158

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 4 gennaio 2030.

18.159

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 3 gennaio 2030.

18.160

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 2 gennaio 2030.

18.161

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2030.

.

18.162

Naturale, Sabrina

Licheri, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.».

18.163

Naturale, Sabrina

Licheri, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.».

18.164

Scalfarotto, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis). Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026."

18.165

Sabrina

Licheri, Naturale, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa".

18.0.1

Verducci, Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare."»

Consequentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.2

Bazoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis (*Peculato per distrazione*) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso

o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina indebitamente ad un uso diverso da quello previsto e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Si applica l'articolo 322-ter»

Consequentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.3

Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis (Peculato per distrazione) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Consequentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.4

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità"».

Consequentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.5

Rando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente «Articolo 314-bis - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità».

Conseguentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.6

[Verini](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis - (Prevaricazione) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità".»

Conseguentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.7

[Alfieri](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: «Articolo 314-bis (Interesse privato in atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".»

Conseguentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.8

[Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 314-bis, primo comma, del codice penale dopo le parole: "li destina" è inserita la seguente: "indebitamente" e le parole: "da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità" sono soppresse.»

Consequentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.9
[Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Modifiche al codice penale)

"1. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto."»

Consequentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

18.0.10
[Sabrina](#)

[Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Fondo per la riconversione aziendale)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castie](#)

Ilo, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio
Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.12

Nave, Naturale, Sabrina

Licheri, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castie
Ilo, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio
Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 019

019.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Cro
atti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo 19, premettere il seguente:

"Art. 019

*(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."

Art. 19

19.1

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo

19.2

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

19.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.5

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.6

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al primo capoverso, dopo le parole "o di pubblica sicurezza", aggiungere le seguenti: "qualora lo stesso abbia reiterato più volte l'invito a interrompere l'azione;"
- 2) sopprimere il secondo capoverso.

19.7

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma del

presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa»; b) alla lettera b), capoverso, *sopprimere le parole* «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa».

19.8

[Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *sopprimere il secondo capoverso.*

19.9

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.

19.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sopprimere le seguenti parole:*

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al quarto comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa.";

b) alla lettera b) *sopprimere le seguenti parole:*

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa.".

19.11

[Parrini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sopprimere il secondo capoverso;*

b) alla lettera c), capoverso, *sopprimere le parole:* "un'infrastruttura strategica"

19.12

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

19.13

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al quarto comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa.".

19.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.16

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: "o minaccia".

19.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, dopo le parole "o di pubblica sicurezza", aggiungere le seguenti:

"qualora lo stesso abbia reiterato più volte l'invito a interrompere l'azione;"

b) sopprimere il secondo capoverso.

19.18

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.

19.19

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 lettera b) sopprimere le seguenti parole:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa."

19.20

[Bazoli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.21

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

19.22

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.23

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.24

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.25

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole:

"o la minaccia".

19.26

Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "o di un'infrastruttura strategica".

Art. 20

20.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefica, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

20.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

20.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.4

Bazoli

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni" con le seguenti: "nell'esercizio delle proprie funzioni".

20.5

Rossomando

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "da due a cinque anni" con le seguenti: "da tre mesi a tre anni".

20.6

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefica, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

20.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e al codice di procedura penale)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20. - 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri.».

b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati;

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24. - 1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone»;

d) all'articolo 41:

1) al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 249, comma 2, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse;

b) all'articolo 251, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali. 2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria»;

c) all'articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito. 2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».

20.0.2

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5."

Art. 21

21.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

21.2

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 21 (Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

Art. 21-ter

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

Art. 21-quater

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21 e 21-bis si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21 e 21-bis, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

Art. 21-quinquies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 21, 21-bis, e 21-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola "21", inserire le seguenti: "21-bis e 21-ter".

21.3

[Scalfarotto, Musolino](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

"Art. 21

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate « *bodycam* », per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

2. Le *bodycam* sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede

di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.

3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.

4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.

21.4

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 21

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede, altresì, almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale. "

21.5

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

21.6

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Sopprimere il comma 2

21.7

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza indossabili deve essere regolamentato dal Ministero dell'Interno, previa consultazione con il Garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Le videocamere indossabili in uso al personale incaricato potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato, mentre non è ammessa la registrazione continua delle immagini, l'identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona.

21.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni."

21.0.2

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni."

21.0.3

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni."

21.0.4

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni."

21.0.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni."

21.0.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, ai fini dell'addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista."

21.0.7

[Giorgis](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente articolo:

«Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia riporta sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consente l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:

- a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;
- b) sul *gilet* tattico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 e le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 2.».

21.0.8

Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato. 6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5."

21.0.9

Parrini

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente articolo:

«Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un *server* protetto.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal *server* di cui al comma 2.

4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle *bodycam* è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse *bodycam*.».

21.0.10

[D'Elia, Manca](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente articolo:

«Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di manifestazioni di piazza o sportive)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.».

21.0.11

[Verini, Zambito](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente articolo:

«Art. 21-bis

(Disposizioni per il personale autorizzato a operare non in uniforme)

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.».

21.0.12

[Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro notturno e festivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari)

1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 22

22.1

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

22.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

22.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sopprimere le parole: "nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,";*

b) *al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: "o colpa grave";*

c) *al comma 3, dopo le parole: "al personale convenuto" inserire le seguenti: ", nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,".*

22.4

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al coniuge", sono inserite le seguenti: ", alla parte dell'unione civile,"

22.5

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "10.000" con le seguenti: "2000".

22.6

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2100".

22.7

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2110".

22.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2112".

22.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2114".

22.10

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2115".

22.11

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2116".

22.12

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2118".

22.13

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2120".

22.14

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2125".

22.15

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2130".

22.16

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2135".

22.17

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2140".

22.18

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2145".

22.19

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2150".

22.20

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2155".

22.21

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2160".

22.22

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2165".

22.23

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2170".

22.24

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2173".

22.25

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2175".

22.26

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2180".

22.27

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2185".

22.28

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2190".

22.29

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2195".

22.30

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2200".

22.31

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2210".

22.32

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2215".

22.33

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2220".

22.34

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2222".

22.35

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2224".

22.36

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2225".

22.37

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2226".

22.38

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2228".

22.39

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2230".

22.40

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2232".

22.41

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2234".

22.42

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2235".

22.43

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2236".

22.44

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2238".

22.45

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2240".

22.46

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2242".

22.47

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2245".

22.48

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2247".

22.49

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2249".

22.50

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2250".

22.51

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2255".

22.52

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2260".

22.53

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2265".

22.54

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2270".

22.55

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2275".

22.56

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2280".

22.57

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2285".

22.58

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2290".

22.59

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2295".

22.60

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2300".

22.61

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2305".

22.62

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2310".

22.63

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2315".

22.64

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2320".

22.65

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2325".

22.66

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2330".

22.67

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2335".

22.68

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2340".

22.69

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2345".

22.70

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2350".

22.71

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2355".

22.72

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2360".

22.73

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2365".

22.74

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2370".

22.75

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2375".

22.76

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2380".

22.77

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2385".

22.78

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2390".

22.79

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2395".

22.80

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2400".

22.81

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2405".

22.82

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2410".

22.83

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2415".

22.84

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2420".

22.85

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2425".

22.86

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2430".

22.87

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2435".

22.88

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2440".

22.89

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2450".

22.90

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2455".

22.91

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2460".

22.92

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2465".

22.93

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2470".

22.94

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2475".

22.95

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2480".

22.96

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2485".

22.97

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2490".

22.98

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2495".

22.99

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2500".

22.100

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2510".

22.101

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2520".

22.102

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2530".

22.103

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2540".

22.104

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2550".

22.105

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2560".

22.106

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2570".

22.107

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2580".

22.108

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2590".

22.109

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2600".

22.110

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2610".

22.111

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2620".

22.112

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2630".

22.113

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2640".

22.114

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2650".

22.115

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2660".

22.116

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2670".

22.117

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2680".

22.118

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2700".

22.119

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2800".

22.120

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2900".

22.121

[Scalfarotto, Musolino](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o colpa grave"

22.122

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "per grave negligenza".

Art. 23

23.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

23.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

23.3

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al coniuge", sono inserite le seguenti: ", alla parte dell'unione civile,"

23.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 le parole: "a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 1845 per ciascuna fase del procedimento".

23.5

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2100".

23.6

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2101".

23.7

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2110".

23.8

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2112".

23.9

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2114".

23.10

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2115".

23.11

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2116".

23.12

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2118".

23.13

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2120".

23.14

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2125".

23.15

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2130".

23.16

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2135".

23.17

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2140".

23.18

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2145".

23.19

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2150".

23.20

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2155".

23.21

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2160".

23.22

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2165".

23.23

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2170".

23.24

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2175".

23.25

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2180".

23.26

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2185".

23.27

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2190".

23.28

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2195".

23.29

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2200".

23.30

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2210".

23.31

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2215".

23.32

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2220".

23.33

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2222".

23.34

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2224".

23.35

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2225".

23.36

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2226".

23.37

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2228".

23.38

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2230".

23.39

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2232".

23.40

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2234".

23.41

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2235".

23.42

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2236".

23.43

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2238".

23.44

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2240".

23.45

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2242".

23.46

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2245".

23.47

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2247".

23.48

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2249".

23.49

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2250".

23.50

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2255".

23.51

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2260".

23.52

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2265".

23.53

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2270".

23.54

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2275".

23.55

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2280".

23.56

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2285".

23.57

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2290".

23.58

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2295".

23.59

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2300".

23.60

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2305".

23.61

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2310".

23.62

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2315".

23.63

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2320".

23.64

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2325".

23.65

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2330".

23.66

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2335".

23.67

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2340".

23.68

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2345".

23.69

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2350".

23.70

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2355".

23.71

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2360".

23.72

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2365".

23.73

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2370".

23.74

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2375".

23.75

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2380".

23.76

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2385".

23.77

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2390".

23.78

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2395".

23.79

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2400".

23.80

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2405".

23.81

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2410".

23.82

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2415".

23.83

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2420".

23.84

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2425".

23.85

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2430".

23.86

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2435".

23.87

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2440".

23.88

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2450".

23.89

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2455".

23.90

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2459".

23.91

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2460".

23.92

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2465".

23.93

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2470".

23.94

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2475".

23.95

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2480".

23.96

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2485".

23.97

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2490".

23.98

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2495".

23.99

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2500".

23.100

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2510".

23.101

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2520".

23.102

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2530".

23.103

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2540".

23.104

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2550".

23.105

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2560".

23.106

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2570".

23.107

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2580".

23.108

[Cucchi, De Cristofaro, Magni, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2590".

23.109

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2600".

23.110

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2610".

23.111

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2620".

23.112

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2630".

23.113

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2640".

23.114

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2650".

23.115

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2660".

23.116

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2670".

23.117

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2680".

23.118

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2700".

23.119

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2800".

23.120

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "10.000" sono sostituite con le seguenti: "2900".

23.121

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: "per grave negligenza".

23.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "23" inserire le seguenti: ", 23-bis".

Art. 24

24.1

Musolino, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

24.2

Bazoli, Giorgis, Parrini, Mirabelli, Meloni, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere l'articolo.

24.3

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

24.4

Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni

Sopprimere l'articolo.

24.5

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 24

(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale il secondo periodo è soppresso.".

24.6

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

24.7

Giorgis

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "«Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche," con le seguenti: "«Se il fatto è

commesso sui beni culturali individuati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio, 2024, n. 42,"

24.8

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene", con le seguenti: "danneggiarle".

24.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro", con le seguenti: "si applica la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa fino a 4.000 euro."

24.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.11

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro", con le seguenti:

"si applica la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa fino a 4.000 euro."

24.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».

Art. 25

25.1

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

25.3

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), sopprimere il n. 1).

25.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:

"euro 87 a euro 344".

25.5

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 88 a euro 345".

25.6

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 89 a euro 346".

25.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 90 a euro 347".

25.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 91 a euro 348".

25.9

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 92 a euro 349".

25.10

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 93 a euro 350".

25.11

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 94 a euro 351".

25.12

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 95 a euro 352".

25.13

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 96 a euro 353".

25.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 97 a euro 354".

25.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 98 a euro 355".

25.16

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 99 a euro 356".

25.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 200".

25.18

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 220".

25.19

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 230".

25.20

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 240".

25.21

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 250".

25.22

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 260".

25.23

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 270".

25.24

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 280".

25.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 290".

25.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 295".

25.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 357".

25.28

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 358".

25.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 359".

25.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 360".

25.31

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 361".

25.32

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 362".

25.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 363".

25.34

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 364".

25.35

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 365".

25.36

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 366".

25.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 367".

25.38

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 368".

25.39

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 369".

25.40

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 370".

25.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 371".

25.42

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 372".

25.43

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 373".

25.44

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 374".

25.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 375".

25.46

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 376".

25.47

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 377".

25.48

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 378".

25.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 379".

25.50

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 380".

25.51

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 381".

25.52

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 382".

25.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 383".

25.54

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 384".

25.55

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 384".

25.56

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 385".

25.57

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 386".

25.58

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 387".

25.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 388".

25.60

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 389".

25.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 390".

25.62

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 391".

25.63

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 392".

25.64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 393".

25.65

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 394".

25.66

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 395".

25.67

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 396".

25.68

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 397".

25.69

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 398".

25.70

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 1), sostituire le parole: "euro 100 a euro 400", con le seguenti:
"euro 100 a euro 399".

25.71

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), sopprimere il n. 2).

25.72

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), sopprimere il n. 3).

25.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:
"da euro 1.363 a euro 5.455".

25.74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:
"da euro 1.364 a euro 5.456".

25.75

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:
"da euro 1.365 a euro 5.457".

25.76

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.366 a euro 5.458".

25.77

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.367 a euro 5.459".

25.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.368 a euro 5.460".

25.79

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.369 a euro 5.461".

25.80

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.370 a euro 5.462".

25.81

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.370 a euro 5.462".

25.82

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.371 a euro 5.463".

25.83

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.372 a euro 5.463".

25.84

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.373 a euro 5.464".

25.85

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.374 a euro 5.463".

25.86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.375 a euro 5.464".

25.87

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.376 a euro 5.465".

25.88

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.377 a euro 5.466".

25.89

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.378 a euro 5.467".

25.90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.379 a euro 5.463".

25.91

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.380 a euro 5.464".

25.92

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.381 a euro 5.465".

25.93

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.382 a euro 5.466".

25.94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.383 a euro 5.467".

25.95

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.384 a euro 5.468".

25.96

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.385 a euro 5.469".

25.97

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.386 a euro 5.470".

25.98

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.387 a euro 5.471".

25.99

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.388 a euro 5.472".

25.100

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.389 a euro 5.473".

25.101

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.390 a euro 5.474".

25.102

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.391 a euro 5.475".

25.103

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.392 a euro 5.476".

25.104

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.393 a euro 5.477".

25.105

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.394 a euro 5.478".

25.106

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.395 a euro 5.479".

25.107

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.396 a euro 5.480".

25.108

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.397 a euro 5.481".

25.109

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.398 a euro 5.482".

25.110

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.399 a euro 5.483".

25.111

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.400 a euro 5.484".

25.112

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.401 a euro 5.485".

25.113

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.402 a euro 5.486".

25.114

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.403 a euro 5.487".

25.115

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.404 a euro 5.488".

25.116

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.405 a euro 5.489".

25.117

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.406 a euro 5.490".

25.118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.407 a euro 5.491".

25.119

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.408 a euro 5.492".

25.120

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.409 a euro 5.493".

25.121

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.410 a euro 5.494".

25.122

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.411 a euro 5.495".

25.123

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.412 a euro 5.496".

25.124

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.413 a euro 5.497".

25.125

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.414 a euro 5.497".

25.126

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.415 a euro 5.498".

25.127

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.416 a euro 5.499".

25.128

Cucchi, Aurora Floridaia, Magni, De Cristofaro

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.417 a euro 5.500".

25.129

Aurora Floridaia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.418 a euro 5.501".

25.130

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.419 a euro 5.502".

25.131

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.420 a euro 5.503".

25.132

Cucchi, Aurora Floridaia, Magni, De Cristofaro

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.421 a euro 5.504".

25.133

Aurora Floridaia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.422 a euro 5.505".

25.134

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia, Magni

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.423 a euro 5.506".

25.135

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.424 a euro 5.507".

25.136

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.425 a euro 5.508".

25.137

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.426 a euro 5.509".

25.138

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.427 a euro 5.510".

25.139

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.428 a euro 5.511".

25.140

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.429 a euro 5.512".

25.141

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.430 a euro 5.513".

25.142

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.431 a euro 5.514".

25.143

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.432 a euro 5.515".

25.144

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.433 a euro 5.516".

25.145

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.434 a euro 5.517".

25.146

Cucchi, Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro

Al comma 1, lett. a), n. 3), sostituire le parole: "euro 1.500 a euro 6.000", con le seguenti:

"da euro 1.435 a euro 5.518".

25.147

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lett. a), n. 3), sopprimere il secondo periodo.

25.148

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a un mese".

25.149

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a due mesi".

25.150

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a tre mesi".

25.151

Cucchi, Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a quattro mesi".

25.152

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a cinque mesi".

25.153

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a sei mesi".

25.154

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a sette mesi".

25.155

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a otto mesi".

25.156

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da quindici giorni a nove mesi".

25.157

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da due mesi a undici mesi".

25.158

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a due mesi".

25.159

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a tre mesi".

25.160

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a quattro mesi".

25.161

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a cinque mesi".

25.162

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a sei mesi".

25.163

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a sette mesi".

25.164

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a otto mesi".

25.165

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a nove mesi".

25.166

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a dieci mesi".

25.167

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a undici mesi".

25.168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da venti giorni a un mese".

25.169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. a), n. 3), al secondo periodo, sostituire le parole "da tre mesi ad un anno", con le seguenti:

"da un mese a dieci mesi".

25.170

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. b).

25.171

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Meloni](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al comma 3, dell'articolo 6-bis, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».

25.172

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)»".

25.173

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)»."

Art. 26

26.1

[Bazoli](#)

Sopprimere

l'articolo.

26.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

26.3

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

26.4

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

26.5

[Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.6

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione

straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.7

[Franceschelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 90 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.8

[Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla

condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.9

Giorgis

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.10

Fina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 20 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni

centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26"

26.11

[Martella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. E' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.12

[Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva).

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.13

Giorgis

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.14

Rando

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.15

Manca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.16

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: , 26.

26.17

[Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: , 26.

26.18

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 40 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.19

[Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.20

[Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al

comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: , 26.

26.21

Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "400 unità".

Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.22

Verducci

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.23

[Irto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 70 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

26.24

[Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S.)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.25

Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

Conseguentemente all'articolo 38, dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.26

D'Elia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

26.27

[Tajani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché

al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.»

26.28

Tajani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 400 nuovi

magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

26.29

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.30

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.31

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. a).

26.32

[Lorenzin](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

26.33

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. b).

26.34

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 lett. b), cpv. art. 415-bis, dopo la parola "partecipa", aggiungere la seguente: "attivamente".

26.35

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti»,*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

26.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis.», primo comma:

- 1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti";
- 2) sopprimere il secondo periodo.

26.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma:

- 1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti";
- 2) sopprimere il secondo periodo.

26.38

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis» primo comma, sopprimere le parole: ", di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti".

26.39

[Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso 7.1, sopprimere il secondo periodo.

26.40

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1 lett. b), cpv. art. 415-bis, sopprimere le seguenti parole: "Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza."

26.41

[Unterberger](#), [Cattaneo](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», sopprimere il secondo periodo.

26.42

[Bazoli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, secondo periodo sopprimere le parole: "di resistenza passiva".

26.43

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1 lett. b), cpv. art. 415-bis, sopprimere il terzo comma.

.

26.44

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», sopprimere i commi quarto e quinto.

26.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole:

"Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti".

26.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 26 - bis (Introduzione degli "Sportelli per i diritti dei detenuti" nelle strutture detentive)

1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è istituito uno "Sportello per i Diritti dei detenuti" al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.

2. L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.

4. In nessun caso gli "Sportelli dei Diritti dei detenuti" possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola "23", aggiungere la seguente: ", 26-bis".

26.0.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.".

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: "23" inserire le seguenti: ", 26-bis".

26.0.3

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Incremento del personale nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - R.E.M.S.)

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento e la piena operatività delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata l'assunzione di personale sanitario, infermieristico e di supporto, nonché di personale della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. La spesa per l'incremento di personale sanitario, infermieristico e di supporto è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
3. È inoltre autorizzata l'assunzione di personale aggiuntivo della polizia penitenziaria dedicato alla sicurezza e al controllo delle REMS, con una spesa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4

Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.5

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo

2014. n. 52, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 20 milioni di euro.".

26.0.6

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 26-bis e 36»

26.0.7

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro

per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «e 36,» con le seguenti: «e dagli articoli 26-bis e 36».

26.0.8

[Musolino, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034., si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 26-bis e 36»

26.0.9

[Musolino, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per l'adeguamento del sistema penitenziario)

1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

26.0.10

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione Penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 unità. Con decreto del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l'anno 2024 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l'anno 2024, e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

26.0.11

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 26- bis (*Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, in materia di assunzione di dirigenti penitenziari*)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "venti unità" sono sostituite dalle seguenti: "cento unità".

b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

4. Agli oneri del presente comma, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole: " 23 e", con le seguenti: "23, 26-bis e".

26.0.12

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 26- bis (*Abrogazione all'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112*)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, è abrogato. "

26.0.13

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorennte, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 26-bis e 36»

26.0.14

[Musolino, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «e 36,» con le seguenti: «dagli articoli 26-bis e 36».

26.0.15

[Musolino, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.16

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 26- bis (*Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi*)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola "23", aggiungere la seguente: ", 26-*bis*".

26.0.17

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-*bis*.

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2025."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: "23" inserire le seguenti: ", 26-*bis*".

26.0.18

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Ampliamento della pianta organica personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la pianta organica del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinata ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e di funzionario mediatore culturale è incrementata, rispettivamente, di 110 unità e di 190 unità. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: "23" inserire le seguenti: ", 26-bis".

26.0.19

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)

1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.20

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)

1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.21

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 destinato alla cura e assistenza sanitaria dei condannati)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 50 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 destinando specificatamente tali risorse alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni al fine di ridurre il tasso di recidiva attraverso percorsi di rieducazione e reinserimento sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «22, 23» inserire le seguenti: «, 26-bis».

26.0.22

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

26.0.23

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Consequentemente all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «22, 23» inserire le seguenti: «, 26-bis».

26.0.24

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.

6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.

7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.

8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.

10. La forma di espiatione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - (Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale) - 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

26.0.25

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.26

Delrio, Giorgis, Bazoli, Boccia, Parrini, Mirabelli, Meloni, Rossomando, Valente, Verini, Alfieri, Basso, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, I rto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Sensi, Taja ni, Verducci, Zambito, Zampa

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis

(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - (Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro) - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli

altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

26.0.27

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Meloni](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [I rto](#), [La](#)

[Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Taja ni](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis

*(Disposizioni in materia di rilascio
e di durata dei permessi di soggiorno)*

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal

presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

d) al comma 6-bis, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

Art. 27

27.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

27.2

[Giorgis](#)

Sopprimere l'articolo.

27.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

27.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

27.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. a), cpv. 7.1, sopprimere le parole da " o in uno dei centri", fino alle parole "1990, n. 39".

27.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: "o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

27.8

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, sostituire le parole da: "ovvero in una delle strutture" fino a: "degli ordini impartiti" con le seguenti: "mediante atti di violenza o minaccia.";

b) sopprimere il quarto e quinto periodo.

27.9

Cucchi, Aurora Florida, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, dopo la parole "partecipa", inserire la seguente: " attivamente".

27.10

Cucchi, Aurora Florida, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1»:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti";

2) sopprimere il secondo periodo.

27.11

Cucchi, Aurora Florida, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

"o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti".

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

27.12

Parrini

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: "o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti."

27.13

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: "o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti,".

27.14

Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso 7.1, sopprimere il secondo periodo.

27.15

Meloni

Al comma 1, lettera a) capoverso "7.1", sopprimere il secondo periodo.

27.16

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», sopprimere il secondo periodo.

27.17

Unterberger, Cattaneo, Spagnolli

Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», sopprimere il secondo periodo.

27.18

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27.19

Rossomando

Sopprimere il comma 2.

27.20

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere il comma 2.

27.21

De Cristofaro, Magni, Aurora Florida, Cucchi

Sopprimere il comma 2.

27.22

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. All'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato. Le risorse rinvenienti sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente al Ministero dell'interno, ai fini dell'incremento delle risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e del soccorso, per investimenti di carattere strumentale nonché per l'adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario."

27.23

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. All'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato."

27.24

Valente

Al comma 2, sopprimere le parole "la localizzazione e".

27.0.1

Meloni

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis

(Norme sugli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

27.0.2

Verducci

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

27.0.3

Malpezzi

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente comma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 inserire le seguenti: , 26-bis.

27.0.4

D'Elia

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-BIS.

(Norme per un miglior funzionamento della giustizia minorile)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

27.0.5

Zampa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 **e ai maggiori oneri di cui al comma 3 pari a** presente articolo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 **si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»**

27.0.6

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di protezione speciale)

1. *Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

1) 3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di legittimo impedimento, ovvero cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.

2) 3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.

b) *all'articolo 6, al comma 1-bis:*

1) *la lettera a) è sostituita con la seguente:* a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) *la lettera b) è sostituita con la seguente:* b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;

3) *la lettera h-bis) è sostituita con la seguente:* h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis.

2. *Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all'articolo 7, il comma 3 è abrogato.*

27.0.7

Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di protezione speciale)

1. *Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

1) 3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di legittimo impedimento, ovvero cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.

2) 3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.

b) *all'articolo 6, al comma 1-bis:*

1) *la lettera a) è sostituita con la seguente:* a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed

esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) *la lettera b) è sostituita con la seguente:* b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;

3) *la lettera h-bis) è sostituita con la seguente:* h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis.

2. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all'articolo 7, il comma 3 è abrogato.

27.0.8

Delrio, Giorgis, Bazoli, Boccia, Parrini, Mirabelli, Meloni, Rossomando, Valente, Verini, Alfieri, Basso, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, I rto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Sensi, Taja ni, Verducci, Zambito, Zampa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

*(Disposizioni in materia di conversione
del permesso di soggiorno)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), e all'articolo 36»;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

c) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

27.0.9

Delrio, Giorgis, Bazoli, Boccia, Parrini, Mirabelli, Meloni, Rossomando, Valente, Verini, Alfieri, Basso, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, I rto, La

Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Sensi, Taja ni, Verducci, Zambito, Zampa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. - *(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del

procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;
- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

Art. 28

28.1

Musolino, Scalfarotto, Enrico Borghi

Sopprimere l'articolo.

28.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

.

28.3

[Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

28.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo

28.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

28.6

[Unterberger](#), [Cattaneo](#), [Spagnolli](#)

Sopprimere l'articolo.

28.7

[Valente](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "senza licenza".

28.8

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", quando non sono in servizio".

28.9

[Giorgis](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto del divieto di cui al quarto comma del medesimo articolo 73."

28.10

[Bazoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale."

28.0.1

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni;

2. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono altresì essere portati dai soggetti titolari di porto d'armi, previa autorizzazione del Questore."

28.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di tutelare dall'attacco animale chiunque si trovi in aree a rischio di aggressione della specie *Ursus arctos*, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, è disciplinata la vendita e l'utilizzo degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua anche i soggetti autorizzati ad impiegare gli strumenti di autodifesa, nonché le aree territoriali in cui è consentito il loro utilizzo.

Art. 29

29.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

29.2

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

29.3

[Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Sopprimere l'articolo.

29.4

[Giorgis](#)

Sopprimere il comma 1.

29.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 1.

29.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"salvo che quest'ultima sia impegnata in attività di salvataggio di esseri umani."

29.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

29.8

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, sopprimere la lett.a).

29.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sopprimere la lett. b).

Art. 30

30.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

30.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Sopprimere l'articolo.

30.3

Giorgis

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le commissioni parlamentari competenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3».

30.0.1

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.

2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare - sotto il profilo della logistica - le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.

3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all'immediata corresponsione di quanto dovuto.

4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025- 2027, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA - NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.

5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di Polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della Polizia Scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il

personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.

30.0.15

Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.

2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare sotto il profilo della logistica le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

30.0.16

Bazoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procede all'immediata corresponsione di quanto dovuto.»

30.0.2

Meloni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.»

30.0.3

Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Delega al Governo per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.

30.0.4

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)

1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

30.0.5

Nicita, Giorgis, Bazoli, Parrini, Mirabelli, Meloni, Rossomando, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)

1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 inserire le seguenti: , 30-bis.

30.0.6

Zambito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ",30-bis".

30.0.7

Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento

dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.»

30.0.8

Zampa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norme per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.9

D'Elia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 inserire le seguenti: , 30-bis.

30.0.10

Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200.000 euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.11

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare - sotto il profilo della logistica - le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.

30.0.12

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)

1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA - NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.

30.0.13

Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63,

agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provata tramite presentazione dell'ISEE corrente.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 17, 21, 22, 23, 30-bis e 36

30.0.14

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per gratuità del diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 ottobre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 20 dicembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 17, 21, 22, 23, 30-bis e 36

Art. 31

S31.1

[Giorgis](#), [Boccia](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Meloni](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [I rto](#), [La](#)
[Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Taja ni](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Stralciare l'articolo.

31.2

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

31.3

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

31.4

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sopprimere il comma 1.

31.5

Enrico Borghi, Scalfarotto, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC) »;

2) al comma 2, le parole: « l'AISE e l'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « l'AISE, l'AISI e l'ADISC »;

0b) all'articolo 4, comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « dal l'AISE e dall'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « dall'AISE, dall'AISI e dall'A DISC »;

2) alla lettera c), le parole: « dell'AISE e dell'AISI », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC »;

3) alla lettera e), le parole: « tra l'AISE, l'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'AISE, l'AISI, l'ADISC »;

4) alle lettere g) e h), le parole: « l'AISE e l'AISI », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'AISE, l'AISI e l'ADISC »;

5) alla lettera i), le parole: « sull'AISE e sull'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « sull'AISE, sull'AISI e sull'A DISC »;

6) alla lettera n-bis), le parole: « dell'AISE e dell'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « dell'AISE, dell'AISI e dell'A DISC »;

0c) all'articolo 5, comma 5, le parole: « i direttori dell'AISE e dell'AISI, » sono sostituite dalle seguenti: « i direttori del l'AISE, dell'AISI e dell'ADISC, »;

0d) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis. - (Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta "guerra ibrida" finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.

2. L'ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l'AISE, l'AISI, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L'ADISC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

4. L'ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Il personale dell'ADISC è composto:

a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;

c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il direttore dell'ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentiti il CISR e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con la medesima procedura di cui al primo periodo il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre la revoca. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

6. Il direttore dell'ADISC riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e, al termine di ogni bimestre, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica un rapporto sull'attività svolta e sulle minacce individuate, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all'articolo 33, comma 1"

0e) all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: « al DIS, all'AISE e all'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC » »;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 21, comma 6, le parole: « al DIS, all'AISE e all'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « al DIS, all'AISE, al l'AISI e all'ADISC » »;

b-ter) all'articolo 31, comma 1, le parole: « dei direttori dell'AISE e dell'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « dei direttori del l'AISE, dell'AISI e dell'ADISC » »;

b-quater) all'articolo 33, comma 8, le parole: « del DIS, dell'AISE e dell'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « del DIS, dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC » ».

31.6

[Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.7

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.8

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

1. All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 13, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a

partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, da parte degli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati e di soggetti incaricati del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.

1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di *hardware* e *software*, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al medesimo comma 1-bis, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti ivi indicati è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.

1-quater. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 1-ter sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 1-bis."

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.9

[Enrico Borghi, Musolino, Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", premettere le seguenti parole: " Salve fatte le competenze del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) di all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 123,"

31.10

[Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «sono tenuti a prestare» con le seguenti: «possono prestare, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,».

31.11

[Bazoli](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso «1., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Nei casi in cui la collaborazione e l'assistenza siano richieste alla autorità giudiziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 329 e 118-bis del codice di procedura penale."

31.12

[Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1.», secondo periodo, dopo la parola: "convenzioni" inserire le seguenti: ", previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,".

31.13

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1.», secondo periodo, dopo le parole: "e con gli enti di ricerca" inserire le seguenti: "nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione,".

31.14

Enrico Borghi, Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", sopprimere l'ultimo periodo

31.15

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

31.16

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso né la collaborazione e l'assistenza previste nel presente comma, né le convenzioni devono comportare o prevedere o comunque avere come effetto uno o più dei seguenti:

- a) qualsiasi tipo di limitazione alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni fuori dei casi disposti dall'autorità giudiziaria nelle ipotesi previsti dalla legge;
- b) alcun tipo di limitazione alla libertà di insegnamento o alla libertà di ricerca;
- c) alcuna forma di limite ulteriore all'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie rispetto a quelli già previsti dalle norme legislative in vigore;
- d) alcuna forma di impedimento alla libera manifestazione del pensiero e alla sua diffusione;
- e) alcuna forma di trattamento deteriore delle persone, anche mediante raccolta di dati o in forma di schedatura, che sia fondato soltanto sulla loro appartenenza etnica o politica o religiosa o sulle opinioni espresse o sulla loro cittadinanza."

31.17

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

1. All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, da parte degli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati e di soggetti incaricati del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.

1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di *hardware* e *software*, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al medesimo comma 1-bis, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti ivi indicati è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.

1-quater. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 1-ter sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 1-bis."

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dal comma 1, lettera a), numero 1-bis) è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.18

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale."

31.0.1

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza informatica e cibernetica)

1. In considerazione dell'accresciuta esigenza di contrastare l'acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 32

32.1

[Scalfarotto, Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

32.2

[Giorgis](#)

Sopprimere l'articolo 32.

32.3

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

32.4

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

All'articolo sopprimere i commi 1 e 2, lettera a).

32.5

[Scalfarotto, Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso "19-bis" dopo le parole: "in caso di", inserire le seguenti: "reiterata o massiva"*

b) *al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o di altro documento di viaggio riconosciuto dallo Stato italiano. Gli operatori sono esenti da responsabilità nel caso in cui l'utente fornisca un titolo di soggiorno non idoneo.";*

32.6

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso "19-bis", dopo le parole "in caso di" inserire la seguente "reiterata".

32.7

[Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «19-bis., sostituire le parole "si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni" con le seguenti: "si può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni";*

b) *al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche se è scaduto da un periodo non superiore a sei mesi";*

c) *al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "1-ter".*

32.8

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, le parole: "da cinque a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre giorni".

32.9

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 1, le parole: "da cinque a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro giorni".

32.10

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, le parole: "da cinque a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque giorni".

32.11

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, le parole: "da cinque a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a otto giorni".

32.12

[Valente](#)

All'articolo, sopprimere il comma 2.

32.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

32.14

[Unterberger](#), [Cattaneo](#), [Spagnolli](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

32.15

[Valente](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole "o di altro documento di viaggio riconosciuto dallo Stato italiano. Gli operatori sono esenti da responsabilità nel caso in cui l'utente fornisca un titolo di soggiorno non idoneo."

32.16

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

32.17

[Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Alla lettera b) capoverso 1-ter, le parole: "per un periodo da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di cinque giorni".

32.18

[Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Alla lettera b) capoverso 1-ter, le parole: "per un periodo da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei giorni".

32.19

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Alla lettera b) capoverso 1-ter, le parole: "per un periodo da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di una settimana".

32.20

[Cucchi](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Alla lettera b) capoverso 1-ter, le parole: "per un periodo da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dieci giorni".

32.21

Cucchi, Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro

Alla lettera b) capoverso 1-ter, le parole: "per un periodo da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici giorni".

32.22

Cucchi, Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro

Alla lettera b) capoverso 1-ter, le parole: "per un periodo da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di quindici giorni".

32.23

Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

Alla lettera b) capoverso 1-ter, le parole: "per un periodo da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di un mese".

32.24

Musolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo entrano in vigore 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge."

32.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente Capo:

"Capo III-bis
(Disposizioni in materia di omicidio sul lavoro)

«Art. 32-bis. (Omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter, del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-quater. (Omicidio sul lavoro)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma 4 si applica altresì:

a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 589-quinquies.

(Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro)

Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

«Art. 32-ter.

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 590-septies.

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. La stessa pena si applica al datore di lavoro che in violazione del titolo VIII, capi I, II e IV, del titolo IX, capi I, II, e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008 cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

«Art. 590-octies.

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro)

Nel caso di cui all'articolo 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

«Art. 590-novies.

(Definizione di lavoratore e datore di lavoro)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

«Art. 32-*quater*.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-*bis* e 589-*quater*»;
- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il secondo comma è abrogato.

«Art. 32-*quinquies*.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*), è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo e terzo comma, del codice penale»;

- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta la seguente:

«*m-sexies*) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

- c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «589-*bis*, 589-*quater*, 590-*bis*, 590-*septies*»;

- d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-*bis*) è inserita la seguente:

«e-*ter*) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*septies* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;

2) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

«Art. 32-*sexies*.

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale»;

b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale»;

c) al comma 3, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale».

«Art. 32-*septies*.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale»;

b) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale,».

«Art. 32-*octies*.

(Competenza penale del giudice di pace e norme di coordinamento)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, i richiami ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-

septies del codice penale come introdotti, rispettivamente dagli articoli 32-*bis* e 32-*ter* dalla presente legge."

Art. 33

33.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente, indirizzamento presso associazioni e fondazioni antiusura e antirackett riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, rilascio di ogni informazione utile alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa»".

33.2

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «il mutuo può esser concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutuo è concesso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza,»".

33.3

Franceschelli

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è abrogato il comma 5 e all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è abrogato il comma 3.

33.4

Zambito

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, comma 5, la parola "ventiquattro" è sostituita con la parola "sessanta" ed all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 la parola "ventiquattro" è sostituita con "sessanta".

33.5

Bazoli

Al comma 1, capoverso articolo 14-bis, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 *inserire le seguenti:* nonché le vittime dell'estorsione.

33.6

Tajani

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, dopo le parole "all'articolo 14" inserire le seguenti "e di estorsione".

33.7

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: "si avvalgono" inserire le seguenti: ", dal momento dell'accoglimento della domanda,".

33.8

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: "esperto" con le seguenti: "tutor per l'economia legale".

33.9

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: "di soggetti" con le seguenti: "dei tutor per l'economia legale".

33.10

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, alinea, dopo le parole: "ai sensi del comma 4," inserire le seguenti: "non dovrà aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale o patrimoniale,".

33.11

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell'imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell'integrità del Fondo di Solidarietà;".

33.12

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) provvedere ad affiancare l'imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell'attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44."

33.13

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis., apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera d) sostituire la parola "annuale" con la seguente: "semestrale";

b) al comma 10 sostituire la parola "annuale" con la seguente: "semestrale".

33.14

Martella

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis., comma 11, sostituire le parole "di cinque anni" con le seguenti: "pari alla durata del mutuo erogato" e le parole "per una sola volta" con le seguenti: "nei i casi in cui si renda necessario"

33.15

Giorgis

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis., comma 11, sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti: "dieci anni" e le parole "per una sola volta" con le seguenti: "nei i casi in cui si renda necessario"

33.16

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000,00 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della Prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell'impresa oggetto di tutoraggio."

33.17

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

33.18

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, dopo le parole: "incarichi che possono essere svolti," inserire le seguenti: "comunque in numero non superiore a cinque,".

33.19

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

"16-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione, con particolare riguardo:

a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l'attivazione di strumenti di solidarietà;

b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;

c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell'eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;

d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;

e) all'accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antirackett; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l'opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;

f) alla ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra Associazioni e Prefetture e tra queste con le vittime."

33.20

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

"16-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» di cui all'articolo 14 della presente legge è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

33.21

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282."

33.22

[Parrini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: " 1-bis. All'articolo 13, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle vittime di usura e di danni conseguenti a intimidazione anche ambientale.»"

33.23

[Irto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, comma 1, lettera d), è soppresso l'ultimo periodo.

33.24

[Basso](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, il comma 2-ter è sostituito con il seguente:

2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ai fini del rimborso delle spese processuali, accedono al Fondo solo se iscritti nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 23 febbraio 1999, n. 44".

33.25

[Nicita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 644 del codice penale dopo le parole "dell'articolo 643," sono inserite le seguenti. "in assenza delle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,".

33.0.1

[Rando](#)

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme in materia di benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466)

1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

33.0.2

[Valente](#)

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307.»

33.0.3

Valente

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

33.0.4

Verini

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA))

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 34

34.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

34.2

Bazoli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.3

Giorgis

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

34.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 4-*bis*, comma 1-*bis*.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale»".

34.5

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 4-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale»;

2) al primo periodo, dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,»".

34.6

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) all'articolo 18, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«In deroga a quanto previsto dal terzo comma, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.

I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate modifiche sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37, comma 5, terzo periodo, prevedere che i colloqui si svolgano sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma quarto e seguenti;

b) all'articolo 61 comma 2, lettera b), prevedere che la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui avvenga ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma quarto e seguenti del medesimo.".

34.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lett. a), inserire la seguente:

"a-bis) dopo l'articolo 18-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-quater.

1. I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.

2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata intima e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto».

34.8

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "un giorno".

34.9

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "due giorni".

34.10

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "tre giorni".

34.11

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quattro giorni".

34.12

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinque giorni".

34.13

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "sei giorni".

34.14

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "sette giorni".

34.15

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "otto giorni".

34.16

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "nove giorni".

34.17

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "dieci giorni".

34.18

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "undici giorni".

34.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "dodici giorni".

34.20

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "tredici giorni".

34.21

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quattordici giorni".

34.22

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quindici giorni".

34.23

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "sedici giorni".

34.24

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "diciassette giorni".

34.25

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "diciotto giorni".

34.26

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "diciannove giorni".

34.27

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "venti giorni".

34.28

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventuno giorni".

34.29

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventidue giorni".

34.30

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventitre giorni".

34.31

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventiquattro giorni".

34.32

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "venticinque giorni".

34.33

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventisei giorni".

34.34

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventisette giorni".

34.35

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventotto giorni".

34.36

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "ventinove giorni".

34.37

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trenta giorni".

34.38

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentuno giorni".

34.39

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentadue giorni".

34.40

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentatre giorni".

34.41

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentaquattro giorni".

34.42

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentacinque giorni".

34.43

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentasei giorni".

34.44

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentasette giorni".

34.45

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentotto giorni".

34.46

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "trentanove giorni".

34.47

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quaranta giorni".

34.48

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantuno giorni".

34.49

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantadue giorni".

34.50

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantatre giorni".

34.51

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantaquattro giorni".

34.52

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantacinque giorni".

34.53

Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantasei giorni".

34.54

Magni, Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantasette giorni".

34.55

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantotto giorni".

34.56

Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantanove giorni".

34.57

Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "quarantanove giorni".

34.58

Magni, Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquanta giorni".

34.59

Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantuno giorni".

34.60

Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantadue giorni".

34.61

Magni, Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantatre giorni".

34.62

Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantaquattro giorni".

34.63

Magni, Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantacinque giorni".

34.64

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantasei giorni".

34.65

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantasette giorni".

34.66

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantotto giorni".

34.67

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "cinquantanove giorni".

34.68

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lett. b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al numero 4), le parole "dieci" sono sostituite dalle seguenti: "quattro";
- al numero 5), le parole "quindici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque". "

34.69

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

"b-bis) dopo l'articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.

Art. 47-bis.2.

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

Art. 47-bis.3.

(Procedura)

1. I detenuti e gli internati di cui all'articolo 47-bis.2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 47-bis.2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 47-bis.4 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 47-bis.4.

(Preclusioni)

1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 47-bis.2:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della presente legge e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della presente legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse.

Art. 47-*bis*.5.

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»;

b-*ter*) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-*bis*.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad»".

34.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati. »

34.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37:

- 1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;
- 2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
- 3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;
- 4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre

ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

b) all'articolo 39:

1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.

34.0.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34 - bis (Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2026 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione."

34.0.4

Cucchi, Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura."

34.0.5

De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis.

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore dell'istituto. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio »;

b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore dell'istituto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale »".

34.0.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

34.0.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative."

34.0.8

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

" 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incrementando al comma 2) il numero dei colloqui telefonici in almeno uno al giorno, e al comma 6, sostituendo il secondo periodo con il seguente: «La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di trenta minuti».

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39. "

34.0.9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

c) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

d) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

34.0.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi".

34.0.11

[Giorgis](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi,

anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

34.0.12

[Giorgis](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 23, inserire la seguente: , 34-bis.

Art. 35

35.1

[Musolino, Scalfarotto](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.2

[Verini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

35.0.1

[Bazoli](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche fra quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di seicento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

35.0.2

[Parrini](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche fra quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

35.0.3

[Giorgis](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al

fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 36

36.0.1

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 36-bis.(Video sorveglianza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari devono essere conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.

2. Per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. A copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2024, 0,8 milioni per il 2025 e 0,6 milioni per il 2026 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

Art. 37

37.1

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "quarantacinque giorni".

37.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "sessanta giorni".

37.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "due mesi".

37.4

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "tre mesi".

37.5

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "novanta giorni".

37.6

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "quattro mesi".

37.7

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "cinque mesi".

37.8

[Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dodici mesi", con le seguenti "sei mesi".

37.9

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del lavoro", aggiungere le seguenti: "e la videosorveglianza".

Conseguentemente:

a) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) prevedere che le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari siano conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa;"

b) alla rubrica, dopo le parole "del lavoro", aggiungere le seguenti: "e di videosorveglianza".

37.10

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "non lucrative", aggiungere le seguenti:

"e gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106."

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", da enti locali e società partecipate per attività di manutenzione e decoro urbano".

37.11

[Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

37.12

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ", privi di rapporti sinallagmatici."

37.13

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354."

37.14

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 36 e 37»

37.0.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

"Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.".

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e 36" con le seguenti: ", 36 e 37-bis".

Allegato 1
(articolo 37-bis, comma 1)

«Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e	10.221

semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

».

37.0.2

Basso

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. **Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»**

37.0.3

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi.»

37.0.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Cro atti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.".

37.0.5

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della giustizia, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.6

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.7

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale addetto all'ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e 36" con le seguenti: ", 36 e 37-bis".

37.0.8

[Manca](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle

strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui al comma 5, articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

37.0.9

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2024."

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e 36" con le seguenti: ", 36 e 37-bis".

37.0.10

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 4.000 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.11

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.".

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.12

[Basso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Assunzioni Dipartimento amministrazione penitenziaria)

Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

5-quater. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

5-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

37.0.13

[Camusso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Assunzioni Dipartimento amministrazione penitenziaria)

All'articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il condannato può comunque formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia un interesse finalizzato al riconoscimento della sua partecipazione all'opera di rieducazione."»

37.0.14

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.15

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo

autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.16

[Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

37.0.17

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all'interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti

penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.18

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.19

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata - Progetto «Liberi di scegliere»)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente a un proprio congiunto maggiorenni e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione e assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di

cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale e il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.

9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

37.0.20

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché anche al fine di contrastare fenomeni di recidiva e garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.21

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: "e 36" con le seguenti: ", 36 e 37-bis".

37.0.22

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37:

1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

- 2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
- 3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;
- 4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;
- b) all'articolo 39:

1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.

37.0.23

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

(Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, comma 856, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "5 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro";
- b) le parole "2024 e 2025", sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole "e 36", con le seguenti: ", 36 e 37-bis".

37.0.24

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: "36" inserire la seguente: "37-bis".

37.0.25

Zambito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici."»

37.0.26

Tajani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria."»

37.0.27

Delrio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento."»

37.0.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

2. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o

violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati.»

37.0.29

[Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza".»

37.0.30

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione."»

37.0.31

[Irto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione."»

37.0.32

[Furlan](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita."»

37.0.33

[La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."»

37.0.34

[Crisanti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."»

37.0.35

[Delrio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena

detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento."»

37.0.36

Nicita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 41. *(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)*. -Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.»

37.0.37

Meloni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile."»

37.0.38

Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso."»

37.0.39

Furlan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".»

37.0.40

[Zampa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni"»

37.0.41

[Sensi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»

37.0.42

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il reinserimento sociale.»

37.0.43

[Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare";

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»

37.0.44

[Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.»

37.0.45

[Meloni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni".

2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.»

37.0.46

[D'Elia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare".»

37.0.47

[Sensi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato."»

37.0.48

Rando

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

1. Al fine di definire i contenziosi insorti e di semplificare le procedure per la copertura dei posti, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 40 del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2025 e 2026, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima prevista, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

37.0.49

Bazoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

37.0.50

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,

nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata

dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

37.0.51

Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

37.0.52

Alfieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
- d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».

37.0.53

Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

37.0.54

Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.»

37.0.55

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter."

3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

37.0.56

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

Art. 38

38.1

[Musolino, Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

38.2

[Giorgis](#)

Sopprimere

l'articolo.

38.3

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

"Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22 23 e 36,"

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024

30^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente della 1^a Commissione

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, lunedì 11 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 11.15 è stato ritirato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 4, si passa all'illustrazione dell'emendamento riferito all'articolo 5.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.0.1, che propone un'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, per prevedere la corresponsione anche alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti dell'assegno vitalizio riconosciuto ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Sottolinea che in materia sarebbe stato opportuno interpellare un esperto, ma i limiti posti al numero delle audizioni da svolgere hanno impedito tale approfondimento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.1 volto a modificare la lettera b), numero 1, dell'articolo 6, che dispone modifiche alle norme in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia ed in particolare l'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 convertito dalla legge n. 82. La lettera d), dell'articolo 6 interviene sull'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura: con l'emendamento si dispone che l'informazione sia data anche alla Presidente della Commissione centrale di cui all'articolo 10 della stessa legge per rendere più efficace e coerente tutto il disposto normativo. Infatti, la norma proposta dal disegno di legge, che ha certamente finalità comprensibili, è tuttavia collocata in maniera asistemica fuori da un intervento organico sulla materia per la quale sarebbe necessario un monitoraggio più complessivo che coinvolga anche le disposizioni sui collaboratori di giustizia per i quali, invece, nulla è previsto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.0.1 che affronta un tema, quello del sostegno alle donne vittime della violenza mafiosa, che dovrebbe trovare il consenso di tutte le forze politiche. Infatti, pur condividendo i contenuti dell'articolo 6, il suo Gruppo ritiene che vi siano ampi margini di miglioramento nell'individuazione di soluzioni che consentano da un lato di rafforzare il contrasto alla criminalità mafiosa, dall'altro di sostenere chi ne è vittima. Questo emendamento è indicativo dell'atteggiamento responsabile delle opposizioni che concentrano le critiche sul contenuto del provvedimento solo sugli articoli che strumentalizzano in maniera ideologica il concetto di sicurezza, risultando pericolosi per la democrazia.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene incidentalmente sull'ordine dei lavori. Fa presente che i componenti del suo Gruppo hanno difficoltà a partecipare ai lavori delle Commissioni riunite se, come è stato prefigurato, la seduta si dovesse protrarre fino alle ore 17,30. Il Movimento 5 Stelle, infatti, è impegnato in una importante fase congressuale. Chiede pertanto di concludere i lavori entro le ore 13,30.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che sono stati presentati più di 1.500 emendamenti, il che rende necessario proseguire i lavori. Del resto, nella fase di illustrazione delle proposte di modifica, è possibile un avvicendamento tra i firmatari degli emendamenti. Sottolinea che già l'orario indicato costituisce una mediazione per consentire a tutti i commissari di rientrare nei propri collegi elettorali.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) ritiene eccessivo l'orario delle 17,30, tenuto conto che la Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito le ore 13,30 per la chiusura dei lavori di Assemblea, proprio per consentire ai parlamentari di partecipare già da domani alla campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) ribadisce che la Presidenza deve essere garante di tutte le istanze dei componenti delle Commissioni riunite, e non solo di quelle della maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le Commissioni riunite sono convocate per procedere all'illustrazione degli emendamenti, senza che siano previste votazioni; pertanto non sussistono impedimenti per i componenti della Commissione a partecipare a riunioni del proprio Gruppo politico.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) aggiunge la firma all'emendamento 6.0.2 e lo illustra, rimarcando come la proposta sia diretta a riconoscere una protezione completa ai testimoni per motivi di giustizia prevedendo la reversibilità sia dell'assegno periodico, sia del trattamento pensionistico del testimone. La proposta segnala un'attenzione non formale ma sostanziale alla situazione di chi, come i testimoni per motivi di giustizia, contribuisce al contrasto della criminalità organizzata ponendosi dalla parte dello Stato.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.0.3 che è diretto a tutelare i testimoni di giustizia attraverso la corresponsione di misure di sostegno economico e per il reinserimento sociale e lavorativo. In proposito ricorda che nella scorsa legislatura il suo Gruppo si è fatto promotore di numerosi interventi legislativi per assicurare piena tutela ai testimoni di giustizia anche dopo il processo, per un tempo molto più lungo. È essenziale infatti garantire ai cittadini che si pongono dalla parte dello Stato un sostegno ed un supporto reali. Confida pertanto in un parere positivo da parte dei relatori e del Governo su una proposta che rafforza il senso di comunità con riferimento ad un tema essenziale che è quello del contrasto alla criminalità mafiosa.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) coglie l'occasione per precisare che il numero degli emendamenti dovrebbe essere motivo di preoccupazione tutt'al più per la maggioranza e il Governo, non per il Presidente, che deve limitarsi a organizzare i lavori, tutelando anche le opposizioni. Ricorda peraltro che la presentazione di emendamenti, anche ostruzionistici, è uno dei pochi strumenti di cui dispone la minoranza.

Illustra quindi l'emendamento 6.0.4, che propone il rifinanziamento del Fondo per i beni confiscati alla mafia, in modo da consentirne il riutilizzo e la destinazione a scopi sociali. Infatti, mentre i fondi previsti nell'ambito del PNRR sono impiegati per la ristrutturazione di questi beni immobili, è poi necessario stanziare ulteriori risorse per la loro gestione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori segnalando nuovamente come il proprio Gruppo abbia necessità di partecipare ad una riunione politica nel primo pomeriggio e rinnova pertanto alla Presidenza la richiesta di terminare i lavori delle Commissioni riunite alle ore 14,30. In proposito richiama quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento, ai sensi del quale è ammesso il semplice rinvio della discussione purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato. Poiché il disegno di legge non è calendarizzato in Aula, non vi sarebbe pertanto alcun ostacolo regolamentare nell'aderire alla richiesta di una conclusione dei lavori anticipata.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver già risposto alla istanza della senatrice Maiorino, sottolineando la possibilità per i Gruppi di organizzarsi in modo da far partecipare ai lavori solo i senatori che di volta in volta intendano illustrare gli emendamenti di cui sono firmatari.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) fa presente di non poter delegare l'illustrazione degli emendamenti a propria firma. Al tempo stesso, è richiesta la sua partecipazione alla riunione della forza politica cui appartiene. Propone di concludere i lavori alle ore 14,30.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo parzialmente la proposta della senatrice Lopreiato, prospetta la conclusione della seduta per le ore 15.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 7.1 e 7.0.4, diretti a migliorare ulteriormente una disposizione che il suo Gruppo condivide. Invita pertanto la maggioranza ed il Governo a tenere in considerazione le proposte di modifica presentate, dirette ad esempio a rifinanziare il fondo dei beni confiscati alla mafia, in quanto non è accettabile pretendere da una Camera del Parlamento l'approvazione senza modifiche di un disegno di legge ordinario composto da oltre 30 articoli. Questo modo di procedere, infatti, sembra trasporre anche nel procedimento legislativo ordinario quella tendenza al monocameralismo alternato che si osserva oramai con preoccupazione in relazione ai procedimenti di conversione dei decreti-legge.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene per illustrare l'emendamento 7.2 che propone, attraverso un intervento modificativo puntuale, una migliore scansione del procedimento istruttorio da svolgersi sul bene immobile confiscato. Le difficoltà riscontrate nella gestione dei beni confiscati alle mafie sono infatti note e prevedere il contributo di professionisti qualificati in sede di istruttoria consente di aumentare l'efficienza di un istituto che ha assunto negli anni un valore simbolico e una concreta utilità sempre maggiori.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'illustrare l'emendamento 7.3, invita i relatori ed il Governo a valutare favorevolmente la proposta, che interviene sulla gestione dei beni immobili confiscati alla mafia. I beni confiscati, infatti, rappresentano un valore importante nella riaffermazione del ruolo dello Stato e della giustizia contro la criminalità organizzata ed è quindi necessario valorizzarne l'utilità economica e sociale. Auspica infine che possa essere valutata altresì la destinazione di alcuni degli edifici confiscati all'edilizia penitenziaria, con particolare riguardo agli istituti di custodia alternativi al carcere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nel precisare che il Gruppo M5S ha presentato un numero contenuto di emendamenti, nell'intento di fornire un contributo concreto per il miglioramento del testo, illustra l'emendamento 7.10, che è volto al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia per realizzare progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione. Solo contrastando i fenomeni di degrado ed emarginazione, infatti, è possibile aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 7.4, con cui si prevedono i meccanismi di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici con competenze specifiche in materia urbanistica ed edilizia, che coadiuvino l'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. È infatti importante che tali immobili siano gestiti correttamente, in modo che siano rifunzionalizzati e destinati ad attività sociali utili per la collettività.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 7.6 e lo illustra, segnalando come la modifica proposta sia di natura tecnica ma riguardi un tema di grande rilevanza, ovvero l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. In proposito ricorda che, quando esercitava le funzioni di Assessore all'urbanistica, la gestione dei beni immobili confiscati risultava molto complessa in particolare con riguardo agli abusi non sanabili, oggetto dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del provvedimento. La proposta di modifica interviene pertanto per migliorare ulteriormente le procedure di gestione, favorendo il processo di demolizione dell'immobile abusivo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 7.9 diretto ad assicurare la manutenzione e conservazione di beni fondamentali come quelli confiscati alle mafie. La legge n. 646 del 1982 che ha introdotto, su iniziativa di Rognone e La Torre, la confisca dei beni della criminalità organizzata, ha rappresentato per la lotta alle mafie un momento fondamentale perché ha colpito queste organizzazioni non solo sul piano della privazione della libertà personale dei loro componenti ma anche dal punto di vista simbolico e sociale: la confisca, infatti, toglie ai mafiosi le insegne del potere e trasmette alla cittadinanza un messaggio fortissimo. Peraltro, spesso allo Stato mancano gli strumenti finanziari per gestire e mantenere i beni confiscati, né le associazioni a cui questi beni sono affidati hanno le risorse necessarie per sostenere le spese di conservazione dell'immobile: per questa ragione

auspica l'approvazione della proposta 7.9 che destina una quota del Fondo Unico Giustizia proprio a questi scopi.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.0.1, che prevede l'istituzione di un Fondo specificamente dedicato al finanziamento, recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale. A suo avviso, proposte come quella in esame non possono non essere condivise anche dalla maggioranza e dal Governo, a meno che non si voglia denunciare i problemi senza risolverli, al solo fine di sfruttarli in modo propagandistico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che, se si intende effettivamente incrementare i livelli di sicurezza, non si può rinunciare a investire risorse adeguate. Con l'emendamento 7.0.2, si propone quindi di destinare 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per potenziare le misure di contrasto al crimine organizzato e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché per istituire il Fondo già previsto dall'emendamento 7.0.1.

A suo avviso, la copertura potrebbe essere garantita evitando di prevedere nuovi condoni e contenendo gli sprechi, come quelli per il mantenimento delle strutture per immigrati in Albania.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.0.3, che prevede di destinare una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia per favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali. Senza queste risorse aggiuntive, infatti, molti enti locali non sono in grado di garantire il riutilizzo a fini sociali dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose. È quindi compito del Governo compiere scelte politiche per la migliore allocazione delle risorse disponibili.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 8, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice [BILOTTI](#) (*M5S*) interviene per illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 presentati dal Movimento 5 Stelle. Si sofferma in particolare su quelli a sua prima firma, le proposte 9.1 e 9.18, finalizzate, nel complesso, a mantenere la disciplina attuale, contenuta nell'articolo 10-*bis*, della legge n. 91 del 1992 modificata appunto dal primo Governo Conte, in tema di revoca della cittadinanza. Con l'emendamento 9.1 si intende sopprimere la lettera a) dell'articolo 9 mentre con l'emendamento 9.18 si propone la soppressione della lettera b) del medesimo articolo. Il combinato disposto di queste due modifiche all'articolo 10-*bis* che il Governo vorrebbe introdurre sono, infatti, contrarie a tutte le convenzioni internazionali che l'Italia ha ratificato in quanto hanno l'effetto di rendere del tutto incerta la cittadinanza sottoponendola a condizioni che potrebbero portare all'apolidia dei soggetti a cui dovessero essere applicate. Ricorda al riguardo che l'apolidia è una grave violazione dei diritti umani e la norma inserita nel disegno di legge potrebbe certamente provocarla. Su questo tema è intervenuto anche l'OSCE, ed in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, che ha fortemente criticato questo aspetto del disegno di legge. L'articolo 9, peraltro, è del tutto inefficace anche nei confronti dell'azione dello Stato nei confronti del terrorismo internazionale in quanto è fortemente dubbio che attraverso norme sulla revoca della cittadinanza si possano combattere questi crimini o limitare questo fenomeno. Invita pertanto il Governo a un supplemento di riflessione anche perché questo elemento di grave incertezza sulla cittadinanza può violare i diritti umani, profilo su cui ha insistito l'OSCE e su cui sono necessarie correzioni per mantenere la disciplina attuale, certamente più garantista di quella che il disegno di legge vorrebbe introdurre.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 9. Ricordando a sua volta come l'apolidia rappresenti una grave violazione dei diritti umani sanzionata anche dall'OSCE, sottolinea come il provvedimento, lungi dal voler agire più incisivamente contro il terrorismo internazionale, sia più finalizzato, in maniera del tutto demagogica, ad individuare nell'immigrato un nemico per parlare alla pancia di un elettorato spaventato. La sua parte politica ritiene infatti che la sicurezza di un Paese non possa essere garantita da misure come quelle contenute nell'articolo 9 dal sapore fortemente ricattatorio, contrarie a tutte le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate anche dall'Italia. Ritiene al contrario che non una società divisa ma coesa possa essere il contesto migliore per rendere più sicuro il Paese anche contro i fenomeni della criminalità internazionale. La sua parte politica ha presentato pertanto una serie di emendamenti non solo volti a modificare il testo proposto dal Governo ma a migliorare e rendere più efficaci le norme sulla cittadinanza. Questo lavoro prezioso, perché svolto con esperti e attivisti del

settore, dovrebbe essere attentamente valutato dal Governo anche al fine di evitare messaggi negativi nei riguardi dei cittadini che con la politica hanno già un rapporto molto difficile, che si manifesta ormai sempre più spesso.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 9.7 (e tutti quelli a sua prima firma) finalizzato ad abrogare l'articolo 10-*bis* della legge 5 febbraio 1992 n. 91, introdotto durante il Governo Conte I. Revocare la cittadinanza, infatti, anche secondo le condizioni inserite nella legge n. 91 del 1992 dall'articolo 10-*bis* e attualmente vigenti, è infatti una norma confusa che va corretta proprio perché può causare l'apolidia, che rappresenta una grave violazione dei diritti umani. Con il provvedimento in esame la situazione diventerebbe ancora più rischiosa. La norma che si vorrebbe introdurre, peraltro, è fortemente discutibile non solo in quanto contraria a tutti i trattati internazionali a cui l'Italia ha aderito, ma anche perché, rendendo ancora più incerto il mantenimento della cittadinanza per alcuni soggetti, ha prevalentemente una finalità ricattatoria e non serve a combattere il terrorismo internazionale. In conclusione, sia la normativa vigente sia quella che il Governo intende approvare, hanno un carattere fortemente discriminatorio che pone l'Italia fuori dal novero dei Paesi civili. Peraltro, va ricordato che i Comuni e i loro Uffici dell'anagrafe sono inondati da discutibili richieste di cittadinanza di soggetti di altri Paesi che scoprono di avere un parente italiano e che pertanto sono autorizzati, senza nessuna limitazione, a ottenere la cittadinanza italiana.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritiene che, in tema di requisiti per l'acquisto della cittadinanza, sia ormai giunto il momento di prendere atto di una sensibilità già presente nella società, a cui occorre dare risposta, anche per evitare che intere generazioni di ragazzi che studiano e lavorano a contatto con i coetanei italiani si sentano discriminati ed emarginati, restando facile preda per gli estremisti che fanno leva sui sentimenti di ostilità generati appunto dall'esclusione. Il fenomeno, peraltro, è ancora più evidente nei tornei sportivi. La maggioranza, quindi, non può eludere il tema solo perché non era contemplato nel programma di governo.

Con l'emendamento 9.13, si propone di riconoscere la cittadinanza in base allo *ius soli*, se almeno uno dei genitori sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o allo *ius scholae*, qualora il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 9.14 volto a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, sottolinea come quella proposta dal Governo sia una norma che mina i principi fondamentali della Costituzione in termini di uguaglianza e non discriminazione. Nella sostanza si stanno creando due tipi di cittadinanza: una cittadinanza di serie A non soggetta a revoca e una cittadinanza di serie B che può essere sottoposta a revoca per ragioni che non sembrano conformi al diritto internazionale. Certamente non è attraverso questi sistemi che si raggiunge la sicurezza né si agevola un'integrazione di cittadini stranieri che vivono sul territorio lavorando e pagando regolarmente le tasse. L'articolo 9, nei fatti, rischia di causare l'apolidia, con conseguente violazione di tutte le convenzioni internazionali e dei diritti umani e non serve a combattere un fenomeno pericoloso come il terrorismo internazionale, il cui contrasto dovrebbe essere l'obiettivo primario di tutti i governi. Scongiorare questo rischio dovrebbe pertanto essere una priorità in termini di sicurezza anche di questo Esecutivo. Coloro che commettono crimini di terrorismo internazionale, infatti, non sono certamente colpiti da normative di questa natura che, invece, possono creare incertezza in tutti coloro che avendo deciso di vivere nel nostro Paese intendono farne parte integrante in modo corretto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime considerazioni critiche sull'utilizzo dell'istituto della revoca della cittadinanza, che stabilisce una distinzione tra chi la ottiene in base allo *ius sanguinis* e chi la acquisisce successivamente. Del resto, appare contraddittorio l'atteggiamento di un Governo che rivendica il principio di sovranità nazionale e poi rinuncia a punire i responsabili di reato sul proprio territorio, limitandosi a espellerli.

Inoltre, la logica della privazione della cittadinanza contraddice un principio fondamentale dello *status* giuridico di persone che vivono e lavorano stabilmente in determinato luogo.

In ogni caso, con l'emendamento 9.16 si sopprime la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9, che eleva da tre a dieci anni il termine entro il quale si può disporre la revoca della cittadinanza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 a sua firma in tema di occupazione abusiva di immobili. Pur esprimendo un giudizio fortemente negativo sul fenomeno dell'occupazione selvaggia degli immobili che danneggia solitamente le fasce più deboli della società e pur condannando questa pratica che si manifesta nei settori marginali soprattutto delle aree urbane e di alcune zone in particolare, ritiene tuttavia che questo disegno di legge, che introduce solo norme repressive, sia poi fortemente carente nell'individuare le misure che sarebbero necessarie per prevenire il fenomeno. Proprio in ragione dei danni che esso può provocare nei confronti dei cittadini più fragili si sarebbe infatti aspettata un intervento più deciso e vigoroso da parte dello Stato non solo per bonificare situazioni fuori controllo che ormai sono presenti in tante parti del Paese e sicuramente nella sua regione, la Campania, ma anche individuare misure di prevenzione affinché il fenomeno non si verifichi. Da qui la necessità di integrare il fondo per la sicurezza urbana, integrazione proposta dai suoi emendamenti, attraverso risorse che sarebbero indispensabili ai sindaci per porre in essere tutte quelle azioni finalizzate a prevenire e scongiurare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S all'articolo 10 sono sostanzialmente volti a prevedere stanziamenti di risorse per risolvere l'emergenza della crisi abitativa, al fine di garantire a tutti un bene primario come la casa, in modo da evitare le situazioni di disagio sociale da cui discendono le occupazioni abusive di immobili. Non si può pensare, infatti, di arginare il fenomeno solo con un approccio panpenalistico, per garantire ordine e disciplina.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 10, sottolinea come proprio quest'articolo sia indicativo dell'atteggiamento della maggioranza e del Governo che, irresponsabilmente, trasforma in reati, e quindi in *slogan* elettorali, problemi sociali di enorme diffusione e complessità. La crisi abitativa che l'Italia attualmente sta attraversando rappresenta la crisi di uno Stato che non riesce ad assicurare il diritto all'abitazione e che anzi punisce attraverso l'introduzione di nuove fattispecie penali i cittadini che si trovano in difficoltà. Spesso, infatti, i cittadini avrebbero diritto ad ottenere un immobile ma la cattiva gestione delle case popolari comporta una situazione sempre crescente di disagio; ricorda alla Commissione come, durante le audizioni, sia la CGIL che l'Associazione inquilini abbiano rappresentato come vi siano abitazioni in disuso che ben potrebbero essere destinate a coloro che avrebbero diritto ad una casa. Una politica seria dovrebbe affrontare i problemi reali e non adottare la sola repressione penale per parlare alla pancia e alle paure dei cittadini.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 010.1, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la sicurezza urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2025-2027, al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Se si vuole garantire la sicurezza, a suo avviso, occorre stanziare risorse per realizzare programmi di inclusione sociale. Non è alzando le pene, infatti, che si contrasta il traffico di armi in città come Napoli.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti 10.8 e 10.11 e li illustra, sottolineando come la risposta alle occupazioni non può essere la repressione penale, ma deve anzi essere rappresentata da una efficace gestione degli alloggi destinati all'emergenza abitativa. Come accaduto in Lombardia, i ritardi e le percentuali che vedono oltre ventiduemila alloggi sfitti, sono da attribuire a scelte normative completamente sbagliate che hanno bloccato le graduatorie per l'accesso alle case popolari e conseguentemente rallentato le assegnazioni. Come è noto, infatti, con una legge regionale del 2016 sono stati introdotti dei criteri per le assegnazioni che la Corte costituzionale ha successivamente ritenuto illegittimi, con ciò causando un blocco delle assegnazioni. Anche questa esperienza dovrebbe insegnare che occorre risolvere concretamente il problema dell'emergenza abitativa e non individuare soluzioni puramente ideologiche, come quella di introdurre un nuovo reato. Per il suo Gruppo garantire la sicurezza dei cittadini non passa certo attraverso la repressione penale delle occupazioni, ma attraverso un progetto serio per il sostegno alle politiche abitative su tutto il territorio nazionale; solo attraverso la prevenzione può essere tutelata una reale sicurezza sociale.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 10.9 che, attraverso delle modifiche di natura tecnica, migliora un testo che presenta, sotto il profilo della normazione, numerose criticità che, come tutto il provvedimento, saranno a suo parere poste a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale. L'articolo 10, infatti, si caratterizza in primo luogo per un'assoluta mancanza di proporzionalità nella quantificazione della pena in relazione al disvalore sociale delle condotte punite: è punito infatti con la pena della reclusione da due a sette anni sia chi occupa l'immobile mediante violenza o minaccia, sia chi si appropria dell'immobile con artifici e raggiri. Il secondo comma del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale prevede invece una pena elevata per condotte che sono difficilmente individuabili sotto il profilo tecnico-giuridico, come quella di chi si intromette nell'occupazione dell'immobile. Il diritto penale, che priva della libertà personale i cittadini, non può essere definito con tale approssimazione e assenza di coerenza sistematica. Se le norme penali sono infatti scritte con tali carenze tecniche, è di tutta evidenza che lo spazio interpretativo dei giudici - considerati pericolosi dalla maggioranza - viene ampliato moltissimo.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) si sofferma sull'emendamento 010.9, che interviene in materia di assunzioni del personale di polizia locale. Dal momento che l'articolo 10 prevede procedure accelerate per il reintegro in possesso dell'immobile, considerato che tali attività sono poste in essere soprattutto da agenti di polizia locale, ai quali peraltro è richiesta anche una specifica competenza, è necessario stanziare fondi adeguati ed eliminare i vincoli assunzionali. Ricorda, infatti, che per i comuni in fase di dissesto o pre-dissesto è previsto il blocco del *turnover*.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), nell'illustrare gli emendamenti 10.13, 10.23, 10.0.5 e 10.0.6, rimarca come tutte le proposte siano dirette a migliorare un articolo che, dal punto di vista tecnico, presenta delle criticità evidenti. Come evidenziato infatti nell'emendamento 10.13, nel secondo comma del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale è assente la specificazione - prevista invece nel primo comma del medesimo articolo - della destinazione dell'immobile occupato a domicilio altrui. Sembrerebbe quasi che la tutela penale contro le occupazioni, nei casi previsti dal secondo comma citato, si allarghi a tutti gli immobili detenuti, con una evidente disparità e mancanza di proporzionalità nella tutela penale e nella valutazione della pericolosità della condotta. Gli emendamenti 10.0.5 e 10.0.6 sono invece diretti ad intervenire sulle cause dell'emergenza abitativa, contrariamente al *modus operandi* del Governo che, di fronte ai problemi sociali, adotta sempre una reazione di tipo repressivo. La proroga delle agevolazioni per i mutui prima casa per gli *under 36* risponde invece proprio all'obiettivo di prevenire l'insorgenza di un disagio abitativo in particolare, per quanto riguarda i giovani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Malpezzi ha aggiunto la firma agli emendamenti 10.6, 14.115, 15.11 e 20.5 e che il senatore Verini ha ritirato la firma dall'emendamento 10.11.

Comunica poi che sono stati presentati gli emendamenti 18.20 (testo 2) e 18.0.9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 11.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra il complesso delle proposte di modifica presentate dal Gruppo, volte a sopprimere tutto o parte dell'articolo che prevede un'aggravante per i reati commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane. A suo avviso, infatti, si introduce una disparità di trattamento nella repressione di un medesimo reato a seconda di dove questo sia stato commesso. Nel sottolineare che il concetto di "immediate adiacenze" non è sufficientemente circoscritto, rileva altresì che sarebbe allora ragionevole estendere la disposizione anche alle stazioni di qualsiasi mezzo di trasporto. In ogni caso, la misura appare incoerente con il mancato adeguamento degli organici della Polfer, che invece era stato assicurato dal Ministro dell'interno.

Ritiene che la norma di cui all'articolo in esame sarà quasi sicuramente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Ribadisce che l'innalzamento delle pene o la previsione di nuovi reati non è una misura efficace per contrastare la criminalità, come dimostrano i numerosi casi di violenza, in città come Napoli, nonostante l'adozione del cosiddetto "decreto Caivano" (decreto-legge n. 123 del 2023).

Auspica pertanto che la disposizione in esame sia quanto meno modificata, in modo da renderla compatibile con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento penale.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 11.3, diretto a sopprimere l'aggravante generica introdotta con riferimento a tutti i reati commessi all'interno di stazioni ferroviarie e delle metropolitane. Tale previsione, come sottolineato già nel corso delle audizioni, appare incomprensibile sotto il profilo della sistematica del diritto penale, ma descrive perfettamente la filosofia di fondo di questo provvedimento che trasuda demagogia e populismo penale senza accompagnare questo furore repressivo con interventi di prevenzione sociale. La filosofia che informa invece la linea politica del Partito Democratico è radicalmente diversa, essendo diretta a garantire la sicurezza non attraverso la repressione ma con un'attenzione ai problemi economici e sociali del Paese, in particolare nelle aree urbane dove spesso mancano presidi di legalità. Peraltro, la maggioranza e questo Governo mostrano una scarsa coerenza in quanto smantellano alcuni reati come quello dell'abuso d'ufficio che invece è

ritenuto fondamentale anche dall'Unione europea per una efficace lotta alla corruzione e quindi alla criminalità organizzata ed introduce invece aggravanti comuni come quella di cui al comma 1 dell'articolo 11, che appare *ictu oculi* costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di uguaglianza.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua prima firma 11.5 e 11.8, che rispettivamente sopprimono e integrano il dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 11. La norma, infatti, appare come una delle più irragionevoli tra quelle inserite in un provvedimento che si connota per molteplici profili di contrasto con i principi costituzionali. Appare infatti difficile non condividere una valutazione di irragionevolezza con riferimento ad un'aggravante comune che si applica indistintamente a tutti i reati solo se commessi nelle stazioni ferroviarie. Diversamente è ben vero che solo per alcuni reati, come quelli di aggressione o a natura predatoria, il luogo di commissione del fatto può denotare una particolare gravità della condotta; per questi casi potrebbe essere ammissibile un'aggravante generica, ed è per questo che invita i relatori ed il rappresentante del Governo a valutare favorevolmente la proposta di modifica 11.8 che mira a sanare un errore giuridico grave.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 11.4 che sopprime l'aggravante comune introdotta dal comma 1 dell'articolo 11, dal momento che il disvalore penale legato al luogo di commissione del fatto non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico. Anche la soluzione proposta dall'emendamento 11.8 appena illustrato dal senatore Bazoli non convince poiché una rapina resta una rapina con il medesimo disvalore giuridico indipendentemente dal luogo in cui è commessa. È appena il caso di notare, peraltro, che l'aggravante è formulata in termini assolutamente arbitrari in quanto si applica a tutti i reati, senza differenziazione, laddove commessi nelle stazioni ferroviarie e delle metropolitane ma non, ad esempio, ai reati commessi nelle stazioni degli autobus oppure nelle stazioni navali. Tale scelta di politica legislativa è completamente irragionevole e mortifica i principi costituzionali immanenti al diritto penale, che è materia delicatissima in quanto afferisce ai diritti di libertà dei cittadini, che non può essere attaccata sulla base di formulazioni irragionevoli.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per illustrare tutte le proposte a sua prima firma presentate all'articolo 11, rappresentando come gli emendamenti siano diretti a migliorare dal punto di vista tecnico-giuridico la formulazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 11. Con riferimento all'aggravante generica dell'aver commesso il fatto di reato all'interno o nell'immediata adiacenza delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane ribadisce come tale soluzione non sia ragionevolmente sostenibile. Basti pensare che in sede di esame da parte della Commissione giustizia del disegno di legge n. 778, relativo all'introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti, l'intervento è stato giustificato in relazione a specifici reati e luoghi dettagliatamente individuati tramite un atto normativo relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza. La formulazione dell'aggravante introdotta dall'articolo 11 è invece troppo generica ed esclude irragionevolmente alcuni luoghi analoghi alle stazioni ferroviarie, come per esempio le stazioni marittime o gli aeroporti. Invita pertanto relatori e Governo ad accogliere le puntuali proposte di modifica presentate dal suo Gruppo che consentono di mantenere intatti i principi base che devono ispirare il diritto penale, ovvero il principio di proporzionalità delle pene e la loro funzione deterrente.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 12.3, con cui si propone di sopprimere la modifica all'articolo 635 del codice penale, che introduce un'aggravante qualora, in occasione di manifestazioni, vengano compiuti danneggiamenti con violenza alla persona o con minaccia. Sottolinea che le singole fattispecie di reato erano già previste, così come la possibilità di cumulare le pene nel caso fossero commessi più reati. Risulta quindi superflua questa ipertrofia normativa, che rende più difficoltosa la valutazione delle condotte e l'applicazione delle norme, con il rischio di confusione, aggravio di lavoro per i tribunali e probabile aumento del contenzioso. Ritiene sia del tutto inopportuno l'atteggiamento di contrapposizione, da parte della maggioranza e del Governo, alla magistratura, spesso inopinatamente accusata di essere politicizzata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni della senatrice Musolino sul rischio di caos normativo e conseguente confusione in sede di interpretazione. Ritiene che anche la norma in esame sarà oggetto di valutazione da parte della Corte

costituzionale. Sarebbe quindi preferibile una maggiore cautela da parte della maggioranza, dopo la recente sentenza della Corte sulla legge n. 86 del 2024 in materia di autonomia differenziata, considerata uno dei provvedimenti più importanti del Governo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea di aver presentato proposte in tutto o in parte soppressive della disposizione che estende l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane, il cosiddetto "Daspo urbano". A suo giudizio, infatti, un'applicazione indiscriminata di questo strumento, volto a reprimere ogni forma di dissenso e di resistenza civile, finirebbe per scoraggiare ulteriormente la partecipazione democratica alla vita pubblica, già in grave crisi, e favorire l'avvento di uno Stato di polizia. Ricorda infatti che, secondo l'articolo 13 del disegno di legge, il questore può intervenire senza che prima vi sia stata una pronuncia giurisdizionale, sulla base di una mera denuncia, che potrebbe poi rivelarsi infondata.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 13.6, con il quale si tenta di limitare la discrezionalità del questore, riducendo da cinque a due gli anni precedenti presi in considerazione per verificare se i destinatari del provvedimento risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree interne ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.

Pur non essendo contraria *tout court* all'adozione di simili provvedimenti, ritiene che si debba arginare il potere di intervento delle forze di polizia, soprattutto in assenza di una pronuncia giurisdizionale, per evitare che si affermi uno Stato di polizia.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 13.7, ribadisce che dare un potere così incisivo sul piano della limitazione della libertà personale solo per effetto di una denuncia a cui non è seguita alcuna sentenza definitiva rappresenta un fortissimo rischio. Peraltro, limitare così fortemente la libertà personale per effetto di meri provvedimenti amministrativi appare in contrasto con la battaglia che invece questa maggioranza ha combattuto contro le disposizioni della cosiddetta legge Severino che prevedeva la sospensione dei sindaci in caso di condanna non definitiva. Sembra quasi che la norma contenuta nell'articolo 13 sia rivolta a una diversa categoria sociale che rende ammissibile la limitazione delle libertà personali. Sotto il profilo tecnico segnala la forte incompatibilità con i principi costituzionali del comma 2 che modifica l'articolo 165 del codice penale: la norma, infatti, sembra subordinare totalmente la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accedere a luoghi ed aree specificamente individuati, con ciò impedendo al giudice di ritagliare la misura sanzionatoria sull'effettiva pericolosità del reo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 13.5, 13.8 e 13.9, che apportano limitate modifiche all'articolo 13.

Esprime tuttavia considerazioni critiche sull'approccio panpenalistico del Governo, ricordando che il ministro Nordio, in passato, era invece convinto della necessità di abbassare le pene. Dal momento che le situazioni di disagio sociale e di povertà alimentano la criminalità, appare insufficiente un intervento meramente repressivo. Sarebbe, invece, necessario accompagnarlo con misure per la riduzione del sovraffollamento carcerario, per la rieducazione e il reinserimento del condannato, per creare occupazione e ridurre il tasso di povertà, obiettivo a cui tendeva in particolare il reddito di cittadinanza abolito dall'attuale maggioranza.

Le disposizioni in esame, invece, sembrano adottate sull'onda emotiva dei fatti di cronaca. È criticabile, tra l'altro, che si limiti l'accesso a determinate aree, in particolare le stazioni, anche solo sulla base di una denuncia, che potrebbe poi rivelarsi calunniosa.

Con l'aumento indiscriminato delle pene, inoltre, si sovverte l'equilibrio sanzionatorio del codice Rocco, tanto che attualmente la durata della pena della reclusione per lo spaccio di stupefacenti è simile a quella prevista per l'omicidio volontario.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) illustra gli emendamenti soppressivi 14.1 e 14.2 presentati. L'articolo 14 si colloca pienamente nella tendenza alla introduzione in quantità industriale di nuovi reati portata avanti da questo Governo a partire dal cosiddetto decreto-legge *rave party*. Istituire infatti il reato di blocco stradale significa reagire a fatti di cronaca attraverso la sanzione penale, senza tuttavia tenere conto che il diritto penale - come

peraltro illustrato dal Ministro della giustizia in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Ministero alla 2ª Commissione - deve rappresentare l'estrema *ratio*. Invece questo Governo non fa altro che prevedere nuovi reati, scritti male e di cui non si vede l'effetto taumaturgico di diminuzione della criminalità. Questo ulteriore nuovo reato è chiaramente una norma che manca dei requisiti di generalità ed astrattezza in quanto si rivolge contro gli attivisti e punisce il blocco stradale, anziché con la sanzione amministrativa come da normativa vigente, con il carcere, causando inoltre un rallentamento della giustizia penale e un ulteriore sovraffollamento degli istituti detentivi. Questo nuovo reato trasmette tuttavia un messaggio molto pericoloso ovvero l'idiosincrasia del Governo contro le manifestazioni per i diritti civili, contro chi manifesta per il futuro del pianeta.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 14.3 che sopprime il nuovo reato di blocco stradale introdotto dal Governo. Questo Esecutivo, infatti, con l'obiettivo di criminalizzare il dissenso colpisce alcune forme di protesta trasformando in reato quello che in taluni casi è semplicemente un illecito amministrativo. Peraltro, criminalizzare queste forme di manifestazione rischia di ledere alcuni diritti fondamentali connaturati alle democrazie liberali come il diritto di sciopero e il diritto di manifestazione. In proposito ricorda che il reato di blocco stradale, depenalizzato nel 1999, esisteva nel 1948; tuttavia, anche in relazione alle manifestazioni studentesche o sindacali, ripetutamente i Governi repubblicani - nel 1968, nel 1970, nel 1981, nel 1986 e nel 1990 - approvarono provvedimenti di amnistia per questo reato laddove commesso a causa o in occasione di manifestazioni. Ciò rende evidente come il nuovo reato di blocco stradale confligga con i diritti di libera manifestazione del pensiero e sia in realtà diretto a intimidire e reprimere il dissenso politico.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 14.267, si associa alle considerazioni del senatore Bazoli. Sottolinea che l'ipotesi di reato attualmente ripristinata risulta perfino più severa che in passato, in quanto, per l'integrazione della fattispecie, era necessario anche l'uso di strumenti, oltre al proprio corpo, per impedire la circolazione. Ritiene irragionevole, quindi, punire la condotta di chi non ha altro strumento che il proprio corpo, per esprimere il dissenso o richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando come i relatori e il Governo dovrebbero recepire queste proposte in quanto dirette a migliorare per ragioni eminentemente tecnico-giuridiche, un provvedimento molto discutibile. Con il reato di blocco stradale si vuole soffocare la volontà di protestare dei giovani, e così facendo si distrugge anche ogni speranza di una eventuale rieducazione per quei soggetti che, quando protestano, vengono tradotti immediatamente in carcere. Ciò senza contare che è sempre più drammatico il problema del sovraffollamento degli istituti detentivi e che pertanto anche solo applicando principi di buon senso il Governo dovrebbe valutare di sopprimere l'articolo 14. La norma, peraltro, come molte altre contenute all'interno del provvedimento, è formulata male, in quanto, ad esempio, istituisce un'aggravante quando il fatto è commesso da più persone riunite, senza considerare che per essere blocco stradale dovrebbero esservi necessariamente più persone.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che il Gruppo Misto ha presentato un ampio numero di emendamenti con finalità ostruzionistica all'articolo 14, ritenendo corretto utilizzare tutti gli strumenti previsti dai Regolamenti parlamentari di fronte a un provvedimento così gravemente lesivo delle libertà fondamentali.

Precisa che, se il provvedimento fosse già entrato in vigore, i 312 operai della Whirlpool di Napoli, che avevano manifestato per difendere il proprio lavoro, richiamando l'attenzione sulla loro vertenza, poi risolta positivamente grazie all'intervento di un nuovo gruppo industriale, ora sarebbero detenuti in carcere invece che al loro posto di lavoro.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) precisa che gli emendamenti del Gruppo sono volti a modificare una previsione normativa molto grave, in quanto costituisce un arretramento dal punto di vista giuridico sul piano dei diritti dei fanciulli, ambito nel quale l'ordinamento italiano è sempre stato ritenuto all'avanguardia. Infatti, si elimina l'obbligatorietà della sospensione dell'esecuzione della pena per donne incinte e madri di bambini da 1 a 3 anni, i quali pertanto potranno essere costretti a nascere e vivere in carcere.

Sottolinea che, mentre in altri Paesi c'è una evoluzione giurisprudenziale che propone un diverso approccio nella repressione dei reati, il Governo pretende di garantire più sicurezza solo con la previsione di più fattispecie criminose.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda incidentalmente che l'ordinamento penitenziario prevede che le donne con bambini di età inferiore a dieci anni possano scontare la pena agli arresti domiciliari.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) obietta che in tal caso la norma recata dall'articolo 15 sarebbe superflua.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 15.23 diretto a migliorare la previsione disumana contenuta nell'articolo 15 sulle detenute madri. Ritiene infatti che nella civiltà giuridica del nostro ordinamento non possano trovare cittadinanza norme che ripugnano la coscienza civile di un Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria: si riferisce non solo alla disposizione in esame che mette in carcere i bambini, ma anche a tutte quelle disposizioni che prevedono pene corporali come ad esempio la castrazione chimica, in relazione alla quale presso la Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno. Invita pertanto i relatori ed il Governo a valutare favorevolmente la proposta 15.23 diretta a consentire alle madri e soprattutto ai loro figli di trascorrere il periodo di detenzione presso gli istituti a custodia attenuata: solo chi ha visitato le carceri femminili in cui sono costretti a vivere anche i bambini può capire i drammatici effetti psicologici sui minori che implica vivere circondati da sbarre. La previsione dell'articolo 15 è contraria inoltre all'articolo 27 della Costituzione e ad ogni senso di umanità, e non può trovare giustificazione nel pregiudizio di questa maggioranza che ritiene che si possano fare figli al fine di evitare di andare in carcere. Piuttosto, anziché peggiorare le condizioni dei minori attraverso norme inutilmente repressive, la maggioranza dovrebbe mettere le necessarie risorse finanziarie per costruire nuovi istituti di custodia attenuata e case famiglia protette.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel sottolineare che domani si celebra la Giornata mondiale dell'infanzia, ritiene necessario tutelare i diritti dei bambini, i quali, secondo quanto asserito dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, devono poter nascere in libertà e stare con le proprie madri. A suo avviso, anche gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) non rappresentano una soluzione adeguata. Pertanto, con l'emendamento 15.21 si propone di sottrarre a tale nuova disciplina, che rappresenta un arretramento dal punto di vista giuridico rispetto al codice Rocco, quanto meno le donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno.

Evidenzia che, in questo momento, risultano recluse 16 donne con 18 bambini. Formula, quindi, considerazioni critiche su una norma che ha anche un significato simbolico, perché dalla sua applicazione ne deriva uno stigma per le destinatarie della misura, e una connotazione razziale, dal momento che sono coinvolte principalmente le donne rom. A tale proposito, ritiene irricevibile la motivazione che queste restano più volte incinte solo per evitare il carcere.

Ricorda che in Italia non è stato possibile costruire altre case famiglia, oltre quelle di Roma e Milano, in assenza di stanziamenti adeguati. Del resto, il Partito democratico aveva presentato alla Camera il disegno di legge n. 103 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori"), che riprendeva il contenuto di una proposta analoga della scorsa legislatura, per prevedere case protette per le madri detenute e i loro bambini. Tuttavia, nel marzo scorso è stato necessario ritirare il testo, a fronte del tentativo della maggioranza di stravolgerne il significato.

Auspica pertanto che sul tema ci sia un ripensamento da parte della maggioranza.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 15.26, denunciando la torsione autoritaria nei confronti dei diritti fondamentali delle persone, in contrasto con i principi giuridici e costituzionali dell'ordinamento italiano.

A suo avviso, le disposizioni proposte dal Governo colpiscono proprio i più deboli e socialmente emarginati, aggirando i problemi reali del Paese, con soluzioni propagandistiche che non affrontano le questioni economico-sociali. Infatti, non si propongono interventi rieducativi e di reinserimento sociale, neanche a fronte dell'alto numero di suicidi in carcere registrato quest'anno, e si smantella il sistema carcerario minorile, su cui pure l'Italia era all'avanguardia nel contesto occidentale. In questo modo, si causerà solo un aumento di delinquenza e devianza e, quindi, di criminalità e insicurezza.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 15.30 sottolineando oltre alla criticità di ordine costituzionale già rimarcate dagli interventi che lo hanno preceduto le numerose aporie nella formulazione maldestra della norma, con particolare riferimento al comma 1, lettera b) n. 2.2 che modifica il terzo comma dell'articolo 147 del codice penale in materia di revoca del differimento della pena per la madre. Con la modifica introdotta, infatti, ogni volta che durante il periodo di differimento la madre ponga in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore, il differimento viene revocato e madre e figlio tradotti in carcere: con questa formulazione assurda il pregiudizio nei confronti del minore sembra diventare definitivo, in quanto dalla formulazione della norma l'affidamento ad altri sembra escluso in questo caso. Invita pertanto relatori e Governo a riflettere attentamente sulla necessità di modificare, anche dal punto di vista tecnico, la formulazione di molti degli articoli di questo provvedimento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra nel complesso gli emendamenti del Gruppo, sottolineando che la norma in esame colpisce sia madri poste in condizioni di emarginazione e povertà sia i loro bambini innocenti, costringendoli a vivere l'esperienza devastante del carcere. Si impedisce, infatti, il rinvio dell'esecuzione della pena, non si prevedono pene alternative in funzione rieducativa e non si risolvono i problemi sociali alla base degli episodi di criminalità.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) esprime totale contrarietà sulla norma in esame, ricordando con rammarico che Forza Italia e Lega, nella scorsa legislatura, avevano votato a favore della cosiddetta "proposta di legge Siani" (A.C. 2298 - "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori"), che andava in direzione opposta. Evidentemente il diverso orientamento è giustificato dalla nuova responsabilità di Governo.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1236](#)

Art. 18

18.20 (testo 2)

[D'Elia](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Disposizioni in materia di detenzione e uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati)

1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», la detenzione e l'uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di *cannabis* e di prodotti da essa derivati non è punibile ai fini penali e amministrativi.

2. In deroga al testo unico l'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati a fini di commercio sono soggette ad autorizzazione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e la relativa tassazione, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il decreto di cui al primo periodo privilegia la tutela della salute nella determinazione delle imposte e indica gli *standard* minimi di qualità per la produzione delle sostanze, al fine di rendere agevole l'adesione da parte degli utenti al mercato legale. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le tossicodipendenze e un programma di formazione degli operatori del settore, secondo i principi della strategia di riduzione del danno.»

18.0.9 (testo 2)

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 314-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le pene di cui al presente articolo si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

Consequentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE"

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2024

32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 19 novembre.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 16.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra nel complesso gli emendamenti presentati dal Gruppo, criticando l'approccio basato solo sull'innalzamento delle pene, che non consente di risolvere problemi anche gravi, come quello dell'induzione all'accattonaggio.

Coglie quindi l'occasione per chiedere alla maggioranza e al Governo un supplemento di riflessione sull'articolo 14. Ricorda infatti di aver proposto, in sede di illustrazione degli emendamenti, l'esempio dei blocchi stradali posti in essere a suo tempo dai lavoratori della Whirlpool a Napoli, sottolineando che proprio ieri la medesima azienda ha annunciato la chiusura degli stabilimenti di Varese, Siena e Comunanza, nelle Marche, con il conseguente licenziamento di un migliaio di lavoratori. Ritiene che questo sia l'esempio più significativo dell'inopportunità di affrontare solo in termini repressivi questioni sociali così complesse e drammatiche come quelle provocate dalle crisi industriali, che peraltro la politica non riesce a risolvere.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 16 che, modificando la normativa del codice penale sull'accattonaggio, aumenta la pena - che attualmente è fino a tre anni - da uno a cinque anni. Introduce inoltre un reato di induzione all'accattonaggio con la previsione della pena della reclusione da due a sei anni. Anche in questo caso, il disegno di legge, in una logica discutibile ma coerente con le finalità repressive di questa maggioranza, aggrava le pene di reati già esistenti e anche in questo caso come in molti degli articoli precedenti si interviene su una fascia particolarmente marginale della società poiché l'idea sottostante a questo intervento è che per le persone cosiddette normali sia particolarmente fastidioso avere davanti agli occhi queste situazioni di marginalità. Ovviamente l'intervento è particolarmente duro sul sintomo, ma totalmente assente sulle cause e anche in questo senso il disegno di legge continua ad essere la mancata occasione per intervenire per prevenire situazioni di disagio sociale. Peraltro, l'intervento costante sulle marginalità manifesta ogni volta un pregiudizio che in una società civile e democratica è particolarmente pericoloso. L'effetto di questa norma è quello di aumentare la popolazione carceraria senza minimamente comportare alcuna deterrenza in quanto l'aumento della pena per reati di questa natura non ha alcun rilievo per chi li commette, anche perché se la vecchia norma la avesse davvero avuta il fenomeno si sarebbe estinto. L'aumento della popolazione carceraria, invece, è un effetto perverso che questa norma potrà avere e che desta grande preoccupazione perché peggiora in maniera drammatica il sovrappopolamento, con tutti i fenomeni ad esso connessi di violenze che all'interno delle carceri possono essere perpetrate. Si veda da ultimo l'inchiesta che ha disposto l'arresto di 40 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Trapani. Auspica pertanto che la maggioranza ed il Governo ci ripensino e accolgano l'emendamento soppressivo presentato dal suo Gruppo.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) interviene per illustrare tutti gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle all'articolo 16, sottolineando come l'accattonaggio, sostanzialmente la richiesta di elemosine, sia un reato già punito dal codice, il cui aumento delle pene edittali appare francamente non proporzionato. Ancora più discutibile appare l'introduzione al reato di induzione all'accattonaggio, che il suo Gruppo propone di sopprimere. Questo reato, infatti, da un punto di vista squisitamente giuridico, è quello più discutibile, proprio perché è molto difficile da provare tanto che anche la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sulla difficoltà di provare l'induzione in qualsiasi tipo di reato. L'unico effetto di questa disposizione, oltre a quelli già indicati negli interventi che l'hanno proceduta, è quello di ingolfare il quadro normativo senza minimamente toccare le cause del fenomeno dell'accattonaggio, sulle quali, invece, sarebbe dovere di tutte le forze politiche intervenire con convinzione. Ritene pertanto che anche questa rappresenti una norma di pura propaganda per parlare alla pancia del Paese, senza tuttavia avere la reale intenzione di intervenire per eliminare le cause del fenomeno.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), dichiarando di condividere molte delle osservazioni avanzate dal senatore Scalfarotto, dalla senatrice Bilotti e dal senatore De Cristofaro, ritiene che anche questo articolo sia paradigmatico della filosofia che connota tutto il provvedimento: un pugno di ferro contro la marginalità sociale, e l'intervento, solamente di carattere penale, contro le fasce più deboli della società. In questo caso, peraltro, l'aumento delle pene fino a sei anni è veramente sbalorditivo. In pratica è un raddoppio che tra l'altro esclude la possibilità dell'istituto della messa alla prova. In questo modo le persone vengono letteralmente sbattute in galera. L'unica fattispecie di reato che si dovrebbe perseguire con convinzione è solo quella nei confronti di coloro che organizzano l'accattonaggio, ma non è certo con l'introduzione del reato di induzione, elemento dai caratteri molto sfumati, che realmente si potranno perseguire coloro che sfruttano a questi fini le persone. Ma è proprio questa condotta molto sfumata che allargherà a dismisura le maglie interpretative della norma che sono, in verità, finalizzate a ripulire le strade dalla visione disturbante di coloro che praticano l'accattonaggio. Come già sottolineato con riferimento a tutti gli altri reati previsti nel disegno di legge, l'unico effetto sarà quello di riempire ulteriormente le carceri in cui ad oggi si contano già oltre ottanta suicidi. Ma il raddoppio o la triplicazione delle pene è l'unica risposta che questa maggioranza e questo Governo conoscono per prevenire i fenomeni di marginalità sociale, rispetto ai quali l'aumento delle pene non avrà alcun effetto.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 17.2, volto a estendere l'applicazione della norma che autorizza l'assunzione di 100 vigili urbani. Secondo l'attuale formulazione, infatti, l'articolo 17 si applicherebbe solo ai comuni di Palermo e Catania, che grazie agli aiuti statali hanno già avviato la procedura di riequilibrio finanziario, mentre resterebbe esclusa Messina, che invece ha appena avviato tale procedura, avendo fatto ricorso a fondi propri.

Conseguentemente, l'emendamento propone anche un adeguamento delle risorse da stanziare, proprio per consentire che anche altri comuni siciliani possano procedere alle assunzioni di agenti della polizia municipale, i quali svolgono molteplici mansioni per la sicurezza delle città, anche per fare fronte a esigenze di *turnover* o a casi di invalidità temporanea o parziale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 17.1, che estende la possibilità di assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, a tutti i comuni capoluogo di città metropolitana sul territorio nazionale. A tal fine, si prevede un adeguamento delle risorse, che sono elevate a 40 milioni annui.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) sottolinea come la normativa più inverosimile nel delirio securitario di questo provvedimento sia proprio quella contenuta nell'articolo 18 che, come ampiamente sottolineato da tutti gli auditi del settore della produzione della canapa industriale, avrà il solo effetto di produrre vittime collaterali che sono gli imprenditori della filiera e soltanto per una ragione di furore ideologico. Tutti hanno ricordato, ed è bene ribadirlo ancora una volta, che la produzione di canapa a fini industriali non ha nulla a che vedere con gli stupefacenti. Peraltro questa rappresenta una filiera produttiva che si è ingrandita dando lavoro a molti giovani, proprio negli ultimi anni. Il problema pertanto è quello di una attenta regolazione del settore e non certo il divieto della produzione di questa

pianta che ha numerosi usi nel mondo della produzione. L'Esecutivo predica costantemente l'importanza di aumentare l'occupazione e di non creare ostacoli al mondo del lavoro e poi, con norme come quella in esame, chiude attività legali in tutta Europa e fino ad oggi anche in Italia, regolate da una legge che è stata approvata anche da due dei tre partiti che fanno parte dell'attuale maggioranza. Auspica che almeno siano trovate le risorse necessarie per consentire una riconversione del settore e non danneggiare definitivamente e irrimediabilmente questa importante filiera produttiva.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) interviene per illustrare gli emendamenti a sua prima firma 18.2 e 18.0.6, sottolineando di condividere pienamente molte delle riflessioni svolte dal senatore Scalfarotto, di fronte ad un provvedimento ideologico che per vietare qualunque commercializzazione della *cannabis* decide di danneggiare gravemente un fiorente settore produttivo, mentre, per quanto riguarda lo stupefacente, pur non essendo legalizzata la vendita essa è tuttavia di fatto liberalizzata ed è una delle attività più fiorenti svolte dalla criminalità organizzata. È quest'ultima che la fa da padrona in questo mercato, mentre sono spesso soltanto i piccoli spacciatori, che a loro volta ne fanno uso e che pertanto andrebbero aiutati, a finire in carcere senza che questo fiorente mercato degli stupefacenti sia minimamente messo in crisi. L'idea proibizionista che sta alla base della norma, come sempre tutti i proibizionismi si rivelerà sbagliata, perché non serve in alcun modo a combattere le dipendenze ma piuttosto ad arricchire il mercato illegale. In questo caso, in aggiunta, si danneggia, del tutto inutilmente un'intera filiera industriale, che peraltro produce una pianta priva di effetti psicotropi e riguardo alla quale dovranno essere trovati dei rimedi perché si tratta di un colpo molto duro all'economia di altri settori produttivi.

In sede di illustrazione degli emendamenti 18.8 e 18.52, il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), dopo aver ricordato le dimensioni del mercato della canapa industriale, a livello nazionale e internazionale, ritiene gravemente inopportuna una norma che penalizza l'intero comparto produttivo per finalità del tutto differenti, che attengono al contrasto della tossicodipendenza.

Anche le rassicurazioni del Governo di apportare interventi correttivi successivi non possono essere sufficienti per dare certezza agli investimenti degli imprenditori del settore. La coltivazione della canapa industriale, infatti, richiede macchinari e materiali specifici, diversi da quelli impiegati per le altre coltivazioni. In assenza di garanzie, è molto probabile che le imprese procederanno alla dismissione di tali strumenti produttivi, facendo venire meno una filiera importante per l'economia nazionale, anche dal punto di vista della salvaguardia dei territori delle aree interne. Occorre tenere presente, infatti, che la canapa è utile anche come coltivazione da rotazione per conservare la fertilità del suolo senza ricorrere a concimi e, con il suo fogliame, ne previene il dilavamento e l'erosione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sottolinea che le infiorescenze della canapa sono utilizzate dall'industria cosmetica per le loro proprietà emollienti e lenitive, mentre i principi attivi contenuti nei semi sono sfruttati dall'industria alimentare e tessile. Tali settori si sono molto sviluppati dopo l'approvazione della legge n. 242 del 2016, volta a promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. Sarebbe ora controproducente per l'economia italiana penalizzare un comparto che coinvolge circa tremila imprese e oltre quindicimila lavoratori, anche alla luce di una recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella quale si stabilisce che gli Stati membri non possono imporre limitazioni alla coltivazione della canapa industriale, inclusa la coltivazione *indoor* e quella finalizzata esclusivamente alla produzione di infiorescenze, a meno che tali restrizioni non siano supportate da prove scientifiche concrete riguardanti la tutela della salute pubblica. Pertanto, l'approvazione di questa disposizione esporrebbe l'Italia anche a una procedura di infrazione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 18.17, facendo proprie tutte le considerazioni svolte, sottolinea soltanto che l'articolo 18 è il risultato perverso di un approccio ideologico che soverchia le ragioni di buon senso e di carattere organizzativo. Questo approccio alla lunga produrrà un danno non soltanto per il settore economico che l'articolo 18 danneggerà irrimediabilmente ma alla lunga sarà molto negativo anche nei confronti del Governo e della maggioranza perché l'opinione pubblica comincerà a capire che quelli proposti sono provvedimenti privi di effetti concreti per la sicurezza ma che invece avranno l'effetto complessivo di rendere tutti più insicuri.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ricorda che gli esperti e i rappresentanti del settore della canapa industriale, nel corso delle audizioni, hanno spiegato le gravi conseguenze sul settore

produttivo della canapa industriale derivanti dall'articolo 18 del disegno di legge in esame, senza peraltro che vi sia alcuna attinenza con l'uso dei cannabinoidi. A suo avviso, si tratta di un approccio massimalista e ideologico che danneggia imprese e lavoratori della filiera. Con l'emendamento 18.44, si tenta di salvaguardare quanto meno una parte della produzione, quella relativa alla commercializzazione, importazione ed esportazione dell'intera pianta o sue parti, in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata, esclusivamente per finalità agroindustriali, nonché per fini energetici.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nell'illustrare le proposte emendative 18.13 e 18.14, esprime incredulità a fronte di una norma basata su un pregiudizio ideologico, non supportato da alcuna evidenza scientifica, dal momento che la canapa industriale contiene solo tracce irrilevanti di THC.

Ricorda che l'orientamento pregiudizialmente avverso alla canapa risale addirittura agli anni Trenta del secolo scorso, quando l'editore americano William Randolph Hearst, avviò una campagna mediatica contro la coltivazione della canapa perché questa era concorrenziale rispetto alla produzione della carta.

Rileva che sarebbe forse più coerente vietare invece la produzione e l'uso di alcolici, che - al contrario della *cannabis* - hanno effetti psicotropi, causano dipendenza ed effetti gravi per la salute, nonché comportamenti antisociali.

Osserva infine che tali misure avranno gravi ripercussioni sui settori della bioedilizia, tessile e cosmetico e non consentiranno di trovare un'alternativa alla produzione della carta e ai notevoli impatti ambientali che questa determina, solo per un pregiudizio ideologico.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 12,10.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) esprime un'assoluta contrarietà sulla disposizione in esame, che auspica sia modificata al Senato, facendo prevalere il buonsenso. Del resto, anche il presidente della 9ª Commissione, in un recente incontro con le associazioni agricole, ha riconosciuto l'esigenza di apportare alcuni correttivi.

Ritiene che si stia commettendo un grave errore per motivi ideologici, confondendo la *cannabis light* per scopi ricreativi con le infiorescenze utilizzate per i prodotti cosmetici, per esempio, oppure le fibre per la realizzazione di sedie. Sottolinea che non è in esame la questione della legalizzazione delle droghe leggere, in quanto la *cannabis light*, a differenza di quella con THC, non produce neanche ebbrezza: in sostanza, sarebbe come confondere le bevande alcoliche con quelle analcoliche.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) illustra tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19, rimarcando come la tutela delle Forze dell'ordine rappresenta un tema a lei molto caro, così come importante per il suo Gruppo. La maggioranza e questo Governo vogliono far passare il messaggio che le forze dell'ordine siano tutelate solo dalla loro parte politica, mentre invece le proposte presentate dal Movimento 5 Stelle - anche in altri articoli del provvedimento - vanno nella direzione di essere davvero vicini alle esigenze e necessità delle forze di polizia attraverso nuove assunzioni e un innalzamento delle retribuzioni. Le forze di polizia, infatti, tutelano l'incolumità di tutti i cittadini e devono essere sostenute da tutte le forze politiche indistintamente. Sotto il profilo tecnico sottolinea come anche questa disposizione sia formulata in maniera contraddittoria e asistemica rispetto ai principi del diritto penale. Infatti, la previsione dell'aumento fisso della pena di un terzo per i reati di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, nonché il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, si collocano problematicamente rispetto ai principi costituzionali che governano il diritto penale. Una recente sentenza della Corte costituzionale, n. 127 del 2023, ha stabilito infatti l'illegittimità dell'articolo 577, terzo comma, del codice penale, proprio con riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, in quanto in contrasto con il combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Costituzione in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena. Anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, pertanto, la norma dell'articolo 19 appare fortemente contraddittoria e diretta solo a dimostrare una vicinanza a parole alle forze dell'ordine, senza tuttavia tutelarle davvero con misure concrete che assicurino una valorizzazione del loro prezioso lavoro quotidiano. Sottolinea infine come

a denunciare la drammatica vicenda accaduta nel carcere di Trapani siano stati proprio dei poliziotti penitenziari, pubblici ufficiali che rischiano la vita quotidianamente, in una battaglia per la giustizia per tutti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) sottolinea che quelle contenute nell'articolo 19 sono norme che oltre ad essere discutibili sul piano politico hanno anche delle singolarità dal punto di vista tecnico su cui la maggioranza dovrebbe riflettere. Poiché l'articolo 19 interviene sugli articoli del codice penale in materia di violenza, o minaccia o resistenza ad un pubblico ufficiale, la norma prevede un'aggravante di un terzo della pena e non come solitamente è previsto dal codice un'aggravante fino ad un terzo della pena. Ciò significa che da parte del magistrato non vi è alcuna possibilità di valutare ogni singolo caso, come invece dovrebbe poter fare in aderenza ai principi costituzionali. Questo, lo sottolinea con forza, è un atteggiamento molto pericoloso, perché togliendo al magistrato la discrezionalità, contemporaneamente lo deresponsabilizza. Chiede pertanto se la formulazione della norma non rappresenti una svista o se invece si sia adeguatamente riflettuto sul punto. La seconda stranezza è che se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire un'opera pubblica o un'infrastruttura strategica la pena è aumentata. Posto che è di facile individuazione cosa siano le opere strategiche, chiede di sapere che cosa sia un'opera pubblica, definizione questa assai vaga posto che potrebbero rientrarvi tutte le attività svolte da soggetti pubblici, a partire dalla manutenzione delle strade. Se poi, per assurdo tutto ciò avvenisse in una stazione, con le norme che questo provvedimento intende introdurre il carico penale diventerebbe pesantissimo. È di tutta evidenza che le norme hanno una natura profondamente propagandistica perché creando un clima di tensione nel paese quello che il Governo in realtà intende fare è reprimere il dissenso. Richiamare nel titolo del disegno di legge la parola "sicurezza" rappresenta una mistificazione di quella che è realmente l'intenzione dell'Esecutivo: reprimere e intimidire chi dissente. In questa visione securitaria, il magistrato deve essere soltanto un burocrate, che applica meccanicamente le norme: e questo è un ulteriore elemento davvero pericoloso, in un o Stato liberale e democratico.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'illustrare gli emendamenti del Gruppo, esprime considerazioni critiche sulla disposizione in esame, che prevede un'aggravante qualora la resistenza al pubblico ufficiale sia commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica. Innanzitutto, tali condotte sono già punite penalmente, come dimostra la sanzione, a suo giudizio sproporzionata, emessa nei confronti della *leader* del movimento No Tav, Nicoletta Dosio, condannata agli arresti domiciliari a 78 anni.

È evidente che la norma ha la finalità di scoraggiare qualsiasi forma di disobbedienza civile o contestazione, come quelle che potrebbero verificarsi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ritiene che tale approccio sia profondamente ingiusto e rischi di comprimere le libertà fondamentali dei cittadini, trasformando la democrazia italiana in uno Stato di polizia.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Scalfarotto e De Cristofaro e chiede alla maggioranza se con le nuove norme vi sia davvero una maggiore tutela degli agenti. Il carattere di queste disposizioni appare invece intimidatorio e repressivo. Sotto questo profilo ha ragione il sindacato di polizia SIULP quando lamenta il fatto che alcune forze politiche alzino i toni così aumentando la tensione tra le persone, quando poi sono i poliziotti a doverle fronteggiare nelle piazze. Alzare il livello dello scontro, infatti non agevola la sicurezza, anzi, la diminuisce fortemente e mette in pericolo le stesse forze dell'ordine. Un clima sicuro nella società si produce soltanto esercitando con responsabilità il potere di cui si è investiti. Nessuno può pensare che si possa fare seriamente sicurezza con pene sproporzionate e formulate con una tecnica legislativa discutibile. È stata infatti già oggetto di varie pronunce della Cassazione la necessità che il giudice possa fare un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, cosa che norme in esame non consentono. Ritiene pertanto che le disposizioni del disegno di legge hanno un intento intimidatorio e repressivo del dissenso, soprattutto nei confronti delle parti più deboli della società. D'altra parte tutte le condotte aggravate dall'articolo 19 sono già punite con pene severe dal codice attuale. È un equilibrio difficile ma che ogni Governo democratico deve sforzarsi di raggiungere quello tra la libertà degli individui e la repressione di condotte criminali.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 20.1 e 20.6 presentati dal suo Gruppo diretti a sopprimere le modifiche introdotte dall'articolo 20 in relazione al reato di lesioni

personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. Richiamandosi alle considerazioni di carattere generale svolte dal senatore Bazoli in relazione all'articolo 19, rimarca con forza le gravissime carenze sotto il profilo della tecnica legislativa di questo articolo e dell'intero provvedimento. La modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale è infatti ultronea nella misura in cui esistono già norme che regolano fattispecie di lesioni a pubblici ufficiali. Introdurre questo nuovo reato significa pertanto sostenere una visione ipersecuritaria della società, senza neppure preoccuparsi della esatta definizione della fattispecie penale. Sottolinea infatti come non sia chiaramente definito il concetto di lesione lieve introdotto dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 20, punito con una pena elevata, da due a cinque anni di reclusione. Poiché nella sua esperienza ha spesso partecipato a numerose manifestazioni, ritiene che sia doveroso tutelare gli ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ma che al contempo debba essere garantita ai cittadini la possibilità di manifestare liberamente, senza subire l'intimidazione di norme penali dai contorni indefiniti che questo Governo introduce solo per reprimere il dissenso.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dà per illustrati gli emendamenti del Gruppo, richiamandosi alle considerazioni svolte sugli articoli precedenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ribadisce come anche nell'articolo 20 non vi sia alcun intento di prevenzione per tutelare realmente la sicurezza, mentre appare nuovamente evidente l'impostazione securitaria di questa maggioranza che punisce indiscriminatamente qualsiasi lesione, anche lievissima, nel presupposto che l'autorità rivesta un carattere quasi sacrale. L'emendamento 20.4 è volto a migliorare la formulazione di un articolo che viene modificato solo per reprimere ulteriormente le manifestazioni di dissenso: la disposizione, infatti, nella versione attualmente vigente è circoscritta alle lesioni personali ai pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico soltanto in occasione di manifestazioni sportive. L'estensione dell'ambito di applicazione operata dall'articolo 20, letta nel complesso di tutti gli altri articoli del disegno di legge, manda un messaggio preoccupante di repressione e indica una svolta autoritaria dei pubblici poteri. Richiama quindi nuovamente all'attenzione del Governo e della maggioranza, il fatto che la rigidità nella repressione rischia di essere un *boomerang* in quanto potrebbe mettere in pericolo le forze di polizia che svolgono il servizio di sicurezza in un clima sempre più teso.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si sofferma in particolare sull'emendamento 21.2, che riprende il contenuto del disegno di legge n. 256, recante disposizioni in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, a prima firma della senatrice Cucchi, e volto a dotare ogni operatore di polizia di un codice individuale identificativo alfanumerico, proprio per consentirne l'identificazione soprattutto in occasione delle manifestazioni di piazza. Ricorda che il testo ripropone il contenuto del disegno di legge n. 803, a sua prima firma, presentato già nel 2013, senza che però l'*iter* parlamentare sia mai stato avviato.

Ritiene incomprensibile che in Italia non sia possibile introdurre una misura accettata in tutti i maggiori Paesi europei, che non ha un intento punitivo nei confronti delle forze dell'ordine, ma anzi intende garantire maggiore trasparenza, al fine di sanzionare i comportamenti illeciti dei pochi agenti coinvolti. Per esempio, dopo i tragici fatti accaduti a Genova in occasione del vertice del G8 nel 2001, non fu possibile accertare le responsabilità di alcuni agenti di polizia proprio per l'impossibilità di conoscerne l'identità.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Cataldi agli emendamenti 21.2 e 21.0.7, precisando che il Gruppo M5S non ha presentato una proposta di analogo contenuto solo per un errore materiale. Dà quindi per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel richiamare gli interventi dei senatori De Cristofaro e Maiorino, sottolinea come l'articolo 21, introdotto alla Camera, non abbia alcuna efficacia innovativa dell'ordinamento in quanto prevede la mera possibilità, e non l'obbligo, per le forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico. La logica imporrebbe che, se questi strumenti di videosorveglianza siano ritenuti utili, allora dovrebbero essere utilizzati sempre, a tutela di tutti, in primo luogo delle forze di polizia. Peraltro, questa maggioranza ha incrementato i casi in cui si procede ad arresto in flagranza differita sulla base anche di immagini delle telecamere; quindi si tratta di uno strumento utile e non vi è alcuna ragione per cui il suo utilizzo debba essere rimesso a una mera possibilità. In proposito, fa presente che tali

strumenti sono previsti anche da tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, insieme ai codici identificativi, oggetto dell'emendamento 21.0.8. Anche nel suo ruolo di sottosegretario di Stato del ministero dell'Interno nel Governo Draghi, ha avuto modo di verificare la professionalità e la profonda adesione ai valori repubblicani delle forze di polizia e delle forze dell'ordine per cui prova ammirazione e rispetto per la funzione fondamentale di servitori integerrimi dello Stato e dei principi costituzionali. Proprio perché non nutre alcun dubbio sulla straordinaria professionalità delle forze di polizia, ritiene che dotare il personale di strumenti di identificazione serva a tutelare in primo luogo il personale stesso, applicando il principio di responsabilità individuale e non gettando discredito su un'intera categoria per le azioni dei pochissimi che tradiscono il proprio giuramento.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che l'intervento normativo in esame rappresenti un passo indietro per la legislazione italiana e non tenga conto dell'evoluzione compiuta all'interno delle forze di polizia negli ultimi decenni. Non si tiene conto, inoltre, che la funzione dei corpi di pubblica sicurezza, in uno Stato democratico, consiste nel garantire ai cittadini di esercitare i propri diritti e libertà, individuali e collettive.

La previsione, al comma 1 dell'articolo 21, di una mera facoltà per le forze di polizia di dotarsi di dispositivi di videosorveglianza indossabili dà adito all'ipotesi che si intenda utilizzare tale strumento a scopo repressivo e non a tutela del buon operato delle forze dell'ordine.

Altrettanto, non si comprende la previsione, invece, della sola possibilità, di installare dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale, di cui al comma 2. A suo avviso, risultano così penalizzati gli stessi agenti di polizia penitenziaria, che devono svolgere un lavoro sempre più gravoso, a causa del sovraffollamento carcerario, in luoghi degradati. Non vi sono ragioni di ordine pubblico, infatti, che giustificano la mancanza di trasparenza sulle condizioni di vita dei detenuti.

Gli emendamenti presentati dal Partito democratico all'articolo 21, pertanto, sono volti a garantire la conoscibilità delle condotte degli agenti, da cui i cittadini devono sentirsi tutelati. Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 16 a 21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

33^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 21 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Alfieri ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 27.0.2, 30.0.2, 33.6, 34.0.12, 37.0.32, 37.0.33, 37.0.34, 37.0.35 e 37.0.36; il senatore Martella ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 27.0.3 e 30.0.8; la senatrice Rando ha sottoscritto gli emendamenti 27.0.4, 30.0.9, 32.15 e 37.0.26; il senatore Franceschelli ha aggiunto la firma agli emendamenti 27.0.5, 30.0.5, 30.0.10 e 37.0.2; il senatore Verini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 28.7.

Comunica altresì che l'emendamento 27.15 è stato ritirato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 22.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 22, diretto a garantire la tutela legale gratuita al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagati o imputati per fatti inerenti al servizio. Le proposte presentate modificano sia l'importo assicurato per ogni grado del processo, in quanto ritenuto troppo elevato, sia i profili relativi alla colpevolezza, in quanto la copertura è garantita anche in caso di negligenza e colpa grave. La misura non è congrua rispetto a quanto previsto per gli altri dipendenti pubblici; viene pertanto introdotta nell'ordinamento una tutela sproporzionata con il rischio che questa si applichi anche nei casi in cui vi è stata una violazione evidente dei diritti umani. Sottolinea infine l'intrinseca incoerenza del disegno di legge, in quanto non vi è nessuna connessione tra gli articoli che stabiliscono la tutela legale per le Forze di polizia ed il rafforzamento della sicurezza pubblica.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra gli emendamenti presentati, segnalando una possibile aporia normativa, laddove si prevede che la corresponsione delle spese legali per il personale di polizia e dei vigili del fuoco sia estesa anche al coniuge e al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 e non anche a coloro che hanno contratto un'unione civile. Ritiene pertanto che la stesura dell'articolo sia veramente singolare e necessiti di un chiarimento per capire se valga la norma di chiusura di cui all'articolo 1 della legge richiamata, che estende le disposizioni del matrimonio anche alle unioni civili, o se invece si sia voluto escludere questa fattispecie. Ciò sarebbe molto grave, in quanto la legge del 2016 è ormai patrimonio culturale del Paese e un ritorno indietro non sarebbe accettabile. Peraltro in paesi europei governati dalle destre, come la Grecia, si è dato accesso al codice civile anche il matrimonio egualitario che in un'ottica di riconoscimento più ampio dei legami familiari dovrebbe essere riconosciuto anche in Italia. Dichiarò poi di condividere anche alcune delle obiezioni sollevate dalla senatrice Cucchi in ordine alla disparità di trattamento tra le forze dell'ordine e tutti gli altri dipendenti pubblici, continuando il Governo a introdurre norme che trattano in maniera differente situazioni simili. In proposito ricorda che di recente un professore è stato sospeso, con una riduzione dello stipendio, per aver manifestato le proprie opinioni in ordine alle azioni di un ministro: mentre ai poliziotti viene offerta tutela legale anche in caso di colpa grave, ai professori viene ridotto lo stipendio. Conclude infine rimarcando come costituisce un principio generale del diritto il fatto che la colpa grave sia equiparata al dolo e pertanto offrire tutela legale anche a chi ha

compiuto reati con colpa grave rappresenta un'opzione assai discutibile, oltre all'essere l'intervento in questione molto costoso.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, sottolinea come il messaggio sotteso alla norma abbia un carattere fortemente propagandistico e contenga, alla luce di una lettura complessiva delle disposizioni introdotte dal provvedimento, un messaggio alle forze dell'ordine che in sostanza sono autorizzate ad operare varie forme di repressione nel presupposto che poi la loro difesa legale sarà a carico dello Stato. Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo intervengono, pertanto, sia per eliminare la colpa grave tra le condotte che prevedono tutela legale, tanto per estendere tale tutela anche ad altri servitori dello Stato che avrebbero nei riguardi delle forze dell'ordine un trattamento deteriore e che, se dovessero difendersi in giudizio per ragioni di servizio, dovrebbero interamente sostenere i costi della propria difesa. Ritiene inoltre, come la senatrice Cucchi, che anche la cifra messa a disposizione per la tutela legale introdotta dall'articolo 22 sia oggettivamente troppo elevata.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 23, ribadisce che le stesse considerazioni svolte sull'articolo 22 valgono anche per questa norma che sembra escludere le parti delle unioni civili dalla copertura delle spese legali. Chiede pertanto anche in questo caso di avere i chiarimenti già richiesti in ordine all'articolo 22 sul punto. Anche in questo caso si manifesta altresì la disparità di trattamento tra i membri delle Forze dell'ordine e tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione che non godono delle stesse tutele e chiede quale sia la ragione dell'esclusione, a titolo di esempio, di insegnanti o membri della protezione civile o altri dirigenti dello Stato che non potranno beneficiare della copertura dei costi della propria difesa legale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto, sottolineando che la norma appare discriminatoria, in quanto - nell'ambito della pubblica amministrazione - prevede un sostegno destinato esclusivamente al personale delle Forze armate che necessiti di tutela legale in quanto indagato o imputato per fatti inerenti al servizio.

Sottolinea che la disposizione appare ancora più discutibile, se si considera il rifiuto del Governo di dotare ogni operatore di polizia di un codice individuale identificativo alfanumerico, proprio per consentirne l'identificazione durante le manifestazioni. Ciò lascia supporre che si intenda garantire una sorta di impunità alle forze dell'ordine, attraverso un provvedimento fortemente connotato dal punto di vista ideologico, proprio in una materia in cui sarebbe necessario un approccio più equilibrato. Se si vogliono prevedere misure a favore del comparto sicurezza, infatti, si dovrebbe intervenire piuttosto su aumenti salariali e integrazioni assunzionali.

A suo avviso, l'impostazione del provvedimento giustifica anche il ricorso a emendamenti ostruzionistici.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 23.0.1, con cui si intende offrire un contributo costruttivo al miglioramento del disegno di legge, proponendo di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco. Tra l'altro, in questo modo si riduce l'utilizzo della carta, la cui produzione ha effetti dannosi per l'ambiente.

Sottolinea che tale proposta necessita di risorse aggiuntive, come del resto tutte le misure volte ad aumentare la sicurezza. È infatti solo contrastando la povertà e le forme di marginalità sociale che si riducono le cause di tensione sociale e quindi il contesto in cui prolifera la criminalità. A tale riguardo, ritiene sia stato un grave errore sopprimere il reddito di cittadinanza, che per esempio in Germania ha ottimi risultati, perché affiancato da un efficace sistema di reinserimento lavorativo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 24, riguardante la tutela di beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, sottolineando come anche questa norma rappresenti quella giustizia *à la carte* di cui ormai il Governo ha abituato il Paese. Ogni volta che un fatto di cronaca mette in luce un'inquietudine o un disagio dei cittadini - si vedano le norme penali sui *rave*, sulle aggressioni nelle stazioni, sui blocchi stradali dei giovani che protestano per il cambiamento

climatico - il Governo sull'onda emozionale di questi malesseri, anziché cercare di capire e dare una risposta alle cause che provocano questi sentimenti, risponde introducendo pene più severe, nuovi reati o aggravanti. In pratica, con una propaganda che lungi dall'essere risolutiva dei problemi, l'Esecutivo dà l'illusione di gestire situazioni che invece vengono lasciate a loro stesse. Questo fenomeno è particolarmente preoccupante perché rispondere alla pancia del Paese con il diritto penale rappresenta un atteggiamento grave e poco responsabile: si potrebbe invece provare ad agire sulle cause. La norma in questione, peraltro, non ha alcuna deterrenza nei riguardi di coloro che protestano, ma sembra avere - come molte altre contenute nel provvedimento - l'obiettivo di reprimere il dissenso.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 24 e si richiama integralmente alle considerazioni critiche svolte dal senatore Scalfarotto. Ricorda che, in relazione al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, poco meno di un anno fa il Governo fosse già intervenuto con un disegno di legge di modifica approvato in via definitiva: è paradossale che lo stesso Governo intervenga nuovamente sul medesimo reato per sanzionare la condotta di imbrattamento, già oggetto di un recentissimo intervento normativo. Appare chiaro che l'Esecutivo voglia colpire una particolare categoria di consociati che - con modalità certamente discutibili - imbrattano cose altrui per sensibilizzare rispetto al cambiamento climatico. Anche in questo caso si tratta di una norma penale introdotta dopo fatti di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica; anche in questo caso esprime vive perplessità non solo sull'opportunità di un nuovo intervento del legislatore sull'articolo 639 del codice penale, ma anche sulla corretta formulazione tecnica della fattispecie di reato. Ai sensi dell'articolo 24, infatti, per configurare il nuovo reato di imbrattamento di beni adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche occorre infatti che esso sia compiuto con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione a cui il bene appartiene: come è noto l'individuazione delle finalità nella configurazione di una fattispecie è assai difficile, soprattutto in relazione alla prova dell'elemento psicologico. Pertanto la norma ha solo una finalità di propaganda, in un disegno complessivo che preoccupa in relazione alla sistematica repressione del dissenso.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il [PRESIDENTE](#) convoca una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di completare l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1236 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) entro la giornata di domani, mercoledì 27 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

34^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 19,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 26.25 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo interviene ancora una volta in modo disorganico sul codice penale, peraltro con misure destinate a una specifica platea di persone, che in questo caso sono i ragazzi di Ultima generazione. Ritiene che la severità delle pene previste sia irragionevole, considerato che le azioni poste in essere possono tutt'al più infastidire i cittadini, ma non certo metterne a rischio la sicurezza. Peraltro, non dovrebbe essere necessario un aggravamento delle sanzioni, considerato che Giacomo Baggio Zilio, uno dei giovani incensurati che hanno imbrattato il muro esterno del Senato, è stato sottoposto a sorveglianza speciale alla pari di un pericoloso delinquente. In questo modo, infatti, si determina uno squilibrio nel quadro sanzionatorio.

A suo avviso, l'obiettivo del Governo è reprimere il dissenso e la critica, tanto più che una sua componente ha un atteggiamento negazionista di fronte alla crisi climatica in atto, che i giovani temono per il loro futuro. Ritiene che la disposizione in esame appartenga a una serie di provvedimenti dal chiaro intento propagandistico, che non sono effettivamente volti a risolvere i problemi economici e sociali del Paese.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), sottolineando che la norma trae spunto dall'episodio dell'imbrattamento dell'ingresso del palazzo del Senato, che peraltro non ha avuto conseguenze irreversibili, essendo stata utilizzata vernice lavabile, fa presente che i tre ragazzi incensurati, autori di tale atto, sono già stati condannati a otto mesi di reclusione e a un risarcimento di sessantamila euro. Non si comprende, quindi, la necessità di un ulteriore aggravio della sanzione penale.

Rileva inoltre che in Italia, negli ultimi venticinque anni, si è registrato un calo molto significativo degli episodi criminali. In particolare, vi è stata una riduzione del 75 per cento degli omicidi, per cui non sembra esserci un'emergenza legata alla sicurezza che giustifichi questo intervento legislativo sproporzionato, che - a suo avviso - ha una finalità propagandistica e mira a intimidire la partecipazione giovanile.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), intervenendo per illustrare l'unico emendamento soppressivo dell'articolo presentato dal suo gruppo, rimarca ancora una volta la totale assenza di omogeneità del provvedimento sottolineando anche la totale mancanza di un criterio di priorità nell'azione penale e amministrativa di questo Governo che nello stesso disegno di legge propone pesanti modifiche al codice penale e di procedura penale con l'introduzione di nuovi reati o aggravanti di quelli esistenti per poi inserire, senza alcun senso, una modifica al codice della strada finalizzata ad aumentare le sanzioni amministrative

nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale. In sostanza la norma dispone l'aumento di qualche decina di euro delle sanzioni attualmente vigenti. Chiede pertanto non solo di sapere quale sia la deterrenza di questa norma ma soprattutto quale sia stata la necessità di averla inserita in questo provvedimento, posto che proprio la settimana scorsa l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva le nuove modifiche al codice della strada.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribadisce quanto già affermato in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 24, sottolineando che anche in questo caso si reprimono in modo più severo condotte già sanzionate adeguatamente dall'articolo 192 del codice della strada. Ritiene che l'utilizzo degli strumenti anche ostruzionistici per contrastare l'approvazione di un provvedimento irragionevole come quello in esame sia assolutamente giustificato.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), dichiarando di condividere pienamente quanto già affermato dai senatori Scalfarotto e De Cristofaro, illustra l'emendamento 25.171, finalizzato a consentire anche alla polizia municipale l'utilizzazione del fondo per l'incidentalità notturna dedicato solo alle forze della polizia di Stato. Questa modifica, pur di modesta portata, avrebbe certamente l'effetto di contribuire ad aumentare significativamente la sicurezza stradale con un impatto importante su questo settore.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), che interviene per illustrare l'emendamento 25.172, di tenore analogo a quello illustrato dal senatore Bazoli, sottolinea ancora una volta che non è questa la sede per trattare l'argomento in questione. Ricorda, infatti, che il codice della strada è stato profondamente modificato da un disegno di legge approvato dal Senato proprio la settimana scorsa. Anche il suo Gruppo ritiene che l'utilizzo delle risorse del fondo per l'incidentalità notturna anche da parte della Polizia locale sarebbe assai efficace per la sicurezza stradale senza ulteriori costi a carico del bilancio dello Stato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) esprime considerazioni critiche sul contenuto della norma in esame, che mira a reprimere perfino le condotte di resistenza passiva di quei detenuti che si rifiutano di rientrare in cella. Come emerso anche nel corso delle audizioni, in particolare quella dell'Associazione Antigone, alla luce dell'elevato numero di suicidi dall'inizio dell'anno, ben 81, bisognerebbe piuttosto affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, nelle quali le condizioni di vita sono disumane, tanto più quando le temperature sono particolarmente elevate, come la scorsa estate. In tali situazioni, la pena perde la sua funzione rieducativa e somiglia a una vera e propria tortura.

Anche la polizia penitenziaria, peraltro, sconta le conseguenze della mancanza di spazi adeguati e della fatiscenza delle carceri. Si dovrebbe poi assumere un numero adeguato di psicologi, per prevenire i suicidi.

Pertanto, il Gruppo M5S ha presentato, tra gli altri, l'emendamento 26.0.23 per incrementare le risorse destinate all'edilizia penitenziaria, che rappresenta un elemento di civiltà nel contesto europeo. Del resto, considerato che i centri di detenzione per immigrati in Albania sono stati realizzati in poco tempo, se c'è la volontà politica si potrebbero adeguare gli istituti carcerari.

Ricorda che la popolazione carceraria è composta per lo più da persone che si trovano in condizioni di povertà e marginalità sociale e che commettono crimini per motivi di sopravvivenza. Se non si interviene per risolvere questi problemi sociali, si favorirà la diffusione della criminalità più violenta, alimentata dall'odio sociale. Anche in carcere, la repressione di forme di protesta pacifica può causare reazioni veramente aggressive.

Conclude, formulando considerazioni critiche sull'approccio panpenalistico del Governo, che, intervenendo sulla spinta degli episodi di cronaca, rischia di squilibrare il sistema sanzionatorio, comminando sanzioni analoghe a reati differenti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per illustrare l'emendamento soppressivo dell'articolo 26 volto a modificare l'articolo 415 del codice penale in materia di istigazione a disobbedire alle leggi con l'aggiunta di un'aggravante e a introdurre un nuovo articolo 415-*bis* relativo al nuovo reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario. Quella in esame, a giudizio del suo Gruppo e suo personale, è una delle norme peggiori, sotto molteplici profili, inserite all'interno del provvedimento: è una disposizione mal scritta e concettualmente discutibile soprattutto sotto il profilo della costituzionalità, tanto nella prima parte, alla lettera a), che introduce un'aggravante del reato di cui all'articolo 415, quanto nella seconda parte, alla lettera b), che introduce l'articolo 415-*bis* che sanziona penalmente la rivolta all'interno

di un istituto penitenziario. Era convinto che il partito di Fratelli d'Italia, allergico a ogni reato che fosse definibile di opinione, come lo è nella sostanza anche l'articolo 415 - ragione per cui si è sempre dichiarato contrario a introdurre reati d'odio contro l'omofobia e la transfobia in quanto ritenuti reati d'opinione - si sarebbe battuto per l'abrogazione di questo articolo. Invece la sorpresa: l'articolo 415 non solo non viene abrogato, ma adesso viene aggiunta una aggravante. In più, se questo crimine lo si commette in carcere, l'aumento della pena è addirittura di un terzo. Per non parlare poi della seconda parte dell'articolo, la lettera b), dove viene introdotto l'articolo 415-*bis* a cui la sua parte politica è radicalmente contraria per il carattere ferocemente repressivo della norma. Infatti, non vi è una esatta definizione del concetto di rivolta in carcere: chi ha formulato la norma è partito dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario - che ha una finalità organizzativa - e vi ha costruito un reato la cui individuazione è totalmente arbitraria. Senza voler insistere sulla situazione drammatica in cui versano le carceri italiane e gli ottantuno suicidi registrati a questo momento tra le persone detenute, si ascrivono sostanzialmente alla mancata obbedienza da parte dei detenuti, equiparandola alla rivolta, pene gravissime e totalmente sproporzionate, che la disciplina attuale riserva alle rivolte violente. Sia la prima che la seconda parte dell'articolo si pongono pertanto fuori da ogni principio di ragionevolezza e proporzionalità, che le norme di diritto penale richiederebbero per essere costituzionalmente corrette. Condivide dunque le osservazioni del senatore Cataldi, quando afferma che il trattamento inumano all'interno delle carceri è *l'humus* dal quale nascono le violenze e le rivolte che sistematicamente si registrano. Ricorda peraltro che sul problema del sovraffollamento carcerario, vera radice della violenza diffusa in questi luoghi, l'Italia è stata condannata già una volta dalla Corte europea con la sentenza Torreggiani nel 2013 ed è stato altresì oggetto anche dell'unico messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica Napolitano. La soppressione dell'articolo 26, pertanto, non è soltanto una questione di umanità, ma addirittura di buonsenso, perché disposizioni come quella che si sta cercando di introdurre nell'ordinamento non solo non garantiscono alcuna sicurezza, ma sono ulteriori ragioni da cui possono scaturire altre rivolte.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, chiede al Governo se si sia davvero convinti che disposizioni come quelle che si vogliono introdurre possano garantire la sicurezza nelle carceri o se invece non siano l'ennesimo tentativo di additare all'opinione pubblica nemici su cui rovesciare la propria aggressività. Quella in esame, peraltro, è una norma che viene totalmente meno al principio per cui la pena deve avere una finalità di rieducazione della persona che la subisce. Chiede inoltre di sapere come sarà individuata la resistenza passiva a fronte di una situazione delle carceri che è disastrosa: si sanzionerà penalmente il detenuto forse perché non vuole mangiare un cibo immangiabile o forse perché non riesce ad accedere servizi sanitari che dovrebbero essere disponibili, ma in realtà non lo sono nella gran parte delle carceri? Sembra che i fatti di violenza avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere durante la pandemia da COVID-19 non li ricordi più nessuno. Il distanziamento delle persone per evitare l'infezione era la regola. Le persone libere potevano distanziarsi e difendersi attraverso una serie di mezzi messi loro a disposizione, dalle mascherine ai disinfettanti, ai luoghi di cura. Situazione assai diversa da coloro che erano in carcere dove distanziamento e cure erano impossibili proprio per il sovraffollamento. Si può solo immaginare il loro terrore. Anche in quella occasione, si è agito con la repressione violenta che, tuttavia, è stata portata alla luce ed è stata sanzionata con dei processi a coloro che si erano macchiati delle violenze. Tutto questo che con la norma che si vuole introdurre non sarà più possibile.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea di aver presentato molti emendamenti anche all'articolo 26, che è uno dei più criticabili del disegno di legge in esame. Non si tiene conto, infatti, della grave situazione delle carceri, ormai fuori controllo, simile a quella che circa dieci anni fa determinò la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo con la cosiddetta sentenza Torreggiani, la quale stabilì che la disponibilità di uno spazio inferiore ai tre metri quadri è sufficiente ad integrare un trattamento inumano e degradante.

A fronte di tale situazione, bisognerebbe adottare un approccio misurato e consapevole, mentre il Governo inasprisce le pene per le rivolte in carcere, sanzionando anche le condotte di resistenza passiva. Tale espressione, peraltro, dovrebbe essere meglio circoscritta, altrimenti vi è il rischio che sia ricompreso perfino lo sciopero della fame, come evidenziato nel corso delle audizioni da autorevoli associazioni esperte in materia penitenziaria.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia alla successiva seduta la prosecuzione dell'illustrazione delle proposte emendative, a partire dai rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1236

Art. 26

26.25 (testo 2)

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

Conseguentemente all'articolo 38, dopo la parola: 23 inserire le seguenti: ", 26".

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

35^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione

[SISLER](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 26 novembre.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 26.1 e 26.42 che sono diretti a sopprimere uno degli articoli più critici del provvedimento, sia sotto il profilo della ragionevolezza che con riguardo alla formulazione tecnico-giuridica. In relazione al comma 1, lettera a), che introduce l'aggravante di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all'articolo 415 del codice penale, rileva come la formulazione vigente del reato preveda come elemento costitutivo della fattispecie la pubblicità dell'istigazione. L'aggravante introdotta dal disegno di legge, invece, del tutto contraddittoriamente, dispone che la pena sia aumentata se il fatto è commesso a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Dal punto di vista specificamente tecnico la contraddittorietà tra i due commi dell'articolo 415 è evidente: non può infatti sussistere una aggravante specifica per comunicazioni tra privati in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla pubblicità; ritiene pertanto che il Governo e la maggioranza debbano necessariamente intervenire per modificare questo articolo in quanto è evidente l'irragionevolezza, la asistematicità e pertanto l'illegittimità di una aggravante formulata in questi termini. I medesimi vizi si riscontrano peraltro anche nella disposizione introdotta dalla lettera b) del comma 1, a norma del quale sono punite con la medesima pena sia condotte attive di resistenza mediante atti di violenza o minaccia, sia condotte passive, che evidentemente non hanno il medesimo disvalore.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che in Italia da tempo, ma soprattutto negli ultimi anni, l'esecuzione della pena avviene in modalità non conformi ai precetti costituzionali e legislativi. Al sovraffollamento degli istituti penitenziari, che ha raggiunto livelli inaccettabili, il Governo risponde tuttavia con la previsione di nuove fattispecie criminose e l'aggravamento delle pene, ricorrendo alla carcerazione come strumento di politica sociale.

La situazione è insostenibile anche per la stessa polizia penitenziaria, che svolge il suo lavoro in condizioni molto difficili, con un riconoscimento economico e sociale inadeguato, subendo anche le mortificazioni causate dai comportamenti disdicevoli di alcuni agenti, accusati di aver posto in essere sevizie e abusi nei confronti dei detenuti, come avvenuto di recente a Cuneo e Trapani. A tale proposito, chiede che il Governo risponda in Aula alla interrogazione 3-01467, per spiegare anche i motivi per cui gli agenti indagati e quelli sottoposti a provvedimento d'interdizione dal servizio disposto dal GIP non sarebbero incorsi in alcun provvedimento dell'amministrazione penitenziaria e uno di essi sarebbe stato addirittura promosso a vice comandante.

Conclude, ricordando che la funzione rieducativa della pena e il trattamento finalizzato al reinserimento sociale non hanno nulla a che fare con l'obbedienza cieca e l'accettazione di qualunque imposizione da parte del detenuto.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) ritiene che con questa norma sono chiamati in causa quei principi fondamentali a cui le Istituzioni dovrebbero tener fede invece, l'articolo 26 se ne allontana pericolosamente. Richiamandosi agli interventi tecnici svolti sull'articolo 26 dagli altri commissari, rileva come oltre alle ragioni di illegittimità già evidenziate, la disposizione dell'articolo 26 non tiene conto della drammatica situazione in cui versano le carceri italiane. Il tempo delle carceri è oramai drammaticamente scandito dai suicidi, sempre più frequenti: la unica soluzione che questa maggioranza riesce a trovare per risolvere un problema più volte portato all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo è rappresentato da un aumento della repressione penale, da un innalzamento delle pene, dall'introduzione di nuovi reati. Con queste misure non si combatte certamente il sovraffollamento, anzi si rischia di aggravare le condizioni degli istituti penitenziari e pertanto favorire situazioni di tensione, che si vorrebbero risolvere introducendo un nuovo reato di rivolta in carcere. Di fronte alle condizioni disumane delle carceri si punisce con sanzioni elevatissime anche la protesta e persino la resistenza passiva, laddove impedisca il compimento dei servizi necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. La formulazione di questo reato lega pertanto ad una decisione soggettiva - ovvero l'impedimento alla gestione della sicurezza - una sanzione penale molto elevata, la reclusione da uno a cinque anni per chi semplicemente ha protestato anche in assenza di atti di violenza o minaccia. La visione securitaria di questo Governo e di questa maggioranza, pertanto, oltre a minare la sistematica del diritto penale, rischia di aggravare la situazione di tensione nei penitenziari, quando invece occorrerebbe individuare misure alternative alla detenzione al fine di mitigare il sovraffollamento e favorire la prevenzione della recidiva. Questa diversa impostazione, diretta ad assicurare la funzione rieducativa della pena nell'ambito dei principi costituzionali, è evidente negli emendamenti 26.12 e 26.17, a sua prima firma, che invita il Governo e la maggioranza a valutare favorevolmente con attenzione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) esprime forti critiche sulla norma in esame, che - a suo avviso - rappresenta la cifra dell'esecutivo, che confonde l'attività di governo con l'esercizio del comando, volto a intimidire i cittadini, soprattutto quelli più deboli e a rischio marginalità sociale.

Considerando che lo Stato è gravemente inefficiente nell'esecuzione della pena, è inaccettabile che per di più il detenuto sia privato persino degli strumenti per manifestare il proprio dissenso e denunciare eventuali violazioni dei suoi diritti fondamentali, reprimendo allo stesso modo la resistenza passiva e gli atti violenti in carcere. A suo avviso, tale aspetto configura un profilo di illegittimità costituzionale.

Con l'emendamento 26.16, si propone la realizzazione di nuove strutture residenziali per l'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni sottoposti a provvedimento penale, in modo che abbiano spazi adeguati per scontare la propria pena in modo più umano.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 17,40.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 26.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 26.0.26 e 26.0.27, che sono volti a tutelare la sicurezza, prevenendo le condizioni sociali di emarginazione e illegalità, che spesso danno luogo a condotte criminose.

Pur riconoscendo i passi avanti fatti dal Governo con l'ultimo "decreto flussi" (decreto-legge n. 145 del 2024), che aumenta le quote di immigrati, resta il problema di entrare legalmente in Italia. Infatti, il quadro normativo attuale, basato sulla cosiddetta legge Bossi-Fini (n. 189 del 2002), che ha modificato in senso restrittivo la precedente legge Turco-Napolitano (n. 40 del 1998), non ha consentito di disciplinare il fenomeno migratorio, anzi al contrario ha prodotto irregolarità e spostato sugli immigrati pesanti oneri burocratici. Tra l'altro, si sono sovraccaricate le strutture competenti per l'esame delle domande di asilo, ingolfando anche il sistema dei controlli di polizia.

A suo avviso, si dovrebbero ripristinare i flussi nominativi, sull'esempio del Canada, con meccanismi di *sponsorship* e dopo aver effettuato una ricognizione del reale fabbisogno di

manodopera del Paese, con il coinvolgimento di reti sociali e sindacali per l'accoglienza e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) richiamando le stesse considerazioni critiche già espresse sull'articolo 26, ribadisce anche in relazione a questa norma la medesima preoccupazione per un'applicazione che potrebbe rivelarsi discriminatoria a causa di reati che rimangono indefiniti sul piano della tassatività e la cui individuazione è rimessa ad una decisione amministrativa anch'essa discrezionale. Poiché, tuttavia, nel caso di specie la rivolta integra una fattispecie penale di nuova istituzione, con conseguenze sul piano della privazione della libertà dei cittadini, è necessario intervenire affinché la norma sia modificata, evitandone così un uso discriminatorio altamente probabile. Occorre cioè individuare elementi oggettivi che possano portare ad un'applicazione che sia costituzionalmente accettabile. Anche il concetto di resistenza passiva rappresenta uno dei punti critici di questo nuovo reato poiché, contrariamente a quanto affermato dalla maggioranza, l'inciso per cui c'è reato anche con un comportamento passivo laddove impedisca il compimento dei servizi per la gestione dell'ordine è del tutto indefinito e, in qualità di legislatori, sussiste l'obbligo di specificare nel dettaglio gli elementi oggettivi della fattispecie penale al fine di evitare interpretazioni arbitrarie. Non basta infatti, come fa il Governo, fornire rassicurazioni verbali in quanto in uno Stato di diritto il principio di separazione dei poteri comporta l'applicazione della legge che deve essere scritta correttamente da parte di un altro potere dello Stato, quello giudiziario. Il furore repressivo di questo Governo lo preoccupa in particolare con riferimento al reato introdotto dall'articolo 27 in quanto, diversamente dal reato di rivolta di cui all'articolo 26, in questo caso la sanzione penale viene comminata nei confronti di soggetti privi di sentenze penali di condanna ma trattenuti in centri di trattenimento ed accoglienza, molti dei quali sono richiedenti asilo.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 27.0.6, che prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione della durata di un anno, qualora non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore, e una sanzione pecuniaria di diecimila euro all'azienda che non finalizzi la procedura di assunzione, in assenza di legittimo impedimento, dopo essersi impegnata in tal senso.

Si prevede altresì il coinvolgimento di associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, per l'accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione, tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato.

Coglie l'occasione per una ulteriore riflessione sull'articolo 26, sottolineando che, nell'ordinanza di arresto degli agenti di polizia penitenziaria da parte del tribunale di Trapani, sono descritte situazioni di estrema sofferenza e persino disagio mentale, a causa delle quali è probabile che i detenuti si siano opposti a qualche ordine. Tuttavia, ritiene sia inaccettabile equiparare questi casi di resistenza passiva a una condotta oppositiva proattiva, come può essere la rivolta.

La senatrice [BILOTTI](#) (*M5S*) sottolinea che questa norma pone di fronte ad una duplice riflessione sia di carattere giuridico che di carattere politico. Sotto il primo profilo la condotta di resistenza passiva rappresenta un concetto che sfida ogni logica giuridica e sistematica, anche con riferimento ai reati omissivi; inoltre difetta dei principi di proporzionalità e tassatività, violando altresì il principio di uguaglianza in quanto prevede un trattamento penalistico differenziato basato sulle condizioni sociali dei soggetti attivi del reato, carcerati e migranti. Nessuna parte di questo articolo è immune da criticità, ed infatti il comma 2 si caratterizza per introdurre deroghe a tutte le disposizioni di legge per la realizzazione di centri per il rimpatrio, in totale spregio dei principi di trasparenza ed affidabilità del procedimento amministrativo. Sul piano politico, inoltre, rimarca la differente idea di sicurezza del Movimento 5 stelle rispetto a un ideale repressivo portato avanti dalla maggioranza: la propria parte politica, infatti, ritiene che assicurare un'accoglienza dignitosa prevenga situazioni di conflitto e quindi garantisca in maniera più efficace la sicurezza dei cittadini. Tutte le proposte emendative presentate rispondono a questo obiettivo che individua nella prevenzione e nel rispetto dei diritti umani il presupposto della sicurezza sociale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che la disposizione in esame ripropone per i centri di permanenza per il rimpatrio le medesime scelte irragionevoli compiute per gli istituti penitenziari, equiparando le condotte passive ad atti di violenza e minaccia. A suo avviso, tali

norme contrastano con i principi costituzionali in materia penale. Inoltre, si continua a disciplinare il fenomeno migratorio in modo inefficace, causando solo sofferenza e discriminazioni. Si accelera, infatti, la realizzazione di nuove strutture di trattenimento per i migranti, perseverando in un approccio repressivo, privo di solidarietà e umanità.

Ribadisce che tale scelta non consente di aumentare davvero la sicurezza dei cittadini, perché proprio la tensione sociale e le sofferenze causate dalla permanenza nei CPR acuiscono la marginalità e quindi il rischio di azioni violente e criminali.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 27.12, criticando le proposte del Governo in tema di sicurezza. Queste sembrano rispondere infatti solo all'esigenza di ottenere consenso elettorale, con un approccio autoritario incapace di produrre risultati positivi anche dal punto di vista del contrasto all'immigrazione, che è uno degli aspetti identitari della maggioranza.

A suo avviso, aumenti di pena e introduzione di nuovi reati incidono negativamente sulla legislazione penale, causando squilibri e perdita di equità e umanità.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per sottolineare come il reato introdotto dall'articolo 27 è inaccettabile in quanto è rivolto non già a persone detenute, come il reato di rivolta di cui all'articolo 415-bis del codice penale, ma a persone che hanno l'unica colpa di essere migranti e di essere in attesa di un provvedimento di concessione dell'asilo. È discriminatorio punire con pene così elevate persone che non hanno compiuto alcun reato, tanto più laddove si consideri che spesso i CPR sono in condizioni drammatiche e disumane. La previsione di questo nuovo reato contro i migranti, inoltre, non produce più sicurezza in quanto contribuisce semplicemente ad aumentare il sovraffollamento carcerario senza individuare soluzioni per l'inserimento nella società delle persone migranti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si richiama alle considerazioni già espresse sull'articolo 26, dal momento che la *ratio* della norma in esame è simile, sebbene applicata agli immigrati trattenuti nei centri per il rimpatrio. A suo avviso, quello in esame è l'ultimo tassello di una politica ventennale che ha affrontato la questione dei flussi migratori solo sotto il profilo dell'ordine pubblico. Ricorda, infatti, che i CPR sono stati introdotti per la prima volta alla metà degli anni Novanta, tuttavia il periodo di trattenimento è aumentato nel corso del tempo, passando dagli originari trenta giorni ai sessanta previsti dalla Bossi-Fini e ai centottanta del cosiddetto decreto sicurezza n. 113 del 2018. Nel 2020, con il ministro Lamorgese il trattenimento è sceso a un periodo compreso tra novanta e centoventi giorni. Critica quindi la tendenza, dalla legge Bossi-Fini in poi, a considerare l'immigrazione come un fatto emergenziale, da gestire solo con gli strumenti del diritto penale, nonostante la situazione della sicurezza nel Paese sia migliorata negli ultimi venticinque anni, secondo una visione ideologica che non tiene conto della realtà concreta e del fatto che il fenomeno migratorio rappresenta un elemento storico strutturale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) sottolinea che gli emendamenti 28.1 e 28.2 propongono la soppressione dell'articolo in esame, ritenendo ingiustificata la facoltà che viene riconosciuta agli agenti di polizia di portare con sé, fuori servizio, una seconda arma, più leggera e meno ingombrante di quella d'ordinanza. Sulla base della sua esperienza come assessore con delega alla polizia locale di Messina, osserva che si potrebbe tenere conto dell'evoluzione nel settore delle armi: durante il suo mandato, per esempio, favorì la sostituzione della beretta come arma di ordinanza con la Glock.

In ogni caso, aumentare il numero di cittadini armati non favorisce di certo la sicurezza, come dimostrano alcuni recenti casi di femminicidi, di cui l'ultimo posto in essere da un agente di polizia penitenziaria ai danni della ex moglie, nel parcheggio di un supermercato.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) evidenzia che, nel corso delle audizioni, anche alcuni sindacati delle forze dell'ordine hanno espresso perplessità sulla norma in esame, ritenendo più utili gli incrementi di organici, per evitare il sovraccarico di lavoro e garantire davvero il presidio costante del territorio, e l'assunzione di psicologi, per prevenire situazioni di grave disagio anche tra gli stessi agenti.

Ricorda che purtroppo sono numerosi gli omicidi, e in particolare i femminicidi, compiuti con armi da fuoco detenute legalmente. Con questa disposizione, che favorisce solo i produttori di armi, si pretende che gli agenti siano sempre in servizio, senza neanche un corrispettivo economico. Per garantire più sicurezza, invece, sarebbe opportuno rivedere in senso restrittivo i criteri per il rilascio del porto d'armi.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene inopportuno consentire un maggiore utilizzo delle armi da fuoco, da parte degli agenti, anche al di fuori dell'orario di servizio. Se si prende in esame il modello statunitense, è facilmente dimostrabile che l'alto numero di armi in circolazione non garantisce affatto più sicurezza e ordine pubblico. Pertanto, con l'emendamento 28.3 si propone di sopprimere l'articolo, mentre con l'emendamento 28.7 si tenta di introdurre un criterio restrittivo, prevedendo che sia richiesta apposita autorizzazione e non consentendo l'uso della seconda arma senza licenza.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), dichiarando di condividere pienamente le osservazioni svolte dalla senatrice Valente, chiede al Governo di sapere quale sia realmente il messaggio che si vuole inviare con questa proposta. Se questo messaggio dovesse essere indirizzato a rassicurare le forze dell'ordine, ritiene che non siano queste le priorità di questi soggetti. È certo che tra le cose che più interessano alle forze dell'ordine siano, ad esempio lo sblocco dei contratti ormai non rinnovati da lungo tempo ovvero una garanzia reale sul *turnover* che non sia soltanto il rimpiazzo dei pensionamenti ma assunzioni che rendano più umano il lavoro di questi uomini. Peraltro se si vuole garantire davvero gli operatori della sicurezza sarebbero necessarie maggiori risorse a partire da una formazione continua dalle forze della polizia penitenziaria. Ritiene pertanto molto discutibile la possibilità per le forze di polizia di avere più armi a disposizione fuori dall'orario di servizio, armi che invece andrebbero ridimensionate anche per evitare reati odiosi come i femminicidi, sempre più frequenti. Se non si vuole sopprimere la norma almeno se ne dovrebbe circoscrivere la portata. Soltanto con interventi concreti in termini di risorse e nuove assunzioni le forze dell'ordine potrebbero avere garantita una maggiore sicurezza. In relazione poi all'uso delle armi ricorda di essere il primo firmatario di un disegno di legge che ne limita l'uso per scopi di carattere privato perché, ormai, le armi sono troppo facili da acquisire e molto diffuse.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), associandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice Valente e dal senatore Verini, si riserva di intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 28, auspicando di ricevere un chiarimento dal Governo circa la *ratio* di tale disposizione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) nota che la norma in esame è chiaramente volta a limitare l'attività delle ONG, contro le quali spesso il Governo ha adottato provvedimenti restrittivi. Infatti, al comma 1 si estendono le pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, mentre, al comma 2, si prevede la reclusione fino a due anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo.

A suo avviso, le ONG svolgono invece un'attività meritoria, salvando vite in mare. Esprime netto dissenso, quindi, nei confronti di una politica che non solo non tiene conto degli obblighi morali, civili e politici di proteggere chi scappa da guerre, cambiamenti climatici e povertà, ma addirittura criminalizza le associazioni che se ne fanno carico.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene opportuno sopprimere l'articolo, con l'emendamento 30.1 a sua firma, non tanto per una contrarietà alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, quanto perché si insiste ad adottare misure nei confronti di specifiche platee di destinatari, con un approccio benevolo solo per le forze dell'ordine e invece repressivo e autoritario nei confronti di categorie sociali già discriminate e in difficoltà.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento S31.1, che propone lo stralcio dell'intero articolo, che a suo avviso dovrebbe essere trattato in un disegno di legge specifico, considerata la complessità della materia. Del resto, anche il sottosegretario Mantovano, nel corso della sua audizione, ha confermato la necessità di una riforma più organica del sistema dei servizi. Occorre infatti anche rivedere i poteri del Copasir, che al momento si limita a intervenire in un momento successivo, avendo solo compiti di controllo.

Assicura pertanto la disponibilità del Partito democratico a valutare, insieme alla maggioranza, la soluzione migliore per rafforzare la sicurezza del Paese, anche in base alle attuali innovazioni tecnologiche.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) interviene per illustrare i propri emendamenti all'articolo 31 che rappresenta una norma di straordinario impatto istituzionale. Si tratta infatti di un

enorme aumento di poteri ai servizi privi di qualunque controllo democratico. Ricorda che già con la legge del 2007 i poteri dei servizi segreti erano aumentati senza che vi fosse un analogo rafforzamento dei poteri del COPASIR, che è invece il soggetto parlamentare che può democraticamente controllare la correttezza dell'esercizio di questi poteri. Già allora si era determinato uno squilibrio che avrebbe dovuto essere corretto. Con la norma attuale questo squilibrio si accentua in quanto tutte le pubbliche amministrazioni saranno obbligate alla collaborazione con i servizi in ragione della sicurezza nazionale. Essi potranno stipulare convenzioni con le amministrazioni che dovranno fornire il loro supporto anche in deroga alle normative di legge, di fatto trasformando tutti i funzionari pubblici in potenziali agenti. Con l'articolo 31 è pertanto stato effettuato un enorme salto di qualità che il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano, intervenuto durante il dibattito, ha cercato di minimizzare sottolineando l'autonomia decisionale e operativa delle amministrazioni. Tuttavia quelle rassicurazioni risultano poco convincenti. Peraltro non ci saranno neanche più le attuali clausole di salvaguardia previste dall'articolo 13 e i servizi potranno avere un potere maggiore della magistratura che interviene secondo procedure democratiche e trasparenti. E non può certo essere il concetto di sicurezza nazionale per il quale le amministrazioni sono obbligate a fornire informazioni che può tranquillizzare i cittadini in quanto all'interno di questa espressione tutto può essere fatto confluire. I poteri dei servizi che sono sempre stati la scatola nera dello Stato, con la nuova disciplina saranno ancor più oscuri. Per questa ragione le sue proposte vanno nella direzione di rafforzare i poteri parlamentari attraverso il COPASIR che peraltro è obbligato al segreto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) concorda con l'opportunità di stralciare l'articolo 31 dal disegno di legge in esame, per affrontare in modo più approfondito e ponderato una tematica particolarmente complessa, considerato che l'attività dei servizi ha incrociato spesso le fasi più drammatiche della storia del Paese.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea il carattere inutilmente repressivo e disumano della norma in esame, che impedisce al cittadino extracomunitario che non possa attestare il regolare soggiorno in Italia di acquistare una scheda telefonica. Peraltro, non si tiene conto del fatto che il cittadino straniero potrebbe essere anche solo in attesa del rilascio del permesso di soggiorno e in questo modo gli si impedisce non solo di comunicare con la propria famiglia, ma anche, eventualmente, di chiedere soccorso. In sostanza, si violano diritti fondamentali della persona, che - come confermato da una recente pronuncia della Corte costituzionale - sono riconosciuti a prescindere dallo *status* di cittadino o immigrato, causando un'inutile sofferenza a soggetti che si trovano già in una condizione di marginalità. Inoltre, è facile immaginare che in questo modo si alimenterà un mercato nero delle SIM, con la conseguenza di ridurre la possibilità di effettuare controlli preventivi sugli intestatari delle schede.

Con l'emendamento 32.2, quindi, si propone la soppressione della norma.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene incomprensibile la finalità della disposizione in esame, prevedendo una sanzione sproporzionata in caso di vendita di schede telefoniche all'immigrato che non sia in possesso di un permesso di soggiorno. Tra l'altro, non si prevedono deroghe e moratorie, neanche per il caso che il soggetto sia in attesa del rilascio dell'autorizzazione, e si riversano sull'operatore privato gli oneri del controllo del titolo di soggiorno, applicando - in caso di inadempimento - la sanzione della chiusura dell'esercizio per un numero considerevole di giorni.

Ritiene anche eccessiva la sanzione prevista per la sostituzione di persona, poiché ciò comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori telefonici per un periodo da sei mesi a due anni. Non rilevando un nesso di causalità tra la condotta e l'impedimento a telefonare, ritiene che la norma sia gravemente lesiva di diritti individuali, oltre che irragionevole e sproporzionata.

Infine, come già ricordato dal senatore Giorgis, si alimenterà in questo modo il mercato nero delle schede telefoniche e, conseguentemente, l'insicurezza.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) considera estremamente disumana la norma in esame, in contrasto con i principi cristiani a cui i partiti della maggioranza sostengono di ispirarsi. Per comprendere la reale situazione di tanti ragazzi immigrati, bisognerebbe visitare i campi profughi di Šid o Bihać, dove confluiscono gli afgani che scappano dai talebani, pensando di trovare accoglienza in Europa, ai quali invece la polizia croata toglie le scarpe, costringendoli

a tornare indietro scalzi. Ritene che la privazione della possibilità di comunicare sia un atto altrettanto disumano.

Tra l'altro, appare improprio far ricadere sul titolare dell'esercizio commerciale l'onere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno.

Sottolinea la necessità di cambiare l'approccio sui flussi migratori, che potrebbero essere disciplinati in modo da risolvere i problemi della denatalità e della scarsità della manodopera. Cita come esempio i 14.000 lavoratori impiegati a Piacenza nel settore della logistica, il 75 per cento dei quali è costituito da immigrati, arrivati come clandestini, ma ora bene inseriti e regolarizzati. Con il provvedimento in esame, invece, si finisce soltanto per alimentare la delinquenza.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) esprime considerazioni critiche sulla disposizione in esame, che sacrifica le libertà individuali di cittadini e immigrati, con il pretesto di garantire sicurezza, ma in realtà con l'intento di acquisire consenso elettorale. A suo avviso, si insegue la narrazione mediatica, finendo per colpire, con gli irregolari, anche chi è in attesa di un visto o di un permesso di soggiorno, come i turisti o gli studenti e i professori universitari. Tale misura repressiva, inoltre, alimenterà il mercato nero, favorendo quindi proprio la situazione di illegalità che si proponeva di contrastare.

Ritiene sproporzionata, inoltre, la pena accessoria applicata al soggetto condannato per sostituzione di persona, di cui all'articolo 494 del codice penale, previsto come reato contro la fede pubblica, che dovrebbe riguardare - a suo avviso - casi più gravi, come le truffe agli anziani o contro la pubblica amministrazione. È infatti comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo tra sei mesi e due anni, con conseguente danno gravissimo per il titolare dell'esercizio commerciale, che in quel periodo dovrà continuare a pagare il canone di locazione e gli stipendi dei dipendenti.

Alla luce di queste considerazioni, invita il Governo e la maggioranza a non blindare il disegno di legge in titolo e ad accedere all'ipotesi di una terza lettura.

Si intendono illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) esprime considerazioni molto critiche sull'inasprimento delle pene anche nel caso di resistenza passiva, all'interno degli istituti penitenziari. Si tratta infatti dell'unico strumento di protesta a disposizione dei detenuti, per esempio se costretti in tre in una cella di soli otto metri quadri. A suo avviso, un approccio così repressivo non può che suscitare una reazione ancora più violenta. Si dovrebbero invece costruire spazi adeguati, assumere psicologi, ricorrere alla giustizia riparativa e al coinvolgimento in un'attività lavorativa.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene solo per sottolineare che nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario con l'articolo 34 si inserisce una norma volta a limitare le misure premiali per le persone che si sono macchiate del reato di rivolta e cioè anche per i migranti e i richiedenti asilo. La norma dimostra un accanimento punitivo del Governo del tutto incomprensibile, che causerà un sovraffollamento carcerario destinato a deflagrare.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 34 rimarcando come questa disposizione si ricolleggi al primo provvedimento urgente di questo Governo - il cosiddetto decreto-legge *rave* - che è intervenuto proprio sui reati ostativi. L'accanimento punitivo della maggioranza solo nei confronti di alcune categorie sociali viola il principio di uguaglianza, specialmente se letto alla luce della legge che ha abrogato l'abuso di ufficio e liberalizzato i reati commessi dai colletti bianchi. Il Movimento 5 stelle ha un'idea di sicurezza e delle carceri diversa e rispettosa dei principi costituzionali che prevedono la rieducazione del detenuto anche con funzione di prevenzione speciale e generale. Invece, la maggioranza concepisce il carcere come un luogo dove rinchiodare chi non si vuole vedere, dimenticando che le condizioni delle carceri sono i luoghi in cui si misura il rispetto dei diritti umani e la democrazia nello Stato di diritto. Si sofferma in conclusione sulle proposte emendative del suo Gruppo dirette all'istituzione delle case di comunità che coltivano una dimensione rieducativa che può portare benefici all'intero corpo sociale.

Si intendono illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 35 e 36.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sottolinea come questo articolo vada in una direzione parzialmente condivisibile perché si inserisce in una visione rieducativa della pena che il suo partito persegue con convinzione.

Purtroppo la realtà concreta delle carceri, che è quella a cui ci si dovrebbe indirizzare con maggior forza per migliorarne la situazione, è molto diversa. Sono luoghi fisici in cui non esistono assolutamente spazi per nessuna attività rieducativa e le risorse che ad essi vengono destinate sono davvero limitate e rischiano di rendere vano l'intento della norma. Ritene in conclusione che, una volta scontata la pena, il reinserimento del reo non sia solo un dovere per il rispetto delle norme costituzionali, ma rappresenti il primo investimento in termini di sicurezza che una società può operare.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il disegno di legge, da un lato, prefigura un imponente intervento nel campo della sicurezza, ma dall'altro non prevede risorse finanziarie aggiuntive. Ribadisce che, con il solo strumento della repressione, non si garantisce effettivamente la sicurezza, cioè il pieno esercizio da parte dei cittadini delle libertà individuali e collettive.

Non essendovi richieste di intervento, si intendono illustrati gli ordini del giorno.

È così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il presidente [BALBONI](#) dichiara improponibili, per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 9.3, 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 10.23, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 15.5, 15.6, 15.7, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.3, 16.4, 17.0.3, 18.15, 18.17, 18.19, 18.20 (testo 2), 18.21, 18.23, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9 (testo 2), 20.0.1, 20.0.2, 21.2, 21.3, 21.4, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 23.0.1, 24.12, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25 (testo 2), 26.26, 26.27, 26.28, 26.0.1, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.12, 26.0.13, 26.0.14, 26.0.15, 26.0.21, 26.0.22, 26.0.23, 26.0.26, 26.0.27, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.8, 27.0.9, 28.0.1, 28.0.2, 30.0.16, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.13, 30.0.14, 31.5, 31.19, 31.0.1, 32.0.1, 34.6, 34.7, 34.68, 34.69, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9, 34.0.10, 34.0.11, 34.0.12, 35.0.3, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.13, 37.0.14, 37.0.15, 37.0.17, 37.0.18, 37.0.19, 37.0.20, 37.0.21, 37.0.22, 37.0.25, 37.0.26, 37.0.28, 37.0.29, 37.0.30, 37.0.31, 37.0.32, 37.0.33, 37.0.34, 37.0.35, 37.0.36, 37.0.37, 37.0.38, 37.0.39, 37.0.40, 37.0.41, 37.0.42, 37.0.43, 37.0.44, 37.0.45, 37.0.46, 37.0.47, 37.0.49, 37.0.50, 37.0.51, 37.0.52, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55 e 37.0.56.

Comunica, altresì, che sono improponibili, in quanto formulati in termini sconvenienti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti da 18.56 a 18.161 inclusi.

Avverte, infine, che l'emendamento 18.165 è inammissibile, in quanto privo di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna odierna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo. Comunica altresì che le sedute già convocate domani, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 8,30 e 14,30, non avranno luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

36^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno G/1236/15/1 e 2 è stato ritirato.

In merito alla richiesta di rivalutazione di alcuni emendamenti dichiarati inammissibili, pervenuta dai Gruppi Misto, M5S e PD, si riserva di comunicare non appena possibile l'esito dell'ulteriore disamina.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) chiede un'attenta valutazione degli emendamenti della sua parte politica, in quanto alcune proposte emendative dichiarate improponibili sono già state esaminate e votate in prima lettura. Sarebbe quindi singolare la difformità di giudizio tra i due rami del Parlamento in tema di inammissibilità.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ricorda che gli emendamenti del Gruppo M5S non hanno carattere ostruzionistico. A suo avviso, inoltre, le proposte 9.0.2 e 9.0.3 non possono essere dichiarate improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto non sono né estranee all'oggetto della discussione né formulate in termini sconvenienti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che i suddetti emendamenti sono stati dichiarati improponibili, in conformità ai precedenti e alla prassi consolidata, in rapporto al parametro della estraneità per materia. In ogni caso, assicura un'attenta rivalutazione delle proposte segnalate.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice per la 2^a Commissione [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore Lisei, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Si passa alla votazione degli identici 1.1 e 1.2.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene inopportuno l'inserimento di ulteriori fattispecie criminose in un ordinamento giuridico che già prevede strumenti efficaci per il contrasto del terrorismo. Inoltre, la norma introduce elementi di vaghezza. Ritiene che la stessa rubrica del nuovo articolo 270-*quinquies*.3 del codice penale ("Detenzione di materiale con finalità di terrorismo") rischi di ingenerare confusione, in quanto non si comprende se le finalità di terrorismo siano di chi detiene il materiale o del materiale stesso. Con un esame più approfondito, si sarebbe forse potuto ovviare a queste criticità. Segnala, inoltre, che potrebbe essere inteso come materiale avente finalità di terrorismo anche un banale manuale di chimica, nel quale si spiega che una miscela di potassio e zolfo può innescare una esplosione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), in via preliminare, ricollegandosi ad alcune declaratorie di improponibilità della presidenza delle Commissioni riunite, ritiene inopportuno valutare come improponibili gli emendamenti formulati in termini sconvenienti, in quanto tale espressione, alquanto vaga, rischia di essere utilizzata per colpire gli strumenti ostruzionistici previsti dai Regolamenti parlamentari, che nella storia del Novecento e della Prima Repubblica sono stati utilizzati anche da alte personalità politiche delle opposizioni, del Movimento sociale come del Partito comunista.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che intende garantire alle opposizioni l'esercizio della legittima attività ostruzionistica. Precisa inoltre di applicare costantemente, nella valutazione delle improponibilità e inammissibilità, un criterio non stringente, proprio per consentire che il più ampio numero possibile di emendamenti sia posto in votazione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ricorda che, nel corso del dibattito sulle modifiche in tema di cittadinanza, durante il Governo Conte II, le opposizioni di centrodestra ricorsero agli strumenti ostruzionistici, trattando di temi sicuramente estranei all'oggetto del dibattito. Del resto, l'ostruzionismo è uno strumento riconosciuto dai Regolamenti parlamentari.

Considerato che le regole procedurali in Senato sono ispirate a criteri efficientisti, per cui in Assemblea il dibattito sconta limiti rigorosi, ritiene opportuno che alle opposizioni sia consentito esprimere diffusamente le proprie considerazioni quanto meno nelle Commissioni. Ribadisce che le norme penali sono oggetto di una ipertrofia legislativa, tanto che, come suggerito dal presidente dell'Unione delle camere penali, sarebbe opportuno prevedere una maggioranza qualificata per l'introduzione di nuovi reati, oltre allo strumento della legge ordinaria, evitando il ricorso alla decretazione d'urgenza. A tale riguardo, anticipa che presenterà un disegno di legge costituzionale in tal senso.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il disegno di legge in titolo ha l'ambizione di affrontare questioni sociali rilevanti, come la diffusione della microcriminalità, le politiche abitative, il sovraffollamento delle carceri, ma è improntato a un approccio esclusivamente repressivo, che risulta inefficace, come riconosciuto da tutti gli esperti. Per ottenere un effetto di deterrenza ed evitare la reiterazione del reato, a suo avviso, si dovrebbe privilegiare il recupero e il reinserimento del condannato, piuttosto che inasprire ulteriormente le misure punitive.

Verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) evidenzia che, al contrario della narrazione del Governo sullo stato di insicurezza del Paese, in realtà secondo l'ISTAT negli ultimi vent'anni si assiste a una tendenza costante alla riduzione del numero degli omicidi. Pertanto, l'Italia è più sicura rispetto ad altri Paesi europei che sono percepiti come tali dall'opinione pubblica, come Regno Unito, Francia e Germania. Non si comprendono pertanto le ragioni che giustificano il provvedimento in esame.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene inaccettabile che si intervenga solo prevedendo nuovi reati o innalzando le pene già esistenti, senza intervenire sulle cause del crimine, come suggeriva anche Tony Blair. Basti pensare all'esempio del cosiddetto "decreto Caivano", ispirato a un approccio repressivo, che ha introdotto solo limitate azioni di sostegno dirette peraltro a un'area territoriale circoscritta. In sostanza, il Governo continua ad adottare un atteggiamento arcigno anche nei confronti dei crimini più lievi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4, peraltro quasi identico all'emendamento 1.5.

Il [PRESIDENTE](#) propone - stante la forte analogia delle due proposte emendative - di procedere ad una unica dichiarazione di voto, mantenendo distinte le votazioni.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), dopo aver aggiunto la propria firma su entrambi gli emendamenti, interviene per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo su due testi di portata normativa simile che intervengono per correggere un articolo dai profili ampiamente discutibili e connotato, come del resto tutto il provvedimento, da norme di carattere penale esagerate che, lungi dall'affrontare i problemi sociali attraverso la prevenzione hanno solo un intento punitivo e propagandistico. Con le due proposte emendative, si tenta perciò di ricondurre a razionalità una norma, quella proposta dall'articolo 1, finalizzata a punire condotte difficilmente individuabili e riportarla nell'alveo di quelli che dovrebbero essere i principi alla base del diritto penale.

Interviene per annunciare il proprio voto favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5 anche il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) che sottolinea come la sistematica criminalizzazione di taluni fenomeni, come quello che l'articolo 1 intende colpire, riveli nella sostanza un'abdicazione alla responsabilità di governare da parte dell'attuale maggioranza. I due emendamenti si collocano infatti in una visione di riduzione del danno che la norma provocherebbe se approvata nel testo pervenuto dalla Camera, e provano a riformularla in un

modo accettabile, delineandone il campo di applicazione e demandando ad una verifica del giudice l'esistenza della illecità della condotta. I due emendamenti intervengono peraltro anche su un ulteriore aspetto rilevante che è quello di ridurre i limiti edittali della pena prospettate dal testo per ricondurli alla effettiva gravità della condotta e renderli, anche sotto questo profilo, accettabili dal punto di vista della proporzionalità della condotta e anche questo elemento appare assai condivisibile.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo su emendamenti che intervengono a modificare una norma incriminatrice che suscita forti perplessità, come già osservato nei precedenti interventi, sotto il profilo dei principi che stanno alla base dell'ordinamento penale come quelli di determinatezza, offensività, adeguatezza e proporzionalità. Vi è infatti il rischio che la norma approvata dalla Camera dei deputati violi moltissimi di questi principi con forti rischi di incostituzionalità. Gli emendamenti in esame, come sottolineato anche dal senatore Scalfarotto sono finalizzati ad operare una riduzione del danno e a ridimensionare gli aspetti più discutibili del testo che provocherà, per ragioni meramente simboliche e propagandistiche, sicuri danni all'ordinamento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono respinti.

Si passa alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.6.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.6, sottolineando che questa maggioranza che si richiama al garantismo, nell'ottica di un sistema liberale, non lo tiene poi in alcun conto quando redige le norme. Quella dell'articolo 1 è un classico esempio di norma che va esattamente contro una visione liberale e garantista dell'ordinamento penale che per essere tale imporrebbe l'abolizione di reati connotati da responsabilità oggettive o pericoli astratti. Peraltro, anche in questo caso, la norma risponde ad un molto discutibile principio di anticipazione delle soglie di punibilità che arriva a sanzionare i tentativi di reato. Anche in questo caso le norme penali che disciplinano i reati cui si riferisce l'articolo 1 già ci sono ed introdurre di nuove non ha alcun senso. In questo caso poi si introduce una norma per punire una condotta priva di concretezza e di pericolosità, norma che pertanto necessita di essere precisata nel senso degli emendamenti presentati. Lamenta infine che questi discutibili interventi sul diritto penale si ripetano non solo in questo provvedimento ma in tutti gli atti che il Governo propone, atti lontani da un approccio laico ai principi del garantismo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), dichiarando di condividere pienamente tutte le osservazioni della senatrice Rossomando, annuncia il suo voto favorevole su un emendamento che cerca di usare, come si dovrebbe fare nel diritto penale, il bisturi anziché il machete. Anche in questo caso si è persa l'ennesima occasione per scrivere una norma penale che individui fattispecie specifiche e abbia le caratteristiche di tassatività che l'ordinamento penale imporrebbe. Peraltro, a fronte della difficoltà di individuare con esattezza la condotta criminosa la norma contenuta nell'articolo 1 dispone sanzioni penali altissime, ragione per la quale l'emendamento che propone di ridimensionare questo elemento si rivela utilissimo al fine di escludere dalla punibilità anche le condotte puramente teoriche.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) interviene a sua volta per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo su un emendamento che tende a ridimensionare una norma estremamente vaga che può, tuttavia, creare problemi molto concreti di natura applicativa lasciando uno spazio eccessivo alle interpretazioni. Ritiene indispensabile che la norma debba essere dettagliata anche per escludere evidenti profili di incostituzionalità.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.6 e dichiarando di condividere pienamente quanto già affermato negli interventi che lo hanno preceduto, sottolinea l'utilità di un'attenta lettura della memoria messa a disposizione delle Commissioni riunite dalle Camere penali nella quale vengono con grande chiarezza messi in rilievo i limiti di carattere costituzionale dell'articolo 1. In particolare, ma non solo, in ordine al principio di offensività. Dalla lettura della memoria si ricava infatti con estrema chiarezza che la condotta criminosa deve essere oggettivamente lesiva e socialmente pericolosa. Questa norma, come molte altre di quelle contenute in questo provvedimento, rischia pertanto di essere demolita dalla Corte costituzionale e ciò rappresenta un problema che il Governo e questa maggioranza si dovrebbero responsabilmente porre.

Posto ai voti l'emendamento 1.6 è quindi respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

37^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente della 1^a Commissione

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [BALBONI](#) dispone la revoca di improponibilità degli emendamenti 20.0.2, 21.2, 21.3, 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11, che pertanto sono da ritenersi proponibili.

Si riprende quindi la votazione sugli emendamenti a partire dall'emendamento 1.7.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.7 ed interviene in dichiarazione di voto favorevole sottolineando che la proposta emendativa è coerente con le altre presentate all'articolo e determina con più esattezza la condotta penalmente rilevante ai fini della determinazione del reato come sempre richiederebbe l'ordinamento penale.

Inoltre circoscrive le cause di non punibilità con una previsione puntualmente espressa in norma. L'emendamento, cioè, fa quello che si dovrebbe fare ordinariamente circoscrivendo le condotte penalmente non sanzionabili. Pertanto non è comprensibile il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo posto che si tratta di una norma di buona tecnica legislativa che non contraddice in alcun modo la disposizione principale. Auspica dunque un ripensamento della maggioranza sul punto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa dichiara anzitutto come sia contrario ad ogni buona tecnica redazionale inserire avverbi di modo nel testo di norme penali. Giudica pertanto molto favorevolmente la proposta di soppressione della parola "consapevolmente" al comma 1 dell'articolo 1 che ha il solo effetto di complicare il lavoro dei giudici. Si chiede cioè al giudice la valutazione di qualità e non di una condotta. Auspica pertanto che anche solo in omaggio a una buona tecnica di scrittura delle norme l'emendamento possa essere accolto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) nell'esprimere il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.7 dichiara di condividere pienamente le osservazioni del senatore Scalfarotto circa la necessità di scrivere correttamente soprattutto le norme di carattere penale. Sottolinea inoltre che con l'articolo 1 si alza in modo non accettabile la soglia della rilevanza penale di talune condotte e questo rappresenta un problema grave in quanto ciò rende la norma penale meno tassativa e dunque più facilmente rimessa ad interpretazioni di ogni singolo giudice. L'emendamento è pertanto apprezzabile perché interviene in un'ottica di riduzione del danno del tutto condivisibile.

Posto ai voti l'emendamento 1.7 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.8.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) interviene per sottolineare che con l'emendamento in esame si tenta anzitutto di evitare l'estrema genericità dell'articolo 1. Il tema di norme penali troppo generiche è, purtroppo, quello che connota il provvedimento in esame che ha al proprio interno troppe materie tra di loro non connesse. Proprio per l'eccesso di materie contenute nel provvedimento e il ristretto numero delle audizioni che sono state svolte dalle Commissioni riunite su temi anche tecnici come quello in esame, non hanno consentito quegli

approfondimenti che sarebbero stati necessari per migliorare la disposizione. Si interviene inoltre per rendere più ragionevole anche il massimo della pena a fronte di norme prive di tassatività.

Con separate votazioni gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono respinti.

Si passa quindi all'emendamento 1.10,

Interviene per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [CATALDI](#) (M5S) che sottolinea ancora una volta come ognuno di questi argomenti avrebbe avuto bisogno dei giusti approfondimenti che le Commissioni riunite non hanno svolto. Le norme in esame rappresentano infatti in molti casi deleghe in bianco al Governo che rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano. In un Paese come l'Italia che avrebbe un disperato bisogno di certezza del diritto, si scrivono norme generiche che avranno l'unico effetto di creare un enorme contenzioso che sarà utilizzato per accusare i magistrati di esorbitare dai propri poteri. L'altro effetto sarà quello di ingolfare le procure di ricorsi: anche per questa maggioranza dovrebbe essere un dovere etico non aggiungere lavoro inutile ai tribunali.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento perché, anche in questo caso, si tratta di un tentativo di riduzione del danno. Le pene previste dall'articolo 1 per reati non chiaramente definiti sono peraltro esorbitanti e si potrebbe arrivare all'assurdo per cui la divulgazione di nozioni tecniche finalizzate allo svolgimento di un lavoro potrebbe portare a condanne pesanti. Per quanto la condotta possa effettivamente in taluni casi avere un carattere criminoso ritiene tuttavia che la pena sia eccessiva anche dal punto di vista sistematico e totalmente priva di proporzionalità.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) ricorda preliminarmente di aver vissuto gli anni di piombo e di essere stato minacciato dai terroristi, tanto da dover adottare alcune precauzioni per la sua incolumità personale. Ritiene tuttavia che la norma di cui all'articolo 1 sia del tutto inefficace, sia perché il reato risulta indeterminato, sia perché l'inasprimento delle pene non è risolutivo. Bisogna piuttosto intervenire per risolvere i problemi sociali che alimentano i fenomeni criminali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di trattare congiuntamente gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, in sede di dichiarazione di voto, pur restando distinte le rispettive votazioni, in quanto hanno contenuto sostanzialmente analogo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che, benché le proposte in esame sul divieto dell'uso del saluto romano possano essere considerate provocatorie, in realtà si dovrebbe davvero vietare un gesto che allude al fascismo, come previsto dalla legge Scelba, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana. Ritiene infatti un grave errore la sottovalutazione di episodi sempre più frequenti collegabili a tentativi di ricostituzione del partito fascista.

Qualora gli emendamenti in esame fossero respinti, si dovrebbe dedurre che, a fronte di un provvedimento che vieta perfino la realizzazione di sedie con la canapa industriale, il Parlamento italiano riconosce invece la legittimità del saluto romano, con una disparità di trattamento e un atteggiamento di parte a suo avviso inaccettabili.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che gli emendamenti in esame offrono l'occasione per comprendere quali condotte integrino effettivamente il reato di apologia di fascismo, dal momento che spesso questi gesti sono considerati goliardici. Ritiene invece che la sottovalutazione di questi episodi sia molto grave, soprattutto in un momento in cui c'è appunto una recrudescenza di atti di violenza che accompagnano manifestazioni a carattere fascista e nazista, come la devastazione della sede della CGIL a Roma e il pestaggio di un giornalista a Torino, oltre ai ripetuti episodi di antisemitismo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, che si rendono necessari perché, a fronte di una normativa molto chiara, le pronunce giurisdizionali introducono elementi di incertezza, dato che a volte questi gesti sono interpretati come fenomeni folcloristici. A suo avviso, sarebbe opportuno dimostrare che la democrazia repubblicana è ormai matura e capace di condannare unanimemente un gesto che richiama momenti tragici della storia del Paese, in cui si perseguitavano gli ebrei, si colpivano le opposizioni, si chiudevano i giornali. D'altro canto, è proprio grazie all'antifascismo e alla Costituzione repubblicana se anche coloro che continuano a riconoscersi nel fascismo oggi possono accedere ai più alti incarichi istituzionali.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ritiene che gli emendamenti in esame siano molto importanti, perché consentono di distinguere tra il significato del simbolo, che è da conoscere per un interesse culturale, e il suo utilizzo, da sanzionare in quanto reato. Ricorda che, in qualità di insegnante di storia contemporanea, per spiegare agli studenti l'avvento del fascismo, ricorreva spesso all'ascolto delle canzoni dell'epoca appunto per far rivivere il clima culturale di quel periodo, non certo per celebrarlo in modo nostalgico.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice per la 2ª Commissione [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.1.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento in esame propone di sopprimere l'articolo 3, con il quale si limitano gli effetti delle interdittive antimafia nei confronti dell'impresa individuale, qualora il titolare o la sua famiglia rischino di restare senza mezzi di sostentamento. In questo modo, però, si indebolisce la normativa, senza precisare chi debba accertare l'eventuale difficoltà economica dell'imprenditore e aggravando il lavoro delle prefetture. Peraltro, ricorda che solo una percentuale minima dei procedimenti avviati si conclude con l'interdittiva.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), pur condividendo l'obiettivo della norma, che intende evitare danni gravi all'imprenditore e alla sua famiglia, ne sottolinea tuttavia l'eccessiva vaghezza. Infatti, non si specifica l'organo competente a occuparsi dell'accertamento dei presupposti per la limitazione degli effetti dell'interdittiva, né i criteri in base ai quali dovrebbe avvenire l'accertamento. Del resto, non bisogna dimenticare che si tratta di imprese infiltrate dalla criminalità organizzata. Occorre quindi individuare un bilanciamento più efficace tra le opposte esigenze. Pertanto, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) interviene solo per dichiarare la propria condivisione sulle problematiche esposte dalla senatrice Rando e annuncia pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.1.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di accantonare gli emendamenti 3.2 e 3.3 in quanto i presentatori hanno preannunciato l'intento di ritirarli per presentare ordini del giorno.

Si passa quindi all'emendamento 3.4.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) interviene sull'emendamento 3.4 sottolineando come anche l'articolo 3 rappresenti un caso di durezza di questa maggioranza nei confronti di classi sociali svantaggiate che diventa garantismo di fronte ad altre classi sociali. Il caso delle interdittive antimafia è tipico di questo atteggiamento: in questo caso l'articolo 3, alla lettera d), prevede che il prefetto possa, per ragioni economiche, ammorbidire provvedimenti che invece sarebbero necessari. Il disegno di legge, poi, interviene per reprimere le proteste in carcere, per sanzionare duramente le occupazioni abusive, anche di necessità, o per impedire blocchi stradali e manifestazioni di dissenso. L'idea di fondo è quella di una durezza nei riguardi di chi non si può difendere e una grande comprensione per chi invece ha i mezzi per difendere le proprie posizioni. Questo provvedimento è completamente privo di equilibrio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento, sottolinea che i temi ricordati dal senatore Cataldi in questo provvedimento hanno un carattere macroscopico. Le norme sono troppe garantiste su alcuni temi e estremamente giustizialiste su altri. I provvedimenti più duri sono quelli contro le fasce più marginali della società mentre si esprimono forme di garantismo discutibili nei confronti di altre classi sociali. Nelle carceri, infatti, si trovano in larga misura solo le persone più disagiate. Ciò non significa, ovviamente, giustificare chi ha commesso reati ma sarebbe indispensabile anche chiedersi la ragione di questa situazione e questo è un tema su cui sarebbe estremamente utile una discussione ampia e franca tra tutte le forze politiche.

L'emendamento 3.4 posto ai voti è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame dell'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 5 su cui invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del senatore Lisei, esprime il parere contrario dei relatori sull'emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) dichiara a sua volta il parere contrario del Governo sull'emendamento.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione.

Interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) che non comprende il parere negativo dei relatori e del Governo su un emendamento che negli intenti del Movimento 5 stelle rappresenta un contributo costruttivo per allargare i benefici alle vittime del dovere che la legislazione attuale esclude. Pur comprendendo la difficoltà di intervenire su un tema di estrema delicatezza ritiene tuttavia che la maggioranza potrebbe, anche nel rispetto delle proprie sensibilità, accogliere la proposta.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) fa presente di aver aggiunto la propria firma all'emendamento 5.0.1, su cui esprime il proprio voto favorevole, in quanto il tema dei risarcimenti alle vittime del dovere e ai loro familiari dovrebbe essere allargato anche a coloro che al momento sono esclusi. Coglie l'occasione per ricordare che solo in questo anno sette agenti della Polizia penitenziaria si sono suicidati e che i suicidi in carcere ad oggi sono già ottantacinque. Per affrontare questo tema occorre pertanto umanità e una valutazione non ideologica della terribile situazione delle carceri e, dunque, della vita dei detenuti che, lungi dall'essere risolta, come l'ordinamento imporrebbe, viene invece utilizzata in questo contesto per reprimere le rivolte.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, sottolinea come la proposta avanzata sia importante perché riporta all'attenzione del Parlamento una vicenda in cui, da anni, il legislatore non riesce a trovare una soluzione anche per i costi di bilancio che ciò comporta. Ritiene tuttavia che prima o poi la materia dovrà essere riordinata organicamente in quanto vi sono delle aporie che, per una questione di equità, debbono essere superate. Non solo pertanto auspica l'approvazione dell'emendamento, ma ritiene che esso rappresenti un segnale per la maggioranza ed il Governo che invita ad un riordino della materia per dare certezza alle vittime del dovere e dei loro familiari.

Posto ai voti l'emendamento 5.0.1 è respinto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il [PRESIDENTE](#) invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere. La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore Lisei, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) dichiara di aderire al parere espresso dai relatori.

Si passa quindi all'emendamento 6.1 sul quale interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) che, ribadendo quanto già detto in discussione generale, circa la necessità di una riforma organica della materia dei testimoni di giustizia, ritiene tuttavia che l'informazione documentaria di cui all'articolo 1 dovrebbe essere estesa anche al Comitato centrale di protezione e in considerazione dei compiti importanti che esso svolge. L'emendamento 6.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'emendamento 6.0.1 su cui, dopo aver aggiunto la propria firma, interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) sottolineando le ragioni che richiedono una modifica dell'accesso al fondo di cui alla legge n. 248 del 2006 per aiutare le donne vittime della violenza mafiosa. Nella grande maggioranza dei casi queste donne non hanno i titoli giuridici per essere considerate collaboratori di giustizia ma, tuttavia, vogliono allontanarsi dal contesto mafioso. Poiché spesso si trovano in situazioni di povertà sarebbe assolutamente indispensabile poterle aiutare economicamente perché la loro decisione di allontanamento indebolisce il contesto malavitoso.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.2.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma e annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento in esame, che propone di riconoscere la reversibilità dell'assegno periodico versato ai testimoni di giustizia in sostituzione del trattamento pensionistico che non hanno potuto maturare essendo entrati nel programma di protezione. Ritiene che sia una misura molto importante per agevolare l'istituto della testimonianza, da applicare a situazioni già esistenti, come nel caso dell'imprenditore che ha denunciato i

colpevoli dell'omicidio del giudice Livatino, senza mai venir meno al proprio dovere civico, nonostante le gravi ripercussioni sulla sua vita privata e professionale.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.3.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) osserva che la proposta è diretta a tutelare i testimoni di giustizia, attraverso la corresponsione di misure di sostegno economico e per il reinserimento sociale e lavorativo, per esempio il pagamento delle spese che conseguono alle misure di protezione, l'attribuzione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o la sistemazione alloggiativa, qualora abbiano subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.3 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di trattare congiuntamente gli emendamenti 6.0.4 e 7.0.4, in sede di dichiarazione di voto, pur restando distinte le rispettive votazioni, in quanto hanno contenuto sostanzialmente analogo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento 6.0.4.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, è posto in votazione l'emendamento 6.0.4, che è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 7.0.4, che è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice per la 2ª Commissione [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.2.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, che introduce la possibilità di avvalersi del contributo di professionisti qualificati nel procedimento istruttorio da svolgersi sul bene immobile confiscato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.3.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che con la proposta in esame si intende fornire un contributo costruttivo per migliorare la gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, prevedendo che l'amministratore giudiziario possa avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore urbanistico. Lamenta quindi la indisponibilità della maggioranza a valutare anche proposte effettivamente migliorative, solo per evitare la terza lettura del provvedimento, sebbene non si tratti di un decreto-legge e quindi non sia soggetto a scadenze temporali precise.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 7.4, che è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene immotivato il parere contrario dei relatori e del Governo su un emendamento che richiama il rispetto delle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Il presidente [BALBONI](#) osserva come l'emendamento in esame non abbia una reale portata modificativa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

In assenza dei proponenti, la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) fa proprio l'emendamento 7.6 che, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.9.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), rinviando alle considerazioni espresse in sede di illustrazione degli emendamenti, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.9 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 7.10, che risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024
38^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 4 dicembre.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) interviene incidentalmente per lamentare la mancata riammissione all'esame degli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12 e 9.0.1, che invece nell'altro ramo del Parlamento sono stati posti in votazione. Pur essendo consapevole che i Regolamenti delle due Camere sono per alcuni aspetti differenti, ritiene non giustificabile una simile difformità di valutazione. Tra l'altro, non comprende come possano essere dichiarati estranei al tema oggetto della discussione, dato che intervengono in materia di cittadinanza, come del resto l'articolo 9 del disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** precisa che è stata valutata l'attinenza non alla legge n. 91 del 1992 nel suo complesso, ma all'articolo 10-*bis*, modificato dall'articolo 9, che interviene appunto in materia di revoca della cittadinanza. Gli emendamenti in esame invece introducono nuove disposizioni, per esempio lo *ius soli*. Pertanto, sono stati dichiarati improponibili, per estraneità di materia, una serie di emendamenti che - modificando organicamente la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza - risultano estranei rispetto ad un disegno di legge incentrato su profili normativi di ordine pubblico e sicurezza

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) chiede una ulteriore rivalutazione degli emendamenti del Gruppo M5S all'articolo 9, perché - a suo avviso - le modalità di acquisto e perdita della cittadinanza sono aspetti opposti ma speculari di una stessa questione.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) fa presente che ogni giovedì mattina alle ore 8,15 si riunisce la Commissione per la semplificazione. Per evitare sovrapposizioni, sarebbe sufficiente convocare le Commissioni riunite 1a e 2a alle ore 8,45.

Il **PRESIDENTE** osserva che, per evitare sovrapposizioni con le altre Commissioni, bisognerebbe convocare le sedute il lunedì e il venerdì.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore **VERINI** (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che riguardano i beni confiscati alle mafie. Ricorda che, grazie alla introduzione delle misure patrimoniali per colpire l'accumulazione illecita di capitali, con la cosiddetta legge "Rognoni-La Torre" (n. 646 del 1982), e all'intuizione di Giovanni Falcone di seguire i proventi delle attività criminali, lo Stato è riuscito a colpire in modo severo le organizzazioni mafiose. Ricorda altresì la riforma per la confisca dei beni mobili e immobili, di cui è stato protagonista in Parlamento Davide Mattiello. Tuttavia, ritardi burocratici, incertezze interpretative e lentezze attuative ostacolano spesso le attività di contrasto alle mafie.

Pertanto, il Partito democratico ha presentato alcuni emendamenti per rendere più efficace l'operato dell'Agenzia per i beni confiscati, attraverso procedure più snelle. Ritiene quindi incomprensibile il parere contrario su tali proposte, che consentirebbero di superare la retorica della politica in occasione delle celebrazioni in ricordo di don Puglisi e don Diana o delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che l'argomento della lotta alla mafia richiederebbe investimenti adeguati, proprio per la sua complessità e rilevanza, mentre il provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria. Bisognerebbe intervenire infatti nelle aree dove disoccupazione e povertà educativa causano sacche di emarginazione che sono poi sfruttate dalle mafie.

Il Governo, invece, si limita a innalzare le pene e prevedere nuovi reati, colpendo i soggetti più emarginati, salvo rendere meno rigorose le misure che riguardano, per esempio, le aziende colpite dalle interdittive antimafia.

Invita quindi la maggioranza a rivedere la propria indisponibilità a una terza lettura del disegno di legge in esame, per apportare alcune correzioni al testo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) evidenzia l'importanza delle proposte in esame sui beni confiscati, dal momento che il sequestro e la confisca del patrimonio sono uno strumento essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata, anche dal punto di vista simbolico. Tuttavia, è necessario apportare alcuni miglioramenti per evitare, per esempio, che il bene subisca deterioramenti o addirittura danneggiamenti da parte delle stesse organizzazioni criminali, prima dell'assegnazione alle associazioni del Terzo settore.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ricorda di aver seguito, in qualità di Sottosegretario all'università nel Governo Conte II, la confisca alla camorra di Villa Ferretti, poi trasformata nella sede universitaria più bella d'Italia, che attualmente ospita la facoltà di archeologia dell'Università Federico II di Napoli.

In molti casi, però, si riscontrano numerose criticità nel riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, che sono state evidenziate anche dall'associazione Libera e dalla Corte dei conti. Concorda quindi con le considerazioni del senatore Cataldi sulla necessità di prevedere stanziamenti adeguati anche in questo settore.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.0.2.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.0.2, diretto a potenziare dal punto di vista del sostegno finanziario le procedure di gestione e riconversione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La valorizzazione dei beni confiscati rappresenta infatti un modello per contrastare la criminalità organizzata e al contempo restituire allo Stato e ai suoi cittadini nuovi spazi di legalità e cultura. Sono molteplici gli esempi virtuosi, uno tra tutti - da lui seguito in prima persona in ragione della propria funzione istituzionale di Capo di Gabinetto del sindaco di Roma *pro tempore* - la Casa del jazz di Roma, sorta su un immobile sequestrato ad un esponente di spicco della banda della Magliana. L'idea di fondo è quella di trasformare un bene immobile da luogo di morte a luogo di vita e di cultura, ma per rendere davvero efficienti le assegnazioni occorrono procedure celeri e la garanzia di un adeguato sostegno finanziario per la riconversione: la proposta 7.0.2 è volta proprio ad assicurare l'efficienza della gestione, e pertanto invita il Governo e la maggioranza a sostenere questo emendamento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.0.2 invitando il Governo ad una riflessione sull'assoluta necessità ed opportunità di accoglimento della proposta. Come già sottolineato nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia in materia di intercettazioni, infatti, i costi delle procedure di intercettazione sono ampiamente coperte dagli esiti dei giudizi penali che comportano poi il sequestro e la confisca dei beni della criminalità organizzata, che assicurano un ritorno economico ingente allo Stato. Tali procedure, peraltro, hanno anche un valore simbolico in quanto l'impiego alternativo per fini sociali di beni sequestrati alle mafie rappresenta la risposta della legalità nei confronti della criminalità e segnala alla collettività la presenza dello Stato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.0.2, chiede al Governo dei chiarimenti in ordine alle notizie di stampa che segnalano come nella rimodulazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano stati tagliati 300 milioni inizialmente destinati ai procedimenti per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da queste notizie di stampa emerge che i fondi sono stati ripartiti in sei anni anziché in tre, con ciò segnalando il disinteresse di questo Governo e di questa maggioranza rispetto a un tema che è fondamentale sia dal punto di vista economico che dal punto di vista simbolico.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) ritiene che autorizzare il finanziamento di 30 milioni annui per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati alle mafie non rappresenti una spesa ma un investimento in quanto lo Stato si riappropria di territori sottratti alla legalità ed alla collettività per colpa della criminalità organizzata. Tale valorizzazione e riconversione degli immobili da parte dello Stato è infatti anche uno strumento per contrastare il degrado urbano e sociale secondo la "teoria delle finestre rotte"; l'affidamento a enti che si occupano di legalità e operano nel sociale significa recuperare allo Stato una parte del territorio che diviene presidio della Repubblica e dei suoi valori. Rileva infine, nel dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 7.0.2, come occorra in ogni caso operare una riflessione in generale sul tema del sequestro dei beni della criminalità organizzata in quanto troppo spesso il sequestro viene revocato, con importanti conseguenze nei confronti delle associazioni o degli enti che ne avevano iniziato la riconversione.

Posto ai voti l'emendamento 7.0.2 è respinto.

Sull'emendamento 7.0.3, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), a nome del proprio Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, ribadendo la richiesta di chiarimenti al Governo circa la rimodulazione dei fondi del PNRR relativi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo dovrebbe accogliere la proposta 7.0.3, in quanto la giustificazione offerta nel sostenere il parere contrario, ovvero che non vi sono risorse finanziarie sufficienti, rappresenta una ipocrisia e segnala la mancanza di volontà di investire sulla lotta alla mafia. Tutti gli emendamenti dell'opposizione diretti ad aumentare le risorse finanziarie per il contrasto alla criminalità organizzata sono stati infatti respinti segnalando che vi è un disinvestimento nei confronti di questo tema, nonostante la maggioranza si riempia la bocca con la parola sicurezza.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) chiede di accantonare la proposta 7.0.3 al fine di valutare un'adesione da parte di tutte le forze politiche rispetto ad un emendamento importante per consentire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie.

Anche il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) si associa nel richiedere l'accantonamento della proposta 7.0.3. Al riguardo segnala che mentre nel caso del sequestro dei beni immobili si procede all'assegnazione ad enti del terzo settore, il denaro sequestrato o confiscato confluisce nel fondo unico giustizia, che tuttavia ha una molteplicità di utilizzi non solo collegati alla lotta alla criminalità: al riguardo ritiene invece fondamentale assicurare che il denaro sequestrato alla criminalità organizzata sia restituito alla collettività, anche utilizzandolo per la piena fruizione e gestione dei beni confiscati ed assegnati. La quota del FUG riservata a questo scopo secondo quanto proposto dall'emendamento in questione è anzi pari solo al dieci per cento, laddove si potrebbe aumentare proprio in ragione del significato sociale di tale destinazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 7.0.3.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024

39^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente della 2^a Commissione

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente della 1^a Commissione

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la votazione degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 8, si passa alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La relatrice per la 2a Commissione [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli identici 9.1 e 9.2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ribadisce le proprie considerazioni critiche sulla dichiarazione di improponibilità per estraneità di materia degli emendamenti presentati dalla componente AVS del Gruppo Misto, in quanto questi incidono sulla legge n. 91 del 1992 proprio come l'articolo 9 del provvedimento, sebbene in senso opposto. Mentre l'articolo 9 tratta dei casi di revoca della cittadinanza, infatti, gli emendamenti della sua parte politica intendono estendere le modalità per acquisirla. Si riserva di rivolgersi alla Presidenza del Senato per una ulteriore rivalutazione della questione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) conferma il giudizio critico sul differente atteggiamento del Governo a seconda della platea dei destinatari delle norme: mitigazione delle misure nel caso delle imprese colpite da interdittive antimafia, inasprimento nei confronti dei soggetti emarginati, con un approccio panpenalista e populista, che sconfessa i principi del garantismo, cui pure una componente della maggioranza sostiene di ispirarsi.

In questo modo, si aggrava il sovraffollamento delle carceri, dove i detenuti sono reclusi anche in nove in una cella, e viene meno la funzione rieducativa della pena. Di conseguenza, vi sarà una maggiore propensione alla reiterazione del reato e alla violenza, a causa delle vessazioni subite negli istituti penitenziari.

La [PRESIDENTE](#), rispondendo al senatore De Cristofaro, conferma la valutazione del presidente Balboni, in quanto gli emendamenti citati, nel riferirsi alla legge n. 91 del 1992, esorbitano dallo specifico contesto dell'articolo 10-bis, che è modificato dall'articolo 9 del disegno di legge in titolo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che, all'inizio di ogni articolo, sia precisato il numero delle votazioni da effettuare.

La [PRESIDENTE](#) obietta che tale richiesta non rientra nella prassi procedurale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.1 e 9.2 sono respinti.

Gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5 sono improponibili.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la motivazione specifica della improponibilità degli emendamenti citati.

La [PRESIDENTE](#) precisa che sono tutti riferibili a materie estranee all'oggetto in discussione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Si passa alla votazione degli identici 9.6 e 9.7.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribadisce che gli emendamenti in esame riguardano la materia della cittadinanza, su cui il Governo ha un'impostazione restrittiva, in quanto ne prevede la revoca in caso di condanna per alcuni reati con sentenza definitiva. Gli emendamenti di cui è firmatario, invece, propongono una estensione delle modalità di acquisizione della cittadinanza.

Segnala altresì che in prima lettura, nell'altro ramo del Parlamento, tali proposte sono state ammesse all'esame e poste in votazione. Ritiene infine che il tema sia così complesso da meritare un dibattito approfondito, piuttosto che essere limitato a modifiche inserite in provvedimenti molto eterogenei come quello in titolo.

La [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti all'articolo 9 dichiarati improponibili recano modifiche organiche alla legge sulla cittadinanza, per esempio in tema di *ius soli* e *ius scholae*, esulando pertanto dall'oggetto dell'articolo 9, che invece si limita ad apportare una modifica puntuale e circoscritta alla legge n. 91 del 1992.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) evidenzia che l'articolo 9, nel prevedere l'ampliamento da tre a dieci anni, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, del termine per la revoca della cittadinanza, contrasta con la possibilità di una rieducazione del soggetto.

Quanto alla dichiarazione di improponibilità, concorda con il senatore De Cristofaro che le modalità di revoca e acquisizione della cittadinanza sono questioni tra loro connesse e dovrebbero essere oggetto di un dibattito complessivo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, nel prevedere i casi di revoca della cittadinanza, si affronta la materia dello *status* di cittadino, la cui disciplina è modificata appunto dal provvedimento in esame. Nota inoltre che, con la medesima sanzione della revoca, si incide su diverse modalità di acquisizione della cittadinanza, cioè per nascita nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, per *ius sanguinis* o sulla base di un percorso di integrazione culturale.

A suo avviso, l'allungamento del termine da tre a dieci anni aumenta la possibilità di irrogare la sanzione, in quanto si concede più tempo per l'individuazione di un'altra cittadinanza per gli apolidi. Non si tratterebbe quindi di un'attenuazione della severità della sanzione, come sostenuto invece dal Governo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene inaccettabile la previsione di una differenziazione nello *status* di cittadinanza, per cui solo in alcuni casi può essere revocata, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Infatti, chi è cittadino per nascita non può vedersi revocata la cittadinanza, anche qualora commetta reati molto gravi, mentre a chi l'ha acquisita successivamente può essere revocata, come se fosse una sanzione accessoria rispetto alla reclusione. Esprime considerazioni critiche anche sull'aumento del termine da tre a dieci anni per la revoca, in quanto si sottopone il soggetto a un lungo periodo di incertezza.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) sottolinea che la revoca della cittadinanza è stata introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018, che ha superato il vaglio di costituzionalità, e comunque è prevista per reati molto gravi. Precisa inoltre che l'innalzamento del termine da tre a dieci anni per la revoca della cittadinanza è in realtà una garanzia per il condannato, perché si evita il rischio di apolidia.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.6 e 9.7 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 9.10 è respinto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 9.14 e 9.15, diretti a sopprimere l'inciso "possa acquisire", sottolineando che la mera possibilità dal punto di vista giuridico non può produrre effetti, a maggior ragione in materia di cittadinanza. Infatti, l'astratta possibilità di poter acquisire un'altra cittadinanza comporta paradossalmente il rischio concreto che il soggetto a cui viene revocata la cittadinanza italiana possa restare apolide, laddove invece l'ordinamento dovrebbe dare rilievo ai soli *status* già acquisiti. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione sul punto.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 9.14 e si associa alla dichiarazione di voto favorevole del senatore Scalfarotto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 9.14 e 9.15 sono respinti.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19, volti a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9, che estende da tre a dieci anni il termine entro il quale, in caso di condanna per i reati di terrorismo, poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero. Diversamente da quanto indicato dal Sottosegretario Molteni, infatti, questa disposizione, letta nel contesto sistematico delle norme in materia di cittadinanza, introduce una punizione ulteriore per lo straniero oltre dieci anni dopo la commissione del fatto di reato. La disposizione, inoltre, viola il principio di uguaglianza, in quanto si introduce un elemento sanzionatorio dalla natura fortemente discriminante che si applica a seconda della cittadinanza posseduta dal soggetto. Oltre ad essere a rischio di illegittimità costituzionale, la disposizione è inoltre profondamente sbagliata nel merito, perché non interviene sulla legge n. 91 del 1992 per introdurre misure di regolamentazione della cittadinanza che favoriscano l'integrazione e quindi diminuiscano concretamente le cause dei reati. Come in tutto il disegno di legge in esame - vincolato da una assurda clausola di invarianza finanziaria - non si interviene sulle cause dei problemi di sicurezza del Paese, ma ci si limita a introdurre misure esclusivamente repressive.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulle proposte 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19, ribadendo come la norma introdotta dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 sia fortemente a rischio di illegittimità costituzionale. Rileva infatti come, aumentando il tempo - da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza - entro il quale si può procedere alla revoca della cittadinanza, si scollega completamente tale sanzione ulteriore dal fatto di reato. La soluzione proposta dal provvedimento non solo introduce un elemento assolutamente irrazionale di volatilità della sanzione della revoca, che non consente neppure la realizzazione della funzione rieducativa della pena, ma crea cittadini di classi diverse, sottoposti all'arbitrio di un termine decennale, con il rischio ulteriore di divenire apolidi.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea come la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 possa essere soggetta ad interpretazioni ambivalenti e come l'estensione del termine entro il quale si può procedere alla revoca della cittadinanza rappresenti un grave *vulnus* ai principi costituzionali. Deve infatti essere tenuto a mente che i dieci anni nell'arco dei quali la decisione sulla revoca potrebbe essere *sub iudice* rappresenta un peso sulle spalle di un cittadino che invece, nel frattempo, potrebbe rieducarsi: una tale previsione è non soltanto vessatoria ed inumana, ma gravemente lesiva di principi, anche sovranazionali, dai quali l'Italia non può svincolarsi. Dichiara pertanto il voto favorevole sulle identiche proposte 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19.

Posti congiuntamente ai voti, la Commissione respinge gli identici emendamenti 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19.

Il presidente [BONGIORNO](#) informa che si è così concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9; pertanto, secondo le intese intercorse tra i Gruppi, anche alla luce dei lavori concomitanti di altre Commissioni già convocate, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

40^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1236/16/1 e 2 e G/1236/17/1 e 2, pubblicati in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula considerazioni critiche sulla valutazione di improponibilità di alcuni emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle, che non sono stati riammessi all'esame neanche dopo la richiesta di un'analisi più approfondita, da svolgersi sulla base delle norme del Regolamento del Senato e non di una valutazione di carattere politico. Su tale questione, annuncia che il Gruppo ha inviato una lettera alla Presidente del Senato, su cui si è in attesa di risposta.

Considerato che, da notizie di stampa, si apprende che il Governo sarebbe in procinto di presentare alcune proposte di modifica al disegno di legge in titolo, tra l'altro su aspetti già segnalati dalle opposizioni, come quello della detenzione di madri con bambini minori di un anno e del divieto di vendita di schede telefoniche agli immigrati irregolari, ritiene immotivata la prosecuzione dell'esame del provvedimento con tempi stringenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la decisione sulla proponibilità degli emendamenti spetta inappellabilmente alla Presidenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 97 del Regolamento. In ogni caso, fa presente che la richiesta di rivalutazione dei Gruppi M5S e PD non era supportata da argomentazioni che giustificassero la riammissione degli emendamenti indicati, al contrario di quanto prospettato dalla componente AVS del Gruppo Misto.

Sottolinea di aver effettuato una valutazione sulla base di un'istruttoria approfondita, nonché della prassi consolidata, peraltro secondo criteri estensivi, cercando di ammettere all'esame il più ampio numero di emendamenti.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, nel respingere il giudizio sui tempi affrettati per l'esame del provvedimento, tanto che dall'ultima seduta è trascorsa quasi una settimana, precisa che si procederà con l'esame degli emendamenti, secondo l'ordine progressivo degli articoli. Qualora il Governo o i relatori dovessero presentare proposte di modifica, come di consueto, sarà stabilito un termine per i subemendamenti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ribadisce che appare discutibile la difformità di giudizio sulla improponibilità degli emendamenti tra le due Camere, considerato che alcune proposte di modifica, ritenute estranee all'oggetto della discussione in questo ramo del Parlamento, erano state invece poste in votazione in prima lettura. Questo, a suo avviso, crea confusione ed è motivo di conflittualità.

Nel richiamarsi alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritiene necessario che il Governo condivida con le Commissioni le proprie valutazioni politiche sul provvedimento in esame. Sarebbe ingiustificabile, infatti, se venissero presentate proposte di modifica sulle stesse questioni su cui sono stati respinti emendamenti delle opposizioni. Significherebbe infatti che

le valutazioni dei relatori e del Governo sono espresse in base all'appartenenza politica e non per motivi oggettivi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che informerà immediatamente i gruppi di minoranza, qualora la maggioranza si determinasse ad apportare correttivi per motivi di coordinamento o tecnico-giuridici, anche alla luce delle considerazioni critiche espresse dalle opposizioni. Ritiene per esempio opportuna una riflessione sull'aggravante prevista per i reati commessi nelle aree delle stazioni e nelle "immediate adiacenze", espressione che risulta piuttosto vaga. Tuttavia, il principio che ispira la norma, da un punto di vista politico, non sarebbe messo in discussione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) assicura la disponibilità del Partito democratico a un confronto con la maggioranza, qualora emergesse la disponibilità ad apportare correttivi definiti tecnici, che in realtà sono richiesti dalla ragionevolezza e dal rispetto dei canoni del diritto. Basti pensare, per esempio, alla equiparazione della resistenza passiva alle condotte violente. Tuttavia, considerato che vi sono dubbi sul testo in esame, sarebbe opportuno sospendere l'esame in attesa di ulteriori verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, se necessario, si provvederà ad accantonare l'esame degli articoli interessati da eventuali modifiche.

Riprende, quindi, la votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 10.

La relatrice per la 2ª Commissione [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 010.1.

In assenza della senatrice Valente, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento in esame, che è volto a prevedere l'istituzione di un Fondo nazionale per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Sottolinea, infatti, che la sicurezza si garantisce non tanto con l'introduzione di nuove fattispecie di reato o l'innalzamento delle pene, ma anche dotando le forze dell'ordine di mezzi e personale.

Coglie l'occasione per criticare l'uso di una terminologia impropria dal punto di vista giuridico. In particolare, risulta incomprensibile la formula secondo cui si punisce «chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile» al di fuori «dei casi di concorso nel reato».

Posto ai voti, l'emendamento 010.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di trattare congiuntamente gli emendamenti 010.2 e gli identici 010.3 e 010.4, in sede di dichiarazione di voto, pur restando distinte le rispettive votazioni, in quanto hanno contenuto sostanzialmente analogo.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la richiesta di sospensione dell'esame del provvedimento non è una provocazione politica, ma è supportata da valide ragioni tecniche, essendo indispensabile apportare alcuni correttivi. Nel caso dell'articolo 10, in particolare, non risulta chiara la distinzione tra i concetti di cooperazione e concorso nel reato. Inoltre, appare irragionevole la sanzione della reclusione da due a sette anni, se applicata a chi, per esempio, si rifugia in un edificio pubblico o comunque in un luogo che non è di sua proprietà, magari solo per ripararsi dal freddo.

A suo avviso, anche l'articolo in esame dovrebbe essere accantonato, in quanto presenta aspetti tecnici da correggere, come già rilevato dalla sua parte politica con argomentazioni rigorose e non per finalità ostruzionistiche.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a istituire un Fondo per la sicurezza urbana, al fine di declinare il concetto di sicurezza non solo in base all'aumento delle pene. Considerato che le risorse aggiuntive consentirebbero anche l'assunzione di personale della polizia municipale, ritiene incomprensibile l'indisponibilità della maggioranza ad approvare le proposte in esame.

Segnala inoltre che l'occupazione abusiva di terreni ed edifici, nonché di alloggi pubblici e privati è già sanzionata in modo rigoroso dal codice penale - con reclusione e multe - agli articoli 633, 633-*bis* e 634. Vi è quindi il rischio, peraltro segnalato nel corso delle audizioni ad esempio dall'Unione delle camere penali, di una sovrapposizione di norme e di uno squilibrio del quadro sanzionatorio.

Posto ai voti, l'emendamento 010.2 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 010.3 e 010.4, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 010.5, che, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 010.6 sottolineando che una sospensione dei lavori sarebbe stata quanto mai opportuna proprio per capire quali sono le norme che il Governo intende modificare, tra le quali certamente sarebbe importante trovare soluzioni migliori sia in ordine all'articolo 18 che all'articolo 31. Troppo spesso, infatti, la maggioranza, con un atteggiamento di chiusura, respinge tutte le proposte di modifica presentate dalle opposizioni - ed in particolare dal suo Gruppo - salvo poi farle proprie in un momento successivo, come è accaduto ad esempio in relazione all'esclusione della riduzione del termine per le intercettazioni con riferimento ai reati a cui si applica il cosiddetto codice rosso. Anche in ordine all'articolo 10 una modifica sarebbe utile proprio perché la disposizione - oltre ai profili di palese incostituzionalità già evidenziati nel corso del dibattito - non tiene in alcun conto dell'abusivismo di necessità, ragione per la quale sarebbe estremamente importante incrementare i fondi per le situazioni di morosità incolpevole. Precisa, inoltre, che l'attuale formulazione dell'articolo 10 non prevede alcuna mitigazione della pena per chi coopera e, soprattutto, che il procedimento introdotto rischia di snaturare il rapporto tra organo giudicante, che interviene in un momento successivo, e l'attività delle forze di polizia.

Posto ai voti, l'emendamento 010.6 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 010.7, 010.8 e 010.9.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 010.8 sottolineando ancora una volta come anche l'articolo 10, così come tutto il provvedimento, sia assolutamente inefficace sul piano della sicurezza dei cittadini, in quanto non vengono stanziati risorse finanziarie per sostenere attivamente politiche contro il degrado urbano. L'emendamento 010.8 a sua prima firma interviene invece con riguardo alla polizia locale per potenziare i servizi di sicurezza stradale e urbana nonché il controllo del territorio, al fine di rafforzare in maniera concreta la sicurezza dei territori, obiettivo che il disegno di legge - introducendo solo misure "a costo zero" - manifesta soltanto a parole.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 010.9, che interviene con coerenza sul tema della sicurezza urbana introducendo in primo luogo politiche di prevenzione. Infatti, il Governo e questa maggioranza si pongono esclusivamente il problema della sicurezza sul versante affittivo, creando duplicazioni di reati già esistenti ovvero innalzando in maniera del tutto sproporzionata le pene per comportamenti che hanno un diverso disvalore. Nel caso dell'articolo 10, poi, il Governo introduce una disciplina ibrida - di dubbia coerenza sotto il profilo tecnico giuridico - in cui si confondono la tutela penale e l'esecuzione civile, basata esclusivamente sull'impegno e la buona volontà delle forze di polizia, con un discutibile intervento soltanto successivo del giudice. Inoltre, l'articolo 10 contrasta con il principio generale di diritto che assicura tutela in primo luogo al possesso, creando un procedimento del tutto anomalo ed incoerente rispetto alla sistematica giuridica dei due codici, penale e civile; per fare solo un esempio, in questa sovrapposizione di discipline non avranno più ragione di esistere le azioni di manutenzione del possesso. Al netto delle valutazioni dettate dall'emotività che suscitano alcuni fenomeni nell'opinione pubblica, l'articolo 10 introduce una procedura incoerente, formulata in termini atecnici e che viola diversi principi costituzionali e di diritto. La sua proposta emendativa, su cui invita le Commissioni riunite ad esprimersi favorevolmente, mitiga in parte le conseguenze dell'introduzione di questo articolo affidando il procedimento non solo alla polizia giudiziaria, ma anche alla polizia locale che, soprattutto in alcuni Comuni, rappresenta una forza operativa fondamentale a cui devono essere attribuite risorse finanziarie sufficienti.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli identici emendamenti 010.7, 010.8 e 010.9, nonché, con distinte votazioni, le proposte 010.10 e 010.11.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 010.12 sottolineando con forza che nonostante gli interventi operati con il decreto-legge approvato lo scorso anno proprio per rendere più sicuro il comune di Caivano, in una recente visita a questo territorio ha potuto constatare come i problemi siano ancora enormi. Con l'emendamento in questione si intende pertanto finanziare l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana che potrebbero apportare ulteriori benefici alla sicurezza di quel territorio.

Posto ai voti, l'emendamento 010.12 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.1

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che la proposta di sopprimere l'articolo non deve essere intesa come una sottovalutazione della necessità di contrastare l'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. Tale fattispecie di reato, infatti, è già sanzionata in modo efficace; pertanto, appare inopportuna una proliferazione di norme al riguardo, considerato tra l'altro che l'articolo 633-*bis* è stato introdotto recentemente proprio da questo Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento in esame, richiamandosi alle considerazioni del senatore De Cristofaro. A suo avviso, l'articolo 10 non supererà il vaglio della Corte costituzionale, in quanto punisce in modo analogo condotte dal differente disvalore sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

In assenza delle proponenti, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.6, che è volto a escludere dalla sanzione della reclusione da due a sette anni chi occupa un immobile per morosità incolpevole. A suo avviso, infatti, in questo caso la pena risulterebbe sproporzionata.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, secondo il tenore della norma, per integrare la fattispecie è necessario che siano esercitate violenza o minaccia, quindi è escluso chi detiene l'immobile in base a un contratto di affitto e risulti incolpevolmente moroso.

Posto ai voti, l'emendamento 10.6 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.7, che risulta respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.8.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 10.8 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici 10.9 e 10.10.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di sopprimere il riferimento alle pertinenze dell'immobile occupato. Sarebbe infatti inaccettabile sanzionare l'occupazione di un giardino, un cortile o un garage alla stessa stregua dell'occupazione dell'alloggio.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.9 e 10.10 sono respinti.

In assenza dei proponenti, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.11, che propone una riduzione della reclusione, «fino a cinque anni» in luogo di quella «da due a sette anni», al fine di consentire l'accesso all'istituto della messa alla prova.

Aggiungono la propria firma all'emendamento in esame il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) e le senatrici [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), [MAIORINO](#) (*M5S*), [BILOTTI](#) (*M5S*) e [LOPREIATO](#) (*M5S*).

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 è respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.12, 10.13, 10.14 e 10.15.

In assenza dei proponenti, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.16, che propone di sopprimere l'espressione con cui si sanziona l'intromissione o cooperazione nell'occupazione dell'immobile, apportando così una correzione a suo avviso indispensabile dal punto di vista logico-giuridico.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottoscrive l'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 10.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.17.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, che intende correggere una chiara incongruenza giuridica dell'articolo 10. Rileva che sarebbe preferibile sospendere l'esame del provvedimento per una più approfondita riflessione.

Posto ai voti, l'emendamento 10.17 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.18, 10.19, 10.20, 10.21 e 10.22.

Gli emendamenti 10.23, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5 sono improponibili.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.6.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene necessaria una specifica disposizione per stabilire la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di una

serie di delitti e contravvenzioni. Tale misura potrebbe essere utile ai Comuni per rafforzare la sicurezza.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), in considerazione della delicatezza delle tematiche affrontate, ritiene ragionevole che la maggioranza e il Governo possano riconsiderare anche articoli di cui si è già completato l'esame in sede referente, e non solo per l'Assemblea. In tal caso, assicura la disponibilità del gruppo del Partito democratico a non valutare questa ipotesi come una forzatura delle norme procedurali, data l'importanza del tema.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto di tale disponibilità, precisa tuttavia che si potrebbero riesaminare argomenti di cui si è già concluso l'esame solo se vi fosse un consenso unanime in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.6 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,05.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1236](#)

G/1236/16/1 e 2 (già em. 3.2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" ,

premessi che

l'emendamento 3.2 è stato presentato con lo scopo di superare le normative susseguite negli ultimi anni e le norme temporanee legate alla situazione pandemica fissando nell'importo di 150.000 euro la soglia per la richiesta della documentazione antimafia per tutti i terreni agricoli destinatari di provvidenze a titolo di aiuti europei e nazionali;

l'importo in questione è il medesimo fissato al comma 3, lettera e) dell'articolo 83 del Decreto legislativo 159 del 2011 dove testualmente si stabilisce che (la documentazione non è richiesta) "per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";

la modifica è ispirata a ragioni di semplificazione e allo scopo di superare le incertezze interpretative relative alle differenti situazioni legate alla conduzione o meno di terreni da parte delle aziende destinatarie di contributi europei, nell'ambito della PAC - Politica agricola comune e nazionale;

considerato che

nel merito dell'emendamento proposto corre l'obbligo di rilevare che le modifiche intervenute sull'originario testo del Codice antimafia - il cui effetto è stato quello di abbassare la soglia per la richiesta della documentazione antimafia a 25.000 euro - rispondono essenzialmente all'esigenza di assicurare un controllo più penetrante sulla gestione dei terreni demaniali, al fine di inibire la concessione degli stessi alla criminalità organizzata e, conseguentemente, la percezione dei contributi e dei premi previsti dalla PAC mediante la presentazione di domande aventi ad oggetto le suddette superfici;

detta modifica, tuttavia, ha prodotto un impatto operativo di notevole portata sull'attività di erogazione dei contributi da parte del sistema degli Organismi pagatori, atteso l'incremento delle richieste di documentazione antimafia alle Prefetture

competenti determinato dall'abbassamento del limite di importo soggetto alle verifiche antimafia, con conseguente aumento del numero dei soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a rendere le previste dichiarazioni sostitutive da inserire nella banca dati nazionale unica;

allo stato, dunque, è avvertita la necessità di contemperare le diverse esigenze emendando le norme sopra richiamate attraverso l'innalzamento del limite di importo attualmente fissato in 25.000 euro alla soglia di 150.000 euro, così da permettere una gestione delle consultazioni più efficace e puntuale ed assicurare che la capacità operativa dei sistemi informativi a disposizione sia coerente con il numero delle richieste di documentazione antimafia, tenuto anche conto del fatto che la recente introduzione della cosiddetta domanda PAC unificata determina un innalzamento degli importi richiesti all'aiuto;

resta fermo l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia (articolo 83) e l'informazione antimafia (articolo 91), che permane sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile quanto previsto dall'emendamento 3.2.

G/1236/17/1 e 2 (già em. 3.3)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Il Senato,

n sede di esame del disegno di legge recante " Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario",

premessi che

l'articolo 86, comma 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

considerato che

ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la modifica proposta con l'emendamento 3.3 consentirebbe di mantenere il principio secondo il quale la documentazione antimafia ottenuta nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo può essere utilizzata, nei limiti di durata stabiliti per la medesima documentazione dalla legge, anche per altri procedimenti amministrativi riferibili al medesimo soggetto per cui la stessa è stata rilasciata;

per effetto dell'emendamento proposto, dunque, l'esito istruttorio comunicato dalla Banca dati nazionale unica risulterebbe utilizzabile e produrrebbe i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita la documentazione antimafia, riguardanti i medesimi soggetti;

la modifica proposta consentirebbe di superare la regola secondo la quale, nel caso di erogazione di provvidenze multiple a favore del medesimo beneficiario eseguite nella medesima campagna di pagamento, vengono effettuate altrettante richieste di certificazione antimafia. Questo meccanismo, oltre ad aggravare il procedimento amministrativo a carico dell'Amministrazione, ha l'effetto in alcuni casi di ritardare, il processo di erogazione per mancato rilascio della certificazione antimafia nei termini prescritti;

lo scopo che si intende raggiungere attraverso la modifica proposta all'articolo 86 del Decreto legislativo n. 159 del 2011 mediante l'eliminazione delle parole "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" è quello di evitare che i beneficiari ricevano un pregiudizio economico in conseguenza del blocco sine die delle erogazioni connesse alla gestione degli esiti antimafia;

la modifica si riferisce sia alle erogazioni per le quali è richiesta la comunicazione antimafia che le erogazioni per le quali è previsto il rilascio dell'informazione antimafia;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.3.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione)**
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

41^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per chiedere che, in materia di autonomia differenziata, la Commissione affari costituzionali acquisisca la relazione che, secondo notizie diffuse dagli organi di stampa, sarebbe stata presentata dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP). Ribadisce inoltre la richiesta di audire il professor Cassese, per un confronto sulla relazione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che tale richiesta dovrebbe essere presentata nel corso dei lavori della 1^a Commissione.

Riprende la votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 11.

La relatrice per la 2^a Commissione [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli identici 11.1 e 11.2.

In assenza della proponente, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) fa proprio l'emendamento 11.1, volto a sopprimere l'articolo 11, che presenta numerose criticità. Rileva, in particolare, che l'inserimento di un'aggravante per aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie non sembra poter aumentare il tasso di sicurezza urbana, posto che gli autori dei reati potrebbero spostarsi al di fuori delle aree individuate. Inoltre, appare irragionevole estendere l'aggravante a tutte le condotte penalmente rilevanti e non solo a quelle che si verificano più specificamente nelle stazioni. Infine, per il principio di tassatività della norma penale, occorrerebbe delimitare con precisione le zone indicate come "immediate adiacenze", per evitare l'indeterminatezza della fattispecie.

Chiede quindi al Governo di chiarire le modalità con cui intende attuare la norma e quale obiettivo intende conseguire.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Considerato che la maggioranza e il Governo stanno valutando l'ipotesi di una terza lettura del provvedimento, invita a modificare la norma, prevedendo eventualmente l'aggravante solo per i reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle stazioni ferroviarie e metropolitane. Ricorda che, nel corso delle audizioni, è stata criticata la tecnica legislativa che estende indiscriminatamente l'applicazione dell'articolo 61 del codice penale. Se si vogliono rendere più sicure le stazioni, occorre prendere in considerazione scippi, furti e accattonaggio. Restano tra l'altro i dubbi sulla esclusione di altri luoghi rilevanti per i trasporti, come le stazioni degli autobus o i porti, e l'incerta individuazione delle zone immediatamente adiacenti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che l'articolo 11 non supererà il vaglio della Corte costituzionale, per le motivazioni già espresse dai senatori Giorgis e Scalfarotto. Sottolinea inoltre che, per garantire maggiore sicurezza alle città, è necessario prevedere interventi economico-sociali che riqualifichino le zone degradate e migliorino il benessere e la sicurezza sociale. Basti pensare alla zona della stazione centrale di Napoli, dove l'apertura di tanti locali e la presenza di cittadini e turisti rendono più sicura tutta l'area, sebbene permangano alcune criticità.

La relatrice per la 2ª Commissione [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che il concetto di "adiacenze" è già presente nella normativa penale, per esempio all'articolo 703 del codice penale, che persegue le accensioni ed esplosioni pericolose.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 11.1 e 11.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli identici 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene inaccettabile l'atteggiamento di totale chiusura del Governo e della maggioranza, anche a fronte di proposte costruttive. Ritiene criticabile l'inserimento di un'aggravante comune che riguarda tutti i reati, anche quelli non violenti, a seconda del luogo dove sono commessi. A suo avviso, ciò dipende dalla scelta di adottare determinate misure solo in conseguenza dei fatti di cronaca evidenziati dai mezzi di comunicazione.

Osserva che il concetto di "adiacenze", per quanto già utilizzato nell'ordinamento, è fonte di incertezza e quindi sarebbe preferibile evitarlo, anche per non alimentare il contenzioso che si determinerebbe a causa di differenti valutazioni dei tribunali e conseguenti disparità di trattamento.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che non solo le stazioni sono luoghi in cui si verificano reati violenti, basti pensare per esempio agli stadi, tanto che la Commissione antimafia ha istituito un Comitato che si occupa specificamente dei legami tra criminalità organizzata e tifoserie.

Proprio in queste ore, nelle stazioni si starà manifestando in vario modo il grave disappunto dei passeggeri a causa dei disagi provocati dal malfunzionamento dei sistemi informatici di Trenitalia. Sarebbe irragionevole applicare un'aggravante, per esempio, in caso di manifestazioni di protesta o espressioni irraguardose verso la religione.

Ribadisce quindi che l'articolo 11 presenta gravi lacune e profili di illegittimità costituzionale. La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea alcune criticità della norma in esame, con l'auspicio di sollecitarne la riformulazione.

In primo luogo, ritiene che, se anche il Governo si propone di garantire maggiore sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene, sia abnorme e irragionevole l'estensione dell'aggravante a tutte le condotte penalmente rilevanti. Ci si dovrebbe infatti riferire solo ai reati che attengono alla sicurezza, dato che il giudice, nel valutare l'applicazione di un'aggravante specifica, dovrà valutare se la connotazione del reato è più grave in base al luogo in cui è stato commesso.

Osserva poi che il concetto di "immediate adiacenze" è eccessivamente aleatorio e vago. Nel replicare alla relatrice, fa presente che, nella fattispecie di accensione o esplosioni pericolose, di cui all'articolo 703 del codice penale, vi è comunque un criterio per individuare l'area circostante, in quanto si fa riferimento alla potenza esplodente dei razzi o fuochi d'artificio, tale da raggiungere un'abitazione.

Infine, appare ingiustificata l'esclusione delle stazioni di aliscafi e autobus e dei porti. Tra l'altro, non si potrebbe ricorrere a un'applicazione della norma in via analogica, trattandosi di normativa penale.

Posto congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.8.

Sull'emendamento 11.8, interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*). La proposta, che circoscrive l'aggravante generica introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera a), ai delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone, ha l'obiettivo di colpire le condotte delittuose che più di frequente si verificano nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane, ovvero i luoghi indicati dal nuovo numero 11-*decies* dell'articolo 61 del codice penale. L'aggravante generica così come formulata nel testo in esame, infatti, oltre ad essere asistemica dal punto di vista tecnico-giuridico, manifesta, come rilevato anche negli interventi che lo hanno preceduto,

numerosi profili di illegittimità costituzionale. Per questa ragione, si dichiara stupito del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento 11.8, in quanto la *ratio* della proposta è quella di rendere compatibile l'aggravante con il sistema penale nel suo complesso e con i principi costituzionali che lo regolano.

Posto ai voti, l'emendamento 11.8 è respinto.

La Commissione respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.9, 11.10 e 11.11.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 11.12 e 11.13.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 11.14.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 11.15 è stato ritirato.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 11.0.1, che rappresenta una risposta dal punto di vista tecnico-giuridico rispetto alle criticità evidenziate nel dibattito, in relazione all'aggravante introdotta dall'articolo 11. Intervenire sull'articolo 61 del codice penale, infatti, è distonico rispetto alle condotte specifiche che si intendono punire con l'aggravante introdotta dal comma 1 dell'articolo 11. Inoltre, la formulazione della disposizione sarà certamente oggetto di interpretazioni contraddittorie, in quanto non è chiaramente individuato il concetto, del tutto evanescente, delle "immediate adiacenze". Ribadisce, pertanto, che per contrastare i reati contro il patrimonio commessi di frequente nei luoghi indicati dall'articolo 11, l'effetto deterrente di un aumento di pena non è assolutamente garantito, mentre, come evidenziato anche in relazione agli altri articoli del provvedimento, occorre intervenire su altri fronti, in particolare attraverso la prevenzione. Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2.

Il [PRESIDENTE](#), come da accordi intercorsi tra i Gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

42^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1236\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 17 dicembre.

Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 11.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.0.3, auspicando che tra le modifiche prospettate dal Governo vi sia anche la soppressione dell'articolo in esame.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 12.

La relatrice per la 2^a Commissione [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli identici 12.1, 12.2 e 12.3.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) esprime considerazioni molto critiche sulla norma, che modifica il comma 3 dell'articolo 635 del codice penale. Fa presente, infatti, che il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è già punito severamente, con la reclusione da 1 a 5 anni, indipendentemente dalla violenza o minaccia o dall'interruzione di pubblico servizio. In questo caso, si aumenta il minimo edittale di 6 mesi non per una reale necessità, ma solo per motivi propagandistici. Sottolinea che il problema della sicurezza non si garantisce con la repressione del dissenso, anche perché le manifestazioni a volte sono l'unico strumento per i cittadini per far valere i propri diritti.

Inoltre, interventi sul codice penale non inseriti in un contesto sistematico, come quelli proposti con il provvedimento in titolo, rischiano di squilibrare il quadro sanzionatorio. Bisognerebbe allora inasprire le pene per tutti i reati, mentre sulla corruzione si sono garantiti benefici anche a chi non intende collaborare.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) osserva che l'articolo in esame è stato inserito in prima lettura, quindi probabilmente su iniziativa della maggioranza parlamentare. Tuttavia, l'attuale comma 3 dell'articolo 635 del codice penale già punisce severamente il danneggiamento, se posto in essere durante manifestazioni in luogo pubblico, individuando quindi una disciplina specifica. È noto infatti che durante le manifestazioni possono infiltrarsi individui violenti, come i *black bloc*, con il solo scopo di provocare disordini. Non vi è quindi la necessità di un nuovo intervento normativo, in quanto si tratta comunque di danneggiamenti che si verificano quando la situazione degenera. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 12.1, 12.2 e 12.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.4.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni dei senatori Cataldi e Scalfarotto, sottolineando che i comportamenti oggetto della norma in esame sono già severamente sanzionati e in effetti negli ultimi decenni sono state molteplici le condanne degli autori di danneggiamenti di immobili durante le manifestazioni.

Non sembra quindi che ci sia una situazione dell'ordine pubblico fuori controllo tale da rendere necessario un intervento per affrontare un'emergenza, come invece accadde in passato in occasione degli spari a Ponte Garibaldi nel 1977, delle manifestazioni dell'autunno del 1978 o delle proteste per il G8 di Genova nel 2001. È quindi evidente che la norma risponde a finalità propagandistiche, a fronte di una rappresentazione della realtà che non ha riscontri, probabilmente per sviare l'attenzione dell'elettorato da altre promesse non mantenute.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) nota che, con questa norma, si finisce per criminalizzare *a priori* le manifestazioni, creando le premesse per giustificare la presenza delle forze dell'ordine in assetto da guerra. È noto invece che, proprio quando si adottano tale modalità repressive, è più facile che la situazione degeneri. Annuncia quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 12.4 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 13.

La relatrice per la 2ª Commissione [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.1.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole del Gruppo, sottolineando che la norma in esame contrasta con quei principi garantisti cui dovrebbero ispirarsi anche i partiti di centrodestra. L'articolo 13, infatti, prevede l'applicazione del divieto d'accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo urbano, anche in presenza di una semplice denuncia, che magari può successivamente rivelarsi infondata, e prendendo in considerazione addirittura i cinque anni precedenti, quindi evidentemente per fatti risalenti e non particolarmente gravi. Anche in questo caso, inoltre, si prevede una sanzione in base al luogo in cui il reato è commesso, determinando così una disparità di trattamento.

Infine, ancora una volta con un intervento occasionale, si applica la misura dell'arresto in flagranza differita anche nel caso del delitto di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale, cioè per lesioni personali a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, nonostante il reato sia già punito molto severamente, con la reclusione fino a 16 anni.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta 13.1, soppressiva dell'articolo 13. Rileva che la disposizione, come peraltro l'intero provvedimento, è espressione di un atteggiamento repressivo della maggioranza e del Governo accompagnato dall'introduzione di normative completamente asistematiche e con molteplici profili di illegittimità costituzionale. Si sofferma quindi sul comma 1, lettera b), dell'articolo 13, che elimina, nei casi di condanna per i reati contro la persona o contro il patrimonio commessi in infrastrutture ferroviarie, aeroportuali o di trasporto pubblico, la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso a luoghi o aree specificamente individuate; tale previsione appare assolutamente irragionevole anche in considerazione delle caratteristiche dell'istituto della sospensione condizionale. Analoghe criticità afferiscono all'estensione sempre maggiore dei casi in cui è consentito l'arresto in flagranza differita che, a seguito dei numerosi provvedimenti in materia di giustizia introdotti dal Governo, è stato elevato a sistema: anche la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13, infatti, prevede l'arresto in flagranza differita nei casi di lesioni personali a pubblico ufficiale cagionate in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. D'altronde, l'espressione "flagranza differita" è un ossimoro persino linguistico e dal punto di vista della garanzia delle libertà e dei diritti dei cittadini pone numerose problematiche in quanto si fonda esclusivamente su documentazioni video-fotografiche che, come è noto, manifestano criticità in relazione alle diverse forme di manipolazione che possono avvenire tramite l'intelligenza artificiale oppure attraverso strumenti di controllo delle immagini.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), che si associa alle considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto, posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) esprime quindi il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 13.2, rimarcando la forte contrarietà rispetto alla previsione del comma 1 dell'articolo 13 che estende a dismisura l'istituto del cosiddetto DASPO urbano con riguardo non solo ai delitti contro la persona, ma anche per quelli contro il patrimonio: basta cioè una

denuncia per danneggiamento per limitare, in via amministrativa, la libertà personale di un cittadino. Questa impostazione è evidentemente in contrasto con le disposizioni costituzionali e pertanto invita i commissari a votare favorevolmente sulla proposta di modifica.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.2 e 13.3.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 13.4 e 13.5, diretti a eliminare la più evidente criticità costituzionale dell'articolo 13: prevedere la possibilità di limitare in via amministrativa la libertà personale sulla base di una mera denuncia contrasta con il principio di ragionevolezza e con la garanzia della presunzione di innocenza, entrambi assicurati dalla nostra Carta costituzionale. Questa maggioranza e questo Governo, infatti, in modo del tutto asistemico e irragionevole, equiparano, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, tre casi che hanno presupposti completamente differenti: è evidente, infatti, che il caso di un condannato con sentenza definitiva sia differente da quello di un condannato con sentenza non ancora definitiva, così come del tutto diverso ancora è il caso di chi sia stato soltanto denunciato per uno dei delitti contro la persona o il patrimonio di cui al Libro secondo, Titoli XII e XIII, del codice penale. Anche questa disposizione, pertanto, risulta in totale opposizione rispetto ai principi costituzionali che garantiscono la sfera della libertà personale da decisioni non proporzionate e in contrasto con la presunzione di innocenza.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) esprime il voto favorevole sulle identiche proposte 13.4 e 13.5, rimarcando come la possibilità di applicare il DASPO urbano anche nei casi di sola denuncia comporterà per alcuni soggetti, che abitualmente stazionano nelle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico, fenomeni di marginalizzazione totale, secondo un'impostazione repressiva del Governo che permea tutto il disegno di legge. Peraltro, appare evidente come questa maggioranza indirizzi il proprio furore penale solo nei confronti di alcuni specifici segmenti sociali: come spiegare altrimenti la contraddizione per cui nei casi di corruzione si pretende che il soggetto sia condannato in via definitiva, mentre nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 13 basta una semplice denuncia. Per mitigare queste situazioni di marginalità sociale non è certo sufficiente un provvedimento restrittivo, ma occorrono misure che agiscano sulle cause del degrado urbano e sociale e quindi prevengano fenomeni di criminalità.

Con unica votazione, gli identici emendamenti 13.4 e 13.5 sono respinti.

Sull'emendamento 13.6 interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) che, in linea di massima, si esprime positivamente sull'utilizzo di misure prevenzione di natura amministrativa, specialmente per quanto riguarda la tutela delle vittime di violenza domestica o di genere. Nella consapevolezza che tali misure limitino fortemente la libertà personale in pendenza di un procedimento giurisdizionale o anche in assenza di questo, ritiene tuttavia che tale strumento debba essere utilizzato con ponderatezza: per questa ragione la proposta di modifica a sua prima firma è diretta a ridurre da cinque a due anni il termine di riferimento per la verifica, nei confronti del soggetto a cui viene applicato il DASPO urbano, di una previa denuncia o condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi in aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico. Ritiene inoltre che una ulteriore riflessione sia doverosa rispetto all'utilizzo di tali misure di prevenzione applicate in via amministrativa: infatti, il giudice è, nella cornice costituzionale afferente la tutela della libertà personale, l'organo a cui è affidata la valutazione sull'applicazione di misure restrittive in quanto potere terzo ed imparziale. Estendere a dismisura anche all'autorità di polizia questi poteri restrittivi deve essere, a suo parere, attentamente valutato in ordine ai riflessi sul sistema complessivo di garanzie del nostro ordinamento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 13.6.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 13.7 e 13.8, diretti a sopprimere la previsione di cui al comma 1, lettera b), che abroga il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, relativo alla possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'applicazione del DASPO urbano. La disposizione trasforma cioè questa possibilità in un obbligo, per cui la sospensione condizionale - nel caso dei reati di cui all'articolo 13 - è obbligatoriamente subordinata all'applicazione di un divieto di accesso alle aree urbane. Tale previsione, come peraltro emerso nel corso delle audizioni, è illegittima, in quanto confligge con l'esigenza, costituzionalmente orientata, di indirizzare le misure sulla persona e sul reato commesso, valutazione che deve essere rimessa esclusivamente al giudice che ha a

disposizione tutti gli elementi utili per l'esame del caso, come la reiterazione o la gravità della condotta illecita.

Con contestuale votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 13.7 e 13.8.

Con contestuale votazione sono quindi respinti gli identici emendamenti 13.9 e 13.10.

Viene poi respinta la proposta 13.11.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, su cui la relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario [MOLTENI](#) esprimono parere contrario.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 14.1, soppressivo di uno dei peggiori articoli - quello relativo al blocco stradale - introdotti dal disegno di legge in esame. La disposizione, come rilevato sia nell'ambito delle audizioni sia nel corso del dibattito in Commissione, si pone in maniera assolutamente critica con i diritti di libertà di manifestazione garantiti dall'ordinamento costituzionale e rappresenta il manifesto dell'attitudine esclusivamente repressiva di questo Governo. Introducendo sempre nuovi reati anche nel caso di proteste attuate mediante ostruzione fatta con il proprio corpo, non vengono minimamente considerate le ragioni della protesta e trattate le cause di un disagio progressivamente crescente. La crisi abitativa in atto, ad esempio, da tempo non ascoltata dalle forze di Governo, potrà a breve trasformarsi in una protesta ben più ampia, maturata in seguito ad un disagio sempre maggiore rispetto ad un fenomeno che colpisce soprattutto le città. Questo problema, tuttavia, non sarà risolto reprimendo le proteste, ma agendo proattivamente sulle cause del disagio sociale: senza interventi di prevenzione, infatti, non può essere assicurata alcuna reale sicurezza. La scure repressiva del Governo che non ascolta e non vede i problemi non fa che inasprire il clima di contrapposizione nel Paese ed aumentare alcune delle criticità già esistenti, come quelle relative al sovraffollamento carcerario. Per tutte queste ragioni, pertanto, invita la Commissione a votare a favore dell'emendamento 14.1.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ricorda che la sua parte politica ha presentato 250 emendamenti sull'articolo in esame, ritenendolo il più significativo e criticabile del provvedimento. Infatti, se le norme sul blocco stradale fossero già state in vigore, gli operai della Whirlpool di Napoli, scesi in strada per difendere il loro posto di lavoro, oggi sarebbero in carcere.

Riservandosi di intervenire in modo più dettagliato nel corso della discussione, che proseguirà alla ripresa dei lavori a gennaio, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) concorda con il senatore De Cristofaro, nel ritenere che la norma in esame è quella che presenta maggiori criticità, perché vi è uno squilibrio nel bilanciamento tra la necessità di garantire la sicurezza e quella di tutelare le libertà fondamentali, come sottolineato durante le audizioni sia dai giuristi sia dai rappresentanti sindacali.

Ricorda che il reato di blocco stradale o ferroviario realizzato con oggetti, previsto nel 1946, fu amnistiato più volte dai governi guidati dalla Democrazia cristiana, fino a quando non fu abolito definitivamente, proprio perché ci si rese conto che confliggeva con la libertà di manifestare.

Esprime preoccupazione per una scelta che minaccia le libertà personali in nome della sicurezza, anche perché questo atteggiamento finisce per alimentare la tensione sociale. Sarebbe preferibile lasciare alle forze dell'ordine più margine di flessibilità nel governare le manifestazioni di piazza.

Auspica quindi che, in occasione della lettura in Senato del provvedimento, sia possibile sopprimere la norma in esame.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Bazoli, ritenendo irragionevole la norma in esame. Nota che la libertà di manifestazione e di sciopero mette in discussione non la sicurezza, ma il quieto vivere e la difficoltà di arrivare in orario, crea cioè disagi e contrattempi, non rischi per l'incolumità delle persone. Respinge quindi un orientamento che porterebbe a sospendere le libertà civili pur di garantire la tranquillità.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto, conviene sulla qualificazione dell'articolo 14 come uno dei più significativi del provvedimento in esame, ritenendola tuttavia una norma di civiltà giuridica, nella convinzione che la libertà di ciascuno finisca dove inizia quella dell'altro.

Osserva che è possibile partecipare alle manifestazioni senza bloccare il traffico automobilistico o ferroviario e che in Italia il diritto di sciopero è ampiamente riconosciuto, se

si considera l'elevato numero di manifestazioni sindacali che si sono susseguite anche quest'anno. Tuttavia, il diritto di sciopero e di manifestazione non può conculcare le libertà degli altri cittadini, mettendo in taluni casi a rischio la loro sicurezza. Infatti, le persone che utilizzano mezzi privati o pubblici per recarsi nei luoghi di cura, in caso di blocco della circolazione, potrebbero rischiare la vita. Non a caso, la libertà di circolazione, oltre che dalla Costituzione, è riconosciuta anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Sottolinea che le legittime considerazioni svolte dalle opposizioni su tale argomento denotano una profonda differenza culturale, prima ancora che politica, rispetto alla maggioranza. Esprime la convinzione, infatti, che, nella commissione di un reato, occorra tenere presente la componente del libero arbitrio e del principio di responsabilità, invece di giustificare sempre anche i comportamenti sbagliati, imputandoli a storture della società.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli identici 14.6, 14.7 e 14.8.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nell'apprezzare la differenza di opinioni tra maggioranza e opposizioni delineata dal Presidente, ne respinge tuttavia la rappresentazione a suo avviso caricaturale.

Dichiara la propria convinzione, infatti, che in nessun caso sia giustificato il rischio di compromettere il diritto alla salute. Proprio per questo, infatti, esiste una legislazione che consente alle forze di pubblica sicurezza di intervenire, in caso di manifestazioni di piazza, per garantire i diritti fondamentali.

Ritiene tuttavia irragionevole prevedere la carcerazione per garantire la libertà di circolazione in un contesto nel quale non sembra vi siano particolari rischi. Si tratta peraltro di una misura probabilmente inefficace dal punto di vista della sicurezza, perché la carcerazione preventiva rischia di alimentare la conflittualità sociale. A suo avviso, occorre piuttosto essere in grado di comporre la libertà di manifestare con gli altri diritti fondamentali, valutando caso per caso.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 14.6, 14.7 e 14.8 sono respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.